


# AVSI

---



---

**ARCHIVIO PER IL VOCABOLARIO  
STORICO ITALIANO ~ II, 2019**



# Archivio per il Vocabolario Storico Italiano

Rivista annuale ~ ISSN 2611-1292

## **Direzione**

Lorenzo AMBROGIO  
Gianluca BIASCI  
Rosario COLUCCIA  
Paolo D'ACHILLE  
Yorick GOMEZ GANE  
Rita LIBRANDI  
Luigi MATT  
Luca SERIANNI

## **Consulenti internazionali**

Matthias HEINZ  
Franco PIERNO

## **Redazione**

Vincenzo D'ANGELO

**Volume II, 2019**

«Archivio per il Vocabolario Storico Italiano»: rivista *on line* ([www.avsi.unical.it](http://www.avsi.unical.it)) con periodicità annuale, sottoposta a *double-blind peer review*. ISSN 2611-1292.

*Per il vol. I, 2018 le revisioni anonime sono state curate da studiosi afferenti alle seguenti istituzioni: Università degli Studi di Milano – La Statale, Università del Piemonte Orientale, Università di Bologna, Università di Cassino, Università di Genova, Università di Napoli – Federico II, Università di Roma – La Sapienza, Università di Salerno, Università di Verona.*

Redazione: Laboratorio di Storia della lingua italiana, Dipartimento di Studi Umanistici, Università della Calabria, Via P. Bucci, Cubo 21B, 87036 Rende (CS), Italia. Chiusura redazionale: 15/12/2019. Tribunale civile di competenza: Cosenza (dir. resp.: Yorick Gomez Gane). Impaginazione: LEXIS Compagnia Editoriale in Torino srl. Immagine in copertina: frantoio di Casa Massimi (Piglio, FR), disegno di Andrea Caponi.

# Indice del vol. II, 2019

## 1. Contributi organici, su porzioni specifiche di lessico o da spogli di riviste o studi linguistici

- 1.1. *Termini musicali assenti dal LesMu e assenti o privi di esempi nel GDLI (lettera A)*  
Claudio Porena p. 7
- 1.2. *Latinismi non adattati di ambito giuridico*  
Amerigo Simone p. 38
- 1.3. *Grecismi non adattati (lettere A-L)*  
Mariateresa Caputo p. 91

## 2. Contributi raccolti tramite il riscontro del GRADIT

- 2.1. *Lettera W (parziale: WE-WH)*  
Luigi Matt p. 124
- 2.2. *Lettera X (parziale: XE)*  
Gianluca Biasci p. 145
- 2.3. *Lettera Z (parziale: ZA)*  
Alessandro Davide Manconi p. 164

## 3. Contributi raccolti tramite il riscontro di dizionari dell'uso diversi dal GRADIT

- 3.1. *Neologismi datati dal 2000 in poi in Z-2018*  
Federica Mercuri p. 183

## 4. Contributi raccolti tramite il riscontro di neologismari

- 4.1. *Gennaro Vaccaro, Dizionario delle parole nuovissime e difficili, 1966*  
Maria Giorgia Basoli, Arianna Casu, Stefania Corgiolu, Raimondo Derudas,  
Eugenio Garbini, Sara Medde, Francesca Pazzola, Matteo Spanu, Vincenza Su-  
las p. 202
- 4.2. *Luciano Satta, Il millevoci, 1974 (lettere A-D)*  
Elena Bàrbaro p. 312
- 4.3. *Silverio Novelli – Gabriella Urbani, Dizionario della Seconda Repubblica, 1997*  
Daniela Ricco p. 350

## 5. Contributi sparsi

- 5.1. *Lemmi singoli*  
Maria Giorgia Basoli, Mariateresa Caputo, Yorick Gomez Gane  
Alessandra Marcellino, Luigi Matt p. 397
- 5.2. *Storicizzazione dei lemmi XE privi di esempi nel GDLI*  
Gianluca Biasci p. 405

## 6. Contributi propedeutici alla pubblicazione di vocabolari storici delle terminologie settoriali

- 6.1. *Numismatica*  
Marianna Spinelli p. 438
- 6.2. *Balistica*  
Vincenzo D'angelo p. 445

**Tavola dei contributi disponibili per la pubblicazione nell'AVSI** p. 449

**Criteri redazionali dell'AVSI** p. 455

## 1. Contributi organici, su porzioni specifiche di lessico o da spogli di riviste o studi linguistici

### 1.1. Lemmi musicali del GRADIT assenti in LesMu e assenti o privi di esempi nel GDLI (lettera A), di Claudio Porena

**ABSTRACT:** *This article collects, in alphabetical order and on historical principles, entries related to musical terminology (letter A), chosen among the ones listed in GRADIT but absent in LesMu and absent or without examples in the GDLI. Furthermore, it provides several scientific contributions: new terms, new meanings, backdatings and enrichment of current lexicographic materials.*

**(e) (r) (S) abbreviazione** sost. f. Mus. Segno convenzionale per la notazione abbreviata di battute, sezioni, gruppi di note o figure ritmiche ripetute in un brano musicale.

**1800** Carlo Gervasoni, *La scuola della musica*, vol. I, Piacenza, Niccolò Orcesi Regio Stampatore, 1800, p. 187: I segni di Abbreviazione che comunemente usansi nella Musica, sono alcuni tratti i quali primieramente s'impiegano a traverso della coda della minima o della semiminima, per indicare di queste la divisione in crome o in semicrome od in biscrome, secondo che il tratto è semplice, doppio o triplo **1836** Luigi Picchianti, *Principj generali e ragionati della musica teorico-pratica*, Milano, Ricordi, 1836, p. 55: La maniera di rappresentar più note per mezzo di una nota sola, forma una abbreviazione di scrittura talora assai comoda nella musica stru-

mentale. Si usano dai copisti e dagli stampatori di musica varie maniere di abbreviazione **1850** Fermo Bellini, *Manuale della musica*, Milano, Ricordi, 1850, p. 131: Trovansi delle abbreviazioni scritte in ogni lingua; così in musica v'ha la convenzione di abbreviare la notazione con certi segni de' quali faremo qui conoscere i più cognitivi ed i più essenziali **1862** Luigi Felice Rossi, *Memoriale del metodo di canto corale*, Torino, Tipograf. di Giulio Speirani e Figli, 1862, p. 18: È un segno di abbreviazione [il ritornello], che consiste nel mettere una doppia sbarra seguita da due punti in principio, ed un'altra doppia sbarra preceduta da due punti in fine di un passo, comechè scritto una sola, vuol essere eseguito due volte **1874** Vincenzo Bongiovanni, *Grammatica musicale*, Palermo, Tipograf. Rarcellona, 1874, p. 27: Si dicono abbreviazioni figurali quei tagli addizionali che si mettono sotto le note; e pur ancora quegli altri obliqui che son posti lungo il rigo **2000** Guido Facchin, *Le percussioni*, Torino, EDT, 2000, p. 624: Čajkovskij scriveva abitualmente i suoi rulli per timpano con tre lineette di abbreviazione nei tempi più veloci, e quattro in quelli più lenti **2007** Lorenzo Ferrero, *Manuale di scrittura musicale*, Torino, EDT, 2007, pp. 88–89: I tremoli misurati su nota ribattuta sono sostanzialmente un modo per scrivere in forma abbreviata la ripetizione, anche con l'aiuto di puntini e numeri relativi a terzine, sestine, ecc. è un tipo di abbreviazione diffuso nell'Ottocento, e tuttora nelle parti di batteria.

= Dal lat. *abbreviatione(m)*.

**OSSERVAZIONI:** stando a GRL, che restituisce per il XX sec. soltanto occorrenze dal significato linguistico generico, pur restringendo la domanda con altri termini cotestuali

## 1.2. Latinismi non adattati di ambito giuridico, di Amerigo Simone<sup>1</sup>

**ABSTRACT:** *This article lists, in alphabetical order and on historical principles, non-integrated loanwords adopted from Latin related to legal terminology, with several scientific contributions, such as backdatings and enrichment of current lexicographic materials.*

**(e) (R) ab intestato** loc. agg. inv. Dir. Che non ha fatto testamento.

**1691** *Volumen statutorum legum ac Iurum DD. Venetorum*, Venezia, Tip. Pinelliana, 1691 p. 54: Figliuola del morto ab intestato dev'esser dotata secondo la qualità sua **1710** Carlo Emmanuel Madruzzo, *Statuto e riforma delle tasse*, Trento, Parone, 1710, p. 8: Per istrumento di donazione inter vivos semplicemente fatte a' Successori ab intestato, fino a ragneli 50, pavoli 3 **av. 1707** Giambattista Vico (GDLI) **1999** GRADIT (senza data).

**(E) 2.** loc. agg. inv. Di successione, che non è regolata da testamento.

**1818** Ludovico Antonio Muratori (GDLI) **1835** Antonio Bazzarini, *Indice*

<sup>1</sup> Il presente contributo ha come fine principale la storicizzazione e l'inquadramento etimologico dei latinismi non adattati presenti nella lingua dell'uso (reperiti dunque tramite il GRADIT), a cui l'attuale lessicografia ha rivolto poca attenzione. Un ampliamento del lemmario sarà possibile, in un eventuale ulteriore contributo, tramite lo spoglio di opere che registrino materiali anche al di fuori della lingua dell'uso (come Eugenia Citeresi-Andrea Bencini, *Latinorum. Dizionario del latino contemporaneo*, premessa di Tullio De Mauro, Firenze, Le Monnier, 1997; o Paride Bertozzi, *Dizionario dei brocardi e dei latinismi giuridici*, Milano, IPSOA, 2009).

*alfabetico ragionato delle pandette di Giustino riordinate da R. G. Pothier*, Venezia, Bazzarini, 1835, p. 798: convien dire che avranno la successione *ab intestato* coloro che riceveranno il possesso de' beni **1912** In «Giurisprudenza italiana e la legge riunite», LXIV (1912), p. 138: Annunziare il decesso e convocare, per mezzo dei giornali locali e di quelli del paese del defunto, se ciò sia necessario, i creditori che potessero esistere contro la successione *ab intestato* o testamentaria **1999** GRADIT (senza data) **2012** *La giurisprudenza sul codice civile*, a cura di Cesare Ruperto, Milano, Giuffrè, 2012, pag. 768: debbono comprendersi, anche nella successione *ab intestato*, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare.

= Dalla loc. avv. lat. *ab intestato* propr. 'da chi non ha fatto testamento' (di ambito giuridico: LTL, s.v. *intestatus*), ancora usata nel Medioevo (DC) e in opere a stampa giuridiche ingl. (OED) e lat. dello stesso argomento del XVI secolo (il *Responsum Franciscio Medices*, Firenze 1577).

**(e) (R) (S) acceptilatio** sost. f. inv. Dir. rom. Nel diritto romano, solenne dichiarazione orale che attestava l'estinzione di un debito.

**1751** Jacopo Faccialati, *Ortografia moderna italiana*, Padova, Manfrè, 1751, p. 49: Quitanza, cessione, *acceptilatio* **1877** In «Buletto degli Annali dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica», gennaio-febbraio 1877, p. 45: Ma la giurisprudenza di Gaio e de' digesti non conosce più l'*acceptilatio* se non per il caso secondo **1992** Vincenzo Mannino, *L'estensione al garante delle eccezioni*, Torino, Giappichelli, 1992, p. 89: infatti, se si fosse fatto ricorso all'*acceptilatio*, si sarebbe realizzata l'automatica liberazione anche del correo **1999**



GRADIT (senza data) **2007** Loretta Maganzani, *Formazione e vicende di un'opera illustre*, Torino, Giappichelli, 2007, p. 259: L'obbligazione si estingue anche per *acceptilatio*. Ma l'*acceptilatio* è un pagamento immaginario.

= Voce lat., *acceptilatio* (anche *acceptilatio*, da ricondurre alla formula *acceptum fero* 'prendo quanto ricevuto': ThesLL e LTL, entrambi s.v. *acceptilatio*), ancora presente nel lat. mediev. (DC) e nei primi secoli della stampa in testi lat. giuridici e di storia del diritto (*Oceanus Juris*, Venezia 1584). «Il termine *acceptilatio*, che deriva etimologicamente da *acceptum ferre*, designava nel linguaggio giuridico romano un modo formale di estinzione dell'obbligazione costituita *verbis*. Il debitore domandava al creditore se avesse ricevuto il pagamento della cosa dovutagli (*acceptum habesne?*), e il creditore rispondeva affermativamente (*acceptum habeo*)» (EI, s.v. *accettillazione*).

**(R) (S) ad abundantiam** loc. avv. Dir. In abbondanza, in sovrappiù, spec. nel linguaggio giuridico per indicare ulteriori prove a sostegno di una tesi già ampiamente dimostrata.

**1685** Giuseppe Maria Fornari, *Cronica del Carmine di Milano*, Milano, Gagliardi, 1685, p. 461: alcuni pochi seguenti già provediti ad *abundantiam* in ornamento uguale **1778** Paolo Calvi, *Biblioteca e storia di quei scrittori così della città, come dei territori di Vicenza*, vol. IV, Vicenza, Vendramini Mosca, 1778, p. 19: ed una seconda ragione poi, ad *abundantiam*, perché nol dissi il losco segretario apostolico **1881** In «Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale», II (1881), p. 82: le cifre poi sui reati contro la moralità le misi *ad abundantiam* **1978** In «Giurisprudenza italiana», CXXVIII (1978) (GRL, da cui non si ricava il num. di p.): La sentenza impugnata, come già si è detto, non è fondata solo sul giudicato penale,

ma, *ad abundantiam*, nonostante la riconosciuta preclusione, ha esaminato ugualmente le risultanze istruttorie del processo penale **1999** GRADIT (senza data) **2013** *I diritti della personalità*, a cura di Salvatore Ruscica, Milano, CEDAM, 2013, p. 143: Si ricordi, *ad abundantiam*, che l'art. 42 bis, l. 354/75 (Riforma ordinamento penitenziario), inserito dalla l. 492/92, dispone, al quarto comma, che nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele.

= Loc. lat. mod. 'ad abbondanza', attestabile almeno dall'inizio del XVII sec. (*Institutionum moralium*, Lione 1625).

**(e) (R) (S) a divinis** loc. avv. Dir. canon. Pena ecclesiastica consistente nell'interdire al chierico colpevole l'esercizio degli uffici divini in casi di sospetta eresia, di concubinato continuato nonostante ammonizione, di abbandono o conservazione illegittima di beneficio o dignità ecclesiastica.

**1686** Gregorio Leti, *Vita di Sisto V Pontefice Romano*, vol. I, Amsterdam, Jansson, 1686, p. 283: sotto pena della sospensione à Divinis **1714** Marco Battaglini, *Istoria Universale di tutti i Concilii*, tomo II, Venezia, Poletti, 1714, p. 168: Dee essere assai riservato l'uopo delle pene pecuniarie nel Foro Ecclesiastico, massimamente nelle purgazioni volgari, e quando sia loro luogo, avvertirli di non procedere, per esigerle, a sospensione, & interdeto a divinis **1849** In «Gazzetta del Popolo», II (1849), p. 303: Ad omaggio dunque della verità, diciamo che il sacerdote Volentieri non fu sospeso *a divinis* **1913** In «Il Monitore Ecclesiastico», XXXVII (1913), p. 233: il Vescovo lo sospende *a divinis* fin da che fu citato dai suddetti tribunali

**1999** GRADIT (senza data) **2010** Guido Verucci, *L'eresia del Novecento*, Torino, Einaudi, 2010, p. 40: Specificamente il papa proibiva, sotto pena di sospensione *a divinis*, di iscriversi alla Lega democratica nazionale di Murri.

= Loc. lat. *a divinis* (sott. *rebus* 'atti': GRADIT; *officiis* 'uffici' o *mysteriis* 'atti del culto': Eugenia Citerinesi–Andrea Bencini, *Latinorum. Dizionario del latino contemporaneo*, premessa di Tullio De Mauro, Firenze, Le Monnier, 1997) 'dalle cose divine' cioè 'dagli atti del culto' (DELI<sup>2</sup>), presente in opere lat. cinquecentesche di argomento giuridico (*Oratio synodica*, Colonia 1571) e attestata in tale accezione già dal sec. XVI in testi sp. (*Compendio del manual de confessores, y penitentes*, Valladolid 1586).

**(e) (R) (S) ad nutum** loc. avv. e agg. inv. Dir. Relativo a un atto con cui un soggetto pone termine a un rapporto giuridico di sua volontà, discrezionalmente e senza doversi giustificare.

[**1762** Giuseppe Richa, *Notizie istoriche delle chiese fiorentine*, vol. X, pt. II, Firenze, Viviani, 1762, p. 151: due altri sostituti ad udirne le confessioni, rimovibili ad nutum della Priora] **1833** Nicola Palma, *Storia ecclesiastica e civile della città di Teramo e diocesi aprutina*, vol. III, Teramo, Angeletti, 1833, p. 188: e nello stabilire e togliere ad nutum il canonico curato, ed i suoi coadjutori **1986** In «Giurisprudenza di merito», XVIII (1986), p. 86: il sistema del recesso *ad nutum* **1999** GRADIT (senza data) **2014** Giuseppe Cassano, *La tutela del padre nell'affidamento condiviso*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014, p. 270: è rimesso in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla *ad nutum* con la semplice richiesta di restituzione del bene.

= Dal nesso lat. classico *ad nutum* 'secondo la volontà', propr. 'in seguito a (o in virtù di) un cenno' (LTL, s.v. *nutus*), attestabile in testi lat. di argomento ecclesiastico dal XVI sec. e in testi lat. giuridici dal XVII sec. (*Centuria decisionum*, Venezia 1664).

**(R) (S) ad quem** loc. agg. inv. Dir. Relativo al termine finale a cui si fa riferimento.

**1971** Ronald Absalon–Salvatore Pesta, *Advanced Italian*, Cambridge, University Press, 1971, p. 104: obbliga il governo a presentarsi alle Camere per tutto il tempo in cui si attende la scadenza del termine *ad quem* **1999** GRADIT (senza data) **2015** Paolo Ferrua, *La prova nel processo penale*, vol. I, Torino, Giapichelli, 2015, p. 179: la prova acquisita sia esibita e sottoposta all'esame delle parti nel processo *ad quem*.

= Loc. lat. mod. 'al quale', sott. *terminu(m)* 'termine', presente almeno dal principio del sec. XVII in opere lat. di argomento storico e teologico, e in opere di argomento giuridico a partire dal sec. successivo (Becanus, *Manuale controversiarum*, Colonia 1750).

**(e) (R) (S) ad referendum** loc. avv. Dir. internaz. Indica che la negoziazione e l'accettazione di una proposta da parte di un rappresentante diplomatico devono essere subordinate alla consultazione col proprio governo, perché esulanti dai suoi poteri di rappresentanza.

**1679** In «Il Corriere ordinario», 25 marzo 1679, p. 1 n.n. (notizia relativa a «Thoren 9. Marzo»; GRL): Gli ambasciatori di Moscovia medesima hanno scelto d'unire 15000. huomini al nostro Esercito contro il Turco, & un'altro milione in denaro, il che fu preso ad referendum, e se n'aspetta la dichiarazione della Nobiltà sopra questo

punto **1836** In «Gazzetta di Firenze», 1° dicembre 1836, p. 2: I nostri mandatari ricevettero le seguenti proposizioni, non accettandole che ad referendum **1999** GRADIT (senza data) **2009** In «Italia Nostra», n. 445 (2009), p. 76: L'Assemblea ad referendum di Italia Nostra si è chiusa e i voti sono stati contati.

= Dal nesso lat. mod., propr. 'per riferire', presente almeno dal sec. XVI in opere giuridiche e storiche lat. (*Gride ducali*, Modena 1575, p. 57) e dal XVIII in opere ingl. dello stesso argomento (OED).

**(e) (R) (S) adrogatio** sost. f. inv. Dir. rom. Adozione da parte di un pater familias di un altro pater.

**1830** Cesare Marini, *Lezioni di diritto civile novissimo*, pt. I, Napoli, Osservatore Medico, 1830, p. 228: *Adrogatio* era un mezzo con cui taluno acquistava la potestà di un uomo **1925** Emilio Costa, *Storia del diritto romano privato*, Bologna, Rocchi, 1925, p. XII: la trasformazione dell'*adrogatio* e la sopraggiunta accessibilità di essa anche agli imuberi e delle donne **1999** GRADIT (senza data) **2015** Aldo Petrucci, *Lezioni di diritto romano privato*, Torino, Giappichelli, 2015, p. 40: L'*adrogatio* era compiuta nei confronti di un soggetto *sui iuris*.

= Voce del lat. classico, propriamente 'adozione' (LTL), attestata in opere giuridiche lat. moderne almeno dal sec. XVII (*Rationalia in primam et secundam partem pandectarum*, Coloniae Allobrogum 1631). Il nome sarebbe derivato dal fatto che per la completezza dell'atto «i comizi erano convocati dal pontefice massimo, dopo un'inchiesta preventiva sul caso, e venivano interrogati (*rogatio*, donde *adrogatio*), dopoché sia l'arrogante sia l'arrogando avevano espresso la loro volontà» (EI, s.v. 'arrogazione').

**(E) (e) affidavit** sost. m. inv. Stor. dir. Nel diritto anglosassone, dichiarazione scritta garantita da un giuramento davanti a un pubblico ufficiale.

**1749** GRADIT (senza fonte) **1821** Emanuele De Gregorio, *Alla sagra congregazione di Propaganda Fide*, Roma, Poggioli, 1821, p. 47: tutti i loro affidavit, o sieno atti del Processo furono in tal guisa parola per parola presi **1874–1875** Michele Lessona (GDLI) **1957** Antonio Azara–Ernesto Eula, *Novissimo digesto italiano*, vol. I, pt. I, Torino, UTET, 1957, p. 365: Il colpevole di falso in *affidavit* è punito **2015** Maureen Child, *Un patri-monio scottante*, Milano, Mondadori, 2005, ed. digitale: come sono disponibili le banche ad aprirti una linea di credito sull'*affidavit* giurato di un avvocato.

= Voce lat. mod., dal perfetto di *affidāre* 'giurare' (nel lat. mediev. 'assicurare': DC), registrata in testi giuridici ingl. nel XVI sec. (1515: OED), presente in it. con una certa frequenza nel XIX sec. (in riviste giuridiche). «[I]n Inghilterra chiamasi *affidavit* quella dichiarazione con giuramento, a cui sono obbligati i presentatori di cedole di titoli del Regno Unito appartenenti a stranieri non dimoranti nel regno, per ottenervi l'esonero dalla *Income-tax*» (EI).

**(R) (S) a latere** loc. agg. inv. Dir. Di persona, che ne affianca un'altra in ruoli di particolare importanza.

**1796** Ireneo Affò, *Ricerche storico-canoniche*, Parma, Carmignani, 1796, p. 57: la morte seguita l'anno scorso del Marchese della Rosa nostro Consiglier *a latere* **1878** In «Monitore dei tribunali», XIX (1878), p. 228: le ordinanze emanate dai tribunali *a latere* **1999** GRADIT (senza data).

= Loc. lat. mod. (ecclesiastico: DELI<sup>2</sup>), propr. 'dal fianco' ('a lato': *ibid.*), presente in testi giuridici e storici lat. almeno dal

sec. XVI (in particolare nel nesso *legatus a latere*).

**(E) (e) 2. giudice a latere** loc. sost. m. Dir. Magistrato che affianca il presidente di un collegio giudicante.

**1880** Silvio Campani, *La difesa penale in Italia*, Bologna, Zanichelli, 1880, vol. II, p. 221: il Presidente e i due giudici che egli ha *a latere*] **1955** DizEncIt (DELI<sup>2</sup>) **1966** Egisto Corradi, *L'avvocato*, Firenze, Vallecchi, 1966, p. 256: Alla fine della terza deposizione, il giudice *a latere* chiese un confronto **1999** GRADIT (senza data) **2014** In *www.il-sole24ore.com*, 4 marzo 2018: Ex magistrato, Grasso è stato *giudice a latere* nel primo maxiprocesso a Cosa Nostra.

= Voce mista it. e lat., propr. 'giudice a lato' («componente un organo giurisdizionale non in qualità di presidente»: DELI<sup>2</sup>).

**(R) (S) ante mortem** loc. agg. inv. Dir. Di atto, provvedimento, ordinamento, compiuto o applicato prima della morte del soggetto.

**1838** Felice Carrone di San Tommaso, *Notizie intorno alla vita di Bona di Savoia*, Torino, Bocca, 1838, p. 65: illustrissimo *quondam* signore nostro padre nel testamento quale fece alcuni anni *ante mortem* **1969** *Giornate avicole varesine, Atti dei Convegni collaterali della XVI Mostra Internazionale Avicola*, Varese, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 1969, p. 38: a lui sembra quella più soddisfacente in quanto prevede l'ispezione *ante mortem* **2007** GRADIT (senza data) **2014** Enrico Gabrielli–Francesco Gazzoni, *Trattato della Trascrizione*, Torino, UTET, 2014, p. 199: sono ammessi accordi *ante mortem* per disciplinare la futura successione.

= Dal nesso lat. *ante mortem*, 'prima della morte', registrabile in opere lat. di argomento storico e giuridico almeno dal XVI sec. (*Con-*

*silia eximii iuris*, Venezia 1579) e in opere ingl. del XIX sec. (OED).

**(R) (S) ante operam** loc. agg. inv. Dir. Di atto, provvedimento, intervento, anteriore all'inizio o alla realizzazione di un progetto, di un'opera spec. pubblica.

**1955** Raffaele Pettazzoni, *Studi e materiali di storia delle religioni*, Bologna, Dedalo, 1955, p. 72: il lavoro *post operam* o *ante operam*, si viene configurando come empietà **1984** In «Casabella: rivista di urbanistica», XLVIII (1984) (GRL, da cui non si ricava il num. del fasc., né quello di p.): *planimetria ante operam* **2007** GRADIT (senza data) **2015** Piercarlo Crachi, *Il nuovo museo della Libia*, Roma, Gangemi, 2015, p. 23: rilievo *ante operam*.

= Dal nesso lat. *ante operam*, 'prima dell'opera', con il lat. *opera* 'lavoro' nella moderna accezione edile dell'it. *opera* 'costruzione' (forse sul modello di locuzioni preesistenti, come *ante litteram* o *ante mortem*).

**(R) (S) a quo** loc. agg. inv. Dir. Relativo a un punto di riferimento iniziale.

**1870** Nicola Nicolini, *Le quistioni di dritto*, Napoli, Jovene–Lauriel, 1870, pt. II, p. 511: il *dies a quo* della espiazione del detenuto] **1917** In «Rivista di diritto internazionale», XI (1917), p. 34 (GRL, senza indicazione del fasc.): Si avrebbe dunque, colla ratifica durante la *vacatio*, la prova che il legislatore volle quest'ultima abbreviata, modificando il diritto interno, allo scopo di identificare in special modo il termine a quo dell'impegno e dell'adempimento **1938** In «Monitore dei tribunali», XXI (1938), p. 300: da tale momento comincia il termine *a quo* **1999** GRADIT (senza data) **2014**



*Percorsi di Diritto amministrativo*, a cura di Stefano Perongini, Torino, Giappichelli, 2014, p. 191: la individuazione del termine *a quo* del procedimento.

= Loc. lat. mod., propr. 'dal quale', sul probabile modello della più ampia loc. *terminus a quo* (per il quale si veda oltre).

**(R) (S) bonorum cessio** (*cessio bonorum*) loc. sost. f. inv. Dir. Cessione dei beni ai creditori.

**1892** *Per il XXXV anno d'insegnamento di Filippo Serafini*, Firenze, Tip. Barbera, 1892: questione sorta tra gli scrittori quella se sia essenziale per la *cessio bonorum* **1913** In «Rivista di Diritto civile», V (1913), p. 160: in sostanza disciplina la *cessio bonorum* **1999** GRADIT (senza data) **2014** Giorgio Cherubini, *La ristrutturazione del debito*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014, p. 236: la circostanza che un imprenditore insolvente possa gestire la crisi attraverso la *cessio bonorum*.

= Loc. lat. mod. registrata in testi giuridici lat. almeno dalla fine del sec. XVI (*Tractatus de pignoribus et hypothecis*, Lione 1585).

**(R) (S) bonorum distractio** (*distractio bonorum*) loc. sost. f. inv. Dir. Nel diritto fallimentare, vendita parziale dei beni a favore dei creditori.

**1853** Joseph Louis Elzear Ortolan, *Spiegazione storica delle Istituzioni*, Napoli, Androsio, p. 192: nell'*emptio* e nella *distractio bonorum* si sequestra e si vende **1904** In «Archivio giuridico», III (1853), pt. I, p. 489: ritiene che il giureconsulto romano abbia voluto parlare della *bonorum distractio* **1999** GRADIT (senza data) **2014** Romano Vaccarella, *Il processo esecutivo*, Torino, UTET, 2014, cap. XI: Nel processo formulare, l'esecuzione forzata su singoli beni

dell'esecutato, denominata *distractio bonorum*, costituiva un'eccezione.

= Loc. lat. mod. 'divisione dei beni', presente in testi lat. di argomento storico nel sec. XVI e di argomento giuridico in quello successivo (*Dissertatio iuridica de curatore*, Basilea 1676).

**(R) (S) bonorum possessio** loc. sost. f. inv. Dir. Il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse nell'esercizio della proprietà o in un altro diritto reale.

**1847** Friedrich Carl von Savigny, *Il diritto romano*, trad. it. anonima, vol. I, Napoli, Stamp. dell'Università, 1847, p. 254: l'acquisto della *bonorum possessio* ammette delle persone intermedie **1916** In «Rivista italiana per le scienze giuridiche», XXXI (1916), p. 287: il problema delle origini della *bonorum possessio* **1999** GRADIT (senza data) **2014** *Succezioni e donazioni*, a cura di Lorenzo Balestra e Mauro di Marzio, Padova, CEDAM, 2014, ed. digitale: si applicava il terzo sistema nei casi di successione mediante la *bonorum possessio*.

= Loc. lat. mod., propr. 'possesso dei beni', attestabile in opere lat. giuridiche dalla fine del sec. XVI (*Sintagma iuris universi*, Tolosa 1582).

**(R) (S) bonorum venditio** loc. s. f. inv. Dir. rom. Istituto che permette al creditore di chiedere la vendita dei beni del debitore.

[**1825** Johann Heinecke, *Recitazioni del diritto civile romano*, trad. it. anonimata, Napoli, Tip. Palma, 1825, tomo I, p. 18: la quinta maniera di acquistare in modo universale era la vendita de' beni, *sectio vel venditio bonorum*] **1918** Emilio Costa, *Profilo storico del processo civile romano*, Roma, Athenaeum, 1918, p. 96: far procedere alla vendita dei beni

così posseduti (*bonorum venditio*)  
**1999** GRADIT (senza data) **2014** Romano Vaccarella, *Il processo esecutivo*, Torino, UTET, 2014, ed. digitale: procedendosi, al di fuori dei casi in cui essi ricorrevano, alla *bonorum venditio*.

= Loc. lat. mod., propr. 'vendita dei beni', attestabile in testi giuridici lat. dalla seconda metà del sec. XVI (*Libros Institutionum iuris civilis*, Lione 1583).

**(R) (S) capitis deminutio** (*deminutio capitis*) loc. sost. f. inv. Stor. dir. Nella Roma antica, perdita di alcuni diritti civili, riduzione della personalità giuridica (anche, per estensione, perdita di prestigio e autorità).

**1836** Johann Heinecke, *Recitazioni di diritto civile*, Napoli, Severino, 1836, p. 198: quando un uomo da libero diveniva servo, da cittadino straniero e da padre figlio di famiglia, succedeva la *deminutio capitis* **1925** Emilio Costa, *Storia del diritto romano privato*, Bologna, Rocca, 1925, p. 162: fondamentale nel concetto e nell'essenza della *capitis deminutio* **1999** GRADIT (senza data) **2016** Roberto Esposito, *Da fuori*, Torino, Einaudi, 2016, p. 347: È allora che ha preso avvio quel processo di *deminutio capitis*.

= Loc. del lat. classico, propr. 'diminuzione di un capo', registrata in libri lat. di argomento storico e giuridico dalla seconda metà del sec. XVI (*De causis seu modis quibus iura acquisitur retinentur*, Basilea 1584); la loc. deriverebbe dal fatto che «*caput*, testa, indica originariamente l'individuo, e *capitis deminutio* doveva indicare in antico la perdita, da parte di un gruppo, di uno dei suoi membri: sia che tale diminuzione venga subita dal *populus*, quando uno dei suoi membri perda la cittadinanza e la libertà, sia che venga subita dalla *familia*, quando uno dei suoi membri ne esca per emancipazione o per adozione o per *conventio*

*in manum* connessa col matrimonio e poiché tali fatti che colpiscono il gruppo mutano anche la posizione giuridica dell'individuo, l'espressione *capitis deminutio* fu usata in relazione con l'individuo e il termine *caput* venne a indicare la posizione dell'individuo di fronte al diritto, posizione che dipende da tre elementi, detti dai Romani *status*, e cioè lo *status libertatis*, lo *status civitatis*, lo *status familiae*, libertà, cittadinanza, situazione rispetto al gruppo familiare: qualunque mutamento in uno di questi *status* costituisce una *capitis deminutio*» (EI).

**(e) (R) (S) cautio** sost. f. inv. Dir. rom. Garanzia per costituire un'obbligazione o per rafforzarne una già esistente.

[**1870** In «Monitore dei tribunali», ottobre 1870: può estendersi alla *cautio juratoria*] **1947** Enzo Nardi, *Studi sulla ritenzione in diritto romano*, Milano, Giuffrè, 1947, p. 69: la *cautio* provvede ad eliminare l'inconveniente **1999** GRADIT (senza data) **2016** Giuseppe Cocchiara, *Storia del folklore in Europa*, Torino, Bollati Boringhieri, 2016, p. 265: è il miglior commento alla sua *Cautio*.

= Voce lat. mediev. (DC), dal lat. classico *cautio* 'garanzia' (ThesLL), attestata in fonti lat. a stampa di argomento giuridico dalla fine del sec. XVI (*Tractatus universi iuris*, Venezia 1584); il sostantivo deriva dal lat. *cautio*, *-onis* 'precauzione, garanzia' (deriv. di *cavere* 'stare in guardia; dare o farsi dare malleveria': Migliorini-Duro, s.v. *cauzione*); il lat. *cautio* «comprende in senso ampio istituti di varia struttura, i quali perseguono lo scopo di garantire il creditore contro le inesatte interpretazioni del contratto, contro l'inefficienza patrimoniale o la cattiva volontà del debitore: negozi di accertamento, clausole penali, caparre, garanzie reali e personali; nel diritto romano esistono la *cautio iudicatum solvi*, per la quale si garantivano la *res aestimata* e le spese della lite, la *cautio damni infecti*, le *cautiones praedibus praedisque* che s'imponavano

agli appaltatori d'imposte, ecc.» (EI, s.v. *cauzione*).

**(e) (R) (S) coemptio** sost. f. inv. Dir. rom. Nella Roma antica, compravendita fittizia con cui, in occasione del matrimonio, la donna passava sotto l'autorità del *pater familias* cui apparteneva il marito.

**1842** Antonio Mirabelli, *Istoria romana*, Napoli, Tip. Simoniana, 1842, p. 81: lo sposo ha numerato al suocero il prezzo della vergine (*coemptio*) **1940** In «Archivio giuridico Filippo Serafini», LXXIII (1940), p. 117: la *coemptio*, istituto vigente ancora in Ulpiano e Paolo, non è la *coemptio* tipica **1999** GRADIT (senza data) **2014** Basilio Antoci, *Famiglie e convivenze*, Catania, Lulu Press, 2014, p. 19: tale istituto prendeva il nome di *coemptio*.

= Voce del lat. classico, comp. dal pref. *co-* 'insieme, con' e *emptio* 'acquisto' (ThesLL), registrata, con la medesima accezione, in opere lat. a stampa di storia del diritto dalla fine del XVI sec. (*Tractatus de jure municipali*, Lione 1595).

**(e) coercitio** sost. m. inv. Dir. rom. Nella Roma antica, potere di punire che competeva al *pater familias* o al magistrato quando venivano violati i suoi ordini.

**1829** Henrion De Pansey, *Della competenza dei giudici di pace*, trad. it. anonima, Napoli, Tramater, 1829, p. 29: in quanto essi hanno giurisdizione piena, cioè: *vocatio, notio, iudicium, executio* e *coercitio* **1947** Enrico Manni, *Per la storia dei municipii*, Roma, Signorelli, 1947, p. 228: dotati di *coercitio* verso i loro amministratori **1999** GRADIT (senza data) **2013** Giuseppe Valditara, *Diritto pubblico romano*, Torino, Giappichelli, 2013,

p. 13: repressione immediata (*coercitio*).

= Voce del lat. classico, propr. 'repressione', deriv. di *coercēre* 'costringere' (ThesLL), presente in opere di carattere storico e giuridico a stampa ingl., fr. e lat., con la medesima accezione, almeno dalla fine del sec. XVI (*Tractatus de imperio et jurisdictione*, Colonia 1591).

**(R) (S) communio pro diviso** loc. sost. f. inv. Dir. Forma impropria di comunione di un bene, consistente nell'attribuzione a ciascun comproprietario di una parte concreta del bene stesso.

**1870** Filippo Serafini, *Istituzioni di diritto romano*, Firenze, Pellas, 1870, p. 77: È appunto in questo senso che si adopera l'espressione *communio pro diviso*

**1925** Pietro Bonfante, *Corso di diritto romano*, vol. I, *Diritto di famiglia*, Roma, Sampaulesi, 1925, p. 97: Si è a lungo discusso se la *communio pro diviso* sia possibile in ordine alle cose mobili **1999** GRADIT (senza data) **2008** Francesco Caringella, *Contratti. Normativa e giurisprudenza ragionata*, Torino, Giuffrè, 2008, p. 593: una parte materiale di cui l'alienante assume di essere proprietario (*communio pro diviso*).

= Loc. lat. mod., propr. 'comunione mediante divisione', registrata in testi ted. e lat. di argomento giuridico dalla fine del XVII sec. (*Tractatus de servitutibus*, Amsterdam 1686).

**(R) (S) communio pro indiviso** loc. sost. f. inv. Dir. Comunione di un bene indiviso, consistente nell'attribuzione a ciascun comproprietario di una parte ideale del bene.

**1859** Filippo Serafini, *Elementi di diritto romano*, vol. II, Pavia, Fusi, 1859, p. 147: Questo è il caso della *communio pro*

*indiviso*, in base alla quale tutti i comproprietari hanno sulla casa comune il diritto di proprietà **1928** Pietro Bonfante, *Corso di diritto romano*, vol. II, *La proprietà*, Roma, Sampaolesi, 1928, p. 86: la vera e propria figura del condominio, cioè la *communio pro indiviso* **1999** GRADIT (senza data) **2004** Massimiliano Vinci, *Fines regere*, Torino, Giuffrè, 2004, p. 168: si verificherà solo in quel momento una *communio pro indiviso*.

= Loc. lat. mod., propr. ‘comunione senza divisione del bene’, presente in opere giuridiche del sec. XVIII redatte in lat. e ted. (*De verborum qui ad jus civile pertinent*, Potsdam 1743).

**(R) (S) compos sui** loc. agg. inv. Dir. Capace di intendere e di volere; che ha coscienza di sé e delle proprie azioni.

**1831** Giuseppe Antonio Castelli, *Il codice civile generale austriaco*, Milano, Visaj, 1831, vol. I, p. 248: la Legge otterrebbe questo intento se il padre non fosse compos sui per un’alterazione di mente? **1938** In «Nuova Antologia», LXXIII (aprile–maggio 1938), p. 111: bada assai più a mantenersi, in ogni momento del suo viaggiare, *compos sui*, che non ad abbandonarsi all’avventura **1992** Stefano Benni, *La Compagnia dei Celestini*, Milano, Feltrinelli, 2013, ed. digitale: don Biffero non sembrava del tutto *compos sui* **1999** GRADIT (senza data).

= Dal nesso lat. *compos sui*, propr. ‘padrone di sé’.

**(E) (e) connubium** sost. m. inv. Dir. rom. Capacità giuridica di contrarre matrimonio e quindi requisito per un matrimonio valido.

**1725** Giambattista Vico (GDLI) **1852** Joseph Louis Elzear Ortolan, *Spiegazione storica delle istituzioni dell'imperatore Giustiniano*, trad. it. di P. De Conciliis, Napoli, Tip. S. Marcellino, 1852, p. 285: Questa capacità relativa, che dev’essere tra loro, è ciò che dicesi *connubium* **1956** Guido Giannelli, *Trattato di storia romana*, Roma, Tumminelli, 1956, p. 233: i diplomi militari, i quali, a servizio compiuto, concedono *civitas* e *connubium* **2012** Gisella Bassanelli Sommariva, *Lezioni di diritto privato romano*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012, p. 67: siamo in possesso dei requisiti necessari (*connubium*) affinché il loro legame possa essere considerato matrimonio legittimo.

= Voce del lat. classico, propr. ‘unione’, comp. dal pref. *con-* ‘insieme, con’ e un deriv. di *nubere* ‘sposarsi’ (ThesLL), registrabile nell’accezione giuridica a partire dal sec. XVII (*De origine et Jure patriciorum*, Basilea 1627).

**(R) (S) contra ius** loc. avv. Dir. In modo non conforme al diritto.

[**1607** Benedetto Giustiniani, *Ducento e più calornie opposte*, Macerata, Marcellini, 1607, p. 256: Quello, che poi aggiungete del vostro, che quando passano i termini, sono *contra ius divinum & contra ogni ragione*] [**1756** Giannangelo Serra, *Compendio della retorica*, Venezia, Pezzana, 1756, p. 411: per cui si vuole difendere, o che *jure factum fuerit*, o che *non fuerit contra ius*] [**1852** Georg Friedrich Puchta, *Corso delle istituzioni*, vol. II, Napoli, Diogene, 1852, p. 45: Se ciò avveniva *contra ius* civile, l’azione era limitata in un anno anche in questo caso] **1892** Francesco Ruffini, *La buona fede in materia di prescrizione*, Torino, Fratelli Bocca Editore, 1892, p. 146: allorché parlavano di prescrizioni



*contra ius* **1952** Ugo Nicolini, *La proprietà, il principe e l'espropriazione*, Milano, Giuffrè, 1952, p. 160: dottrina medioevale della validità del rescritto *contra ius* **1999** GRADIT (senza data) **2014** Francesco Galgano, *Trattato di diritto civile*, Padova, CEDAM, 2014, cap. 32: sotto il primo aspetto, come danno *contra ius*.

= Loc. lat. mod., 'contro il diritto', presente in opere lat. di diritto canonico e di argomento storico dalla seconda metà del XVI sec. (*Institutiones iuris canonici*, Venezia 1587), mentre solo dal sec. successivo la loc. entra a far parte anche del linguaggio del diritto civile.

**(R) (S) contra legem** loc. avv. Dir. Contrariamente a quanto è prescritto dalla legge.

**1836** Francesco Saverio Nippel, *Comento sul codice civile generale*, Pavia, Fusi, 1836, p. 97: Evvi una consuetudine *contra legem*, se per essi viene abolita una legge vigente **1920** Gianfranco Pacchioni, *Corso di diritto romano*, Torino, Unione tipografico–editrice torinese, 1920, p. 222: È fuori di dubbio che i negozi giuridici conchiusi «*contra legem*» sono per regola nulli **1999** GRADIT (senza data) **2014** Massimiliano Di Pirro, *Compendio di diritto costituzionale*, Piacenza, La Tribuna, 2014, ed. digitale: non può mai generare diritto *contra legem*.

= Loc. lat. mod., 'contro la legge', registrata in testi lat. di argomento storico e giuridico dalla fine del XVI sec. (*De contractibus licitis atque illicitis*, Venezia 1580).

**(e) (R) (S) crimen** sost. m. inv. Dir. rom. Delitto pubblico offensivo dell'ordine sociale e dell'intera cittadinanza, perseguito e giudicato pubblicamente.

**1828** Nicolini Nicolini, *Della procedura penale nel Regno delle Due Sicile*, vol. I, Napoli, Criscuolo, 1828, p. 74: Poteva ben esserlo quando *crimen* dinotava *stato di accusa* **1999** GRADIT (senza data) **2013** *Epigraffa e territorio*, vol. VI, a cura di Mario Pani, Bari, Adriatica Editrice, 2013, p. 246: è un *crimen* e come tale deve essere perseguito.

= Voce lat. mod., dal classico *crimen* 'delitto, misfatto' (ThesLL), presente nell'accezione giuridica in opere redatte in lat. almeno dalla seconda metà del XVII sec. (*Thesaurus Iuris feudalis*, Norimberga 1665).

**(R) (S) de cuius** loc. sost. m. e f. inv. Dir. Nelle formule giuridiche che riguardano la successione, la persona defunta che lascia in eredità un patrimonio.

**1838** Francesco Foramiti, *Enciclopedia legale ovvero lessico ragionato*, vol. II, Venezia, Gondoliere, 1838, p. 212: Vi sono anche i discendenti collaterali, cioè quelli che sono al disotto di quelli del *de cuius* **1905** Alfredo Panzini (DELI<sup>2</sup>, che aggiunge: «il DEI data la loc. al XIX sec., senza indicare la sua fonte») **1942** In «Giurisprudenza italiana e la legge», XCII (1942), p. 19: il debito del *de cuius* **2015** *Prescrizione e decadenza*, a cura di Luigi Viola, Padova, CEDAM, 2015, ed. digitale: cioè dalla morte del *de cuius*.

= Loc. lat. mod. tratta dalla loc. del diritto romano *de cuius hereditate* (o *successione*) *agitur* 'della cui eredità (o successione) si tratta' (DELI<sup>2</sup>) e registrata in testi lat. di argomento giuridico dalla seconda metà del sec. XVI (*Tractatus illustrium [...] Iurisconsultorum*, Venezia 1584).

**(R) (S) de facto** loc. avv. Dir. Di fatto, concretamente, spec. contrapposto a *de iure* per indicare una situazione non ancora riconosciuta giuridicamente.

**1607** Giulio Roffo, *Risposta [...] sopra le controversie [sic] trà 'l sommo pontefice, e la republica di Venetia*, Roma, Facciotto, 1607, p. 101: perché provan solamente de facto **1673** GRADIT (senza fonte) **1724** Gottfried Philip von Spannagel, *Notizia della vera libertà fiorentina*, trad. it. anonima, parte I, Milano, Melzi, 1724, p. non num.: a' diritti dell'Impero né de jure né de facto **1814** Ascensio Riccieri, *Memorie storiche del comune di Marsciano fino a tutto il secolo XVI*, Bologna, Forni, 1814, p. 449: da applicarsi in el ceppo del comune et torsi de facto **1901** In «La Civiltà cattolica», LII (1901), p. 136 (GRL, da cui non si ricava il vol. né il fasc.): ambedue i partiti, de jure e de facto **2013** Natalino Ronzitti, *Introduzione al diritto internazionale*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 45: oggetto di mero riconoscimento de facto.

= Loc. lat. mod., propr. 'secondo il fatto, di fatto', presente in testi lat. di argomento storico e giuridico dalla seconda metà del XVI sec. (*Tractatus illustrium [...] Jurisconsultorum*, Venezia 1584); loc. «nel lessico giuridico opposta a de iure 'di diritto'» (EVLI).

**(R) (S) defensor vinculi** loc. sost. m. inv. Dir. canon. Organo della giurisdizione ecclesiastica che si occupa della difesa del vincolo nelle cause matrimoniali.

**1895** In «Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie», IX (1895), p. 266: di un anomino sul *Defensor vinculi*, nelle cause matrimoniali **1927** In «Giurisprudenza italiana e la Legge: rivista universale di giurisprudenza e dottrina», febbraio 1927, p. 11: Non ha infatti fondamento l'assunto della sentenza che la discussione su questo tema sarebbe ormai preclusa dall'irresponsabilità del decreto di nomina del *defensor vinculi* **1999** GRADIT (senza

data) **2000** In «La nuova giurisprudenza civile commentata», XVI (2000), 1, p. 71: In questa fase, connotata da caratteri giudiziari, è obbligatorio l'intervento del *defensor vinculi*.

= Loc. lat. mod., propr. 'difensore del vincolo', registrata in opere lat. di argomento storico e di diritto canonico dalla prima metà del XVIII sec. (*Thesaurus resolutionum*, Roma 1739).

**(E) (e) de iure (de jure)** loc. avv. e agg. inv. Dir. Secondo l'ordinamento giuridico, specialmente contrapposto a de facto.

**av. 1330** Ugo Panziera (GDLI e DELI<sup>2</sup>) **1820** R. J. Pothier, *Trattato delle obbligazioni secondo le regole*, Napoli, Raffaello, 1820, p. 95: La principale specie delle presunzioni *juris* e de jure **1917** In «Il diritto commerciale», XIV (1917), p. 388: Qui abbiamo una lacuna de iure **1999** GRADIT (senza data) **2013** Natalino Ronzitti, *Introduzione al diritto internazionale*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 45: successivamente procedette al riconoscimento de iure.

= Loc. lat. mod., propr. 'secondo il diritto', particolarmente usata in opere storiche e giuridiche lat., specie di diritto canonico, dalla seconda metà del XVI sec. (*De jure et qualitate rerum divinarum*, Lavingae 1579) e in opere ingl. dello stesso argomento a partire dalla prima metà del sec. successivo (OED); loc. «nel lessico giuridico opposta a de facto, 'di fatto'» (EVLI).

**(R) (S) de iure condendo** loc. avv. Dir. Espressione che indica un'aspirazione di riforma della legge vigente.

**1850** Renè Cubain, *Dei diritti che appartengono alla donna*, trad. it. anonima, Napoli, Tip. Carluccio, 1850 p. 364: la limitazione che l'autore vorrebbe fare a questa regola benchè lodevole de iure condendo **1932** In «Rivista di diritto ae-

ronautico», I (1932), p. 86 (GRL, senza indicazione del fasc.): Anche il Coviello che propugna *de iure condendo* **1999** GRADIT (senza data) **2014** Gianluca Selicato, *Il nuovo accertamento sintetico dei redditi*, Bari, Cacucci, 2014, p. 155: *De iure condendo*: l'introduzione di un meccanismo di adeguamento.

= Loc. lat. mod., propr. 'circa il diritto costituendo', attestata in opere lat. di argomento giuridico e storico dalla fine del XVI sec. (*Seduardus sive de vera jurisprudentia*, Anversa 1590).

**(R) (S) de iure condito** loc. avv. Dir. Espressione che indica lo stato delle norme vigenti in una determinata questione o materia.

**1850** René Cubain, *Dei dritti che appartengono alla donna*, trad. it. anonima, Napoli, Tip. Carluccio, 1850, p. 364: pare che possa prevalere *de iure condito* **1937** In «Il Foro italiano», LXII (1937), p. 469: Un punto *de iure condito* mi pare fuor di dubbio **1999** GRADIT (senza data) **2014** Francesco D'Alessandro, *Regolatori del mercato, enforcement e sistema penale*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 101: è adesso opportuno esaminare, *de iure condito*, la disciplina attualmente vigente in Italia.

= Loc. lat. mod., propr. 'circa il diritto costituito', registrata in testi storici lat. dalla fine del XVI sec. e giuridici lat. dal XVII sec. (*De praesumptionibus coniecturis* Ginevra, 1686).

**(R) (S) de plano** loc. avv. Dir. In modo consensuale, senza formalità.

**1612** *Tariffè de la patria del Friuli*, Udine, Lorio, 1612, p. 7: Per lo costituito di ciascuno *de plano*, ovvero à tortura lira una **1726** In «Giornale de' letterati d'Italia», XXXVII (1726), p. 345: fa vedere che le cause privilegiate solamente potea-

no spedirsi *de plano* **1839** Giacinto Mosca, *Commentario delle leggi ne' giudizi civili e commerciali*, Napoli, Mosca, tomo I, p. 313: Il giudicar sommariamente e senza forme solenni diceasi giudicar *de plano* **1958** Aldo Checchini, *Storia del processo*, Padova, CEDAM, 1958, p. 153: poteva svolgersi, oltre che *pro tribunali*, anche *de plano* **1999** GRADIT (senza data) **2015** *Sovraffollamento carcerario*, a cura di Francesco Caprioli e Laura Scomparin, Torino, Giappichelli, 2015, p. 169: Il nuovo assetto del procedimento di sorveglianza: la bipartizione tra modello garantito e procedimento *de plano*.

= Accezione lat. mod. del classico *de plano* 'facilmente', presente in opere lat. di argomento giuridico dalla fine del XVI sec. (*Sintagma iuris universi*, Venezia, 1579).

**(R) (S) dominus negotii** loc. sost. m. inv. Dir. Il soggetto la cui volontà è determinante per la conclusione di un negozio giuridico unilaterale.

**1854** Georg Friedrich Puchta, *Corso delle istituzioni*, trad. it. di A. Turchiarulo, vol. II, Napoli, Diogene, 1854, p. 240: si origina una *obligatio* quasi *ex contractu* fra il *dominus negotii*, ed il *negotiator gestor* **1931** Bartolomeo Dusi, *Istituzioni di diritto civile*, Torino, Giappichelli, 1931, p. 26: Chi assume l'affare altrui dicesi *negotiorum gestor*, colui, il cui affare viene gerito, *dominus negotii* **1999** GRADIT (senza data) **2014** Antonio Testa, *La rappresentanza negli atti notarili*, Torino, UTET, 2014, ed. digitale: fosse confermato da un comportamento del *dominus negotii*.

= Loc. sost. mod., propr. 'padrone del negozio (affare)', attestata in testi lat. storici dalla fine del XVI sec. e lat. giuridici dalla metà del XVII sec. (*Observata Theoretico practica*, Elfurt 1668).

**(e) (R) (S) effestucatio** sost. m. inv. Stor. dir. Nel diritto franco, cessione di un diritto di proprietà, attuata gettando simbolicamente a terra un bastoncino che doveva essere raccolto dal compratore.

**1844** Friedrich Carl von Savigny, *Storia del diritto romano nel medio evo*, trad. it. anonima, vol. I, pt. II, Firenze, Batelli e Co., 1844, p. 152: l'azione di gittare e riprendere una bacchetta come simbolo della tradizione, d'onde è venuto il vocabolo *effestucatio* **1947** Armando Saporì, *Studi di storia economica medievale*, Firenze, Sansoni, 1947, p. 294: poteva da lui essere sciolto con la *effestucatio* **1999** GRADIT (senza data) **2006** In «Medioevo latino», XXVII (2006), p. 1448: *effestucatio* (rinuncia al diritto di proprietà).

= Voce lat. mediev. (DC) deriv. del classico *festuca* 'stelo, bastoncino', presente in opere lat. di argomento giuridico dalla seconda metà del XVII sec. (*Legum abrogatorum et inusitatatarum*, Bruxelles 1677).

**(e) (R) (S) erga omnes** loc. avv. Dir. Verso tutti, nei confronti di tutti.

**1889** In «Giurisprudenza italiana», XLI (1889), p. 741: legalmente inesistente fin dall'origine *erga omnes* **1933** In «Il foro italiano», LVII (1933), p. 754: far fede delle operazioni ivi annotate, *erga omnes* **1961** In «Lo Stato», 28 febbraio 1961 (DELI<sup>2</sup>) **1999** GRADIT (senza data) **2014** *Le relazioni industriali*, a cura di Adalberto Perulli e Luigi Fiorillo, Torino, Giappichelli, 2014, p. 107: efficacia *erga omnes* dei contratti aziendali.

= Loc. lat. mod., propriamente 'verso tutti', registrata in testi lat. storici dalla seconda metà del XVI sec. e in testi ingl. di argomento giuridico dalla prima metà del XX sec. (OED). Secondo *DizEnclt* «la loc. "è stata usata per indicare la legge 14 luglio 1959, n. 741, con la quale, in via transitoria,

è stato delegato al governo il potere di emanare norme giuridiche, aventi forza di legge, per assicurare agli appartenenti a una categoria minimi inderogabili di trattamento economico e normativo"» (DELI<sup>2</sup>).

**(e) (R) (S) exceptio** sost. f. inv. Stor. dir. Nel diritto romano, clausola del processo privato con cui il magistrato permetteva di accertare circostanze che, se vere, comportavano l'assoluzione dell'imputato.

**1943–1944** In «Studia et documenta», IX o X (1943 o 1944), p. 139 (GRL, da cui non si ricava l'annata precisa): tale apparenza di *exceptio* dev'essere sicuramente posteriore **1999** GRADIT (senza data) **2014** *Commentario del Codice civile*, a cura di Giovanni Bonilini, Torino, UTET, 2014, ed. digitale: Per lo stesso motivo, il donante poteva avvalersi di un'apposita *exceptio*.

= Accezione lat. mod del classico *exceptio*, propr. 'eccezione' (ThesLL), registrata in opere lat. di carattere storico e giuridico dalla seconda metà del XVI sec. (*Digestum vetus*, Firenze 1579).

**(e) (R) exequatur** (sporadicamente *exaequatur*) sost. m. inv. Dir. canon., Dir. Concessione con cui uno stato permetteva l'esecutività di atti ecclesiastici sul proprio territorio; donde anche riconoscimento e autorizzazione a svolgere le proprie funzioni concessi da uno stato a un'autorità straniera.

**1586** Girolamo Catena, *Vita del Gloriosissimo Papa Pio Quinto*, Roma-Mantova, Osanna, 1586, p. 86: disputar sopra la generalità dell'Exequatur **1607** Paolo Comitolo, *Confutatione del libro dei sette teologi*, Bologna, Bellagamba, 1607, p. 17: Aggiungono l'exequatur regio costumato in Napoli **1730** Francesco



Mastelloni, *Dimostrazione del dritto*, Napoli, 1730, p. 201: Per quel che si attiene al primo, se col corso lungo degli anni possa l'Exequatur presumerli **1748** GRADIT (senza fonte) **1770** Pietro Giannone (GDLI) **1824** Regno delle Due Sicilie, *Collezione delle leggi*, Napoli, Stamperia Reale, 1824, p. 540: Il segretario consegnerà i regj exequatur alle parti interessate **1908** In «Rivista di diritto pubblico», VIII (1908), p. 269: mantiene ai fini dell'*exequatur* il suo sindacato sulle sentenze rese all'estero **1968a** In «Rivista di diritto processuale», XXIII (1968), p. 87: il diritto francese consente un certo numero di mezzi contro l'ordinanza di *exequatur* **1968b** In «Rivista di diritto processuale», XXIII (1968), p. 479: il lodo dei consulenti abbisogna, per proiettare la sua efficacia nell'ordinamento, dell'*exaequatur* del magistrato **2014** Aldo Rondina, *L'ultimo interdetto*, Adria, Apogeo, 2014, p. 193: Regio *Exequatur* per la nomina di Amm. Apostolico di Adria.

= Loc. lat. mod., propr. 'esegua' (3a pers. sing. del congiuntivo pres. del classico *exēqui* 'eseguire'), registrata in opere lat. e it. di carattere giuridico e storico almeno dalla seconda metà del XVI sec. (*In secundam Digesti partem*, 1586) e in opere ingl. dello stesso argomento dalla fine del XVIII sec. (OED); trattasi di «misure cautelative verso la Chiesa adottate spesso dagli stati dal basso Medioevo in poi, per sottoporre al controllo statale atti pontifici, specie conferimenti di benefici e scomuniche» (EI). La variante *exaequatur*, sporadicamente attestata, piuttosto che essere tratta direttamente dal verbo lat. *exaequare* 'livellare, adeguare' potrebbe derivare da influsso paretimologico della loc. lat. *ex aequo* 'alla pari' (per via dell'equiparazione giuridica degli atti tra i due stati).

**(e) (R) (S) ex lege** loc. avv. Dir. Secondo quanto è stabilito dalla legge.

**1832** Pietro Tiziani, *Lezioni sulle azioni*, vol. I, Ferrara, Bresciani, 1832, p. 73: Per l'esercizio dell'azione *ex lege* si ricercano due estremi **1937** In «Rivista di diritto pubblico», XXIX (1937), 1, p. 193: l'interpellanza dei successibili *ex lege* nelle successioni a favore degli istituti ecclesiastici ed enti di culto **1999** GRADIT (senza data) **2014** *Diritto e processo del lavoro*, a cura di Giuseppe Santoro Passarelli, Torino, UTET, 2014, ed. digitale: se il contenuto del diritto non esiste *ex lege*, allora non sussiste nemmeno il diritto che, per sua natura, si compone di un contenuto.

= Loc. lat. class (LTL), registrata in opere storiche lat. dalla seconda metà del XVI sec. e giuridiche lat. dalla prima metà del sec. successivo (*In secundam codicis partem commentaria*, Ticino 1601).

**(e) (R) (S) ex tunc** loc. agg. inv. Dir. Dell'efficacia di una legge, di un regolamento e sim., che opera sin dall'origine.

**1760** Nicolò Proto–Giuseppe Petra, *Per lo signor duca d'Albaneto*, Napoli, Vecchiarelli, 1760, p. 89: e li detti beni, e ragioni come sopra rinunciati, e donati, *ex tunc* vadano, e cedano a beneficio di detto signor D. Giuseppe **1839** Anton Haimberger–Raffaele Mercurio, *Il diritto romano privato e puro*, Venezia, Bazzarini, 1839, p. 127: suolsi allora chiamare una *revocatio ex tunc* **1902** Ulisse Manara, *Delle società e delle associazioni*, Torino, Unione tipografico–editrice torinese, 1902, p. 151: Nel primo caso lo scioglimento avrà effetto *ex tunc* **1999** GRADIT (senza data) **2014** Nunzio Santi Di Paola, *Il decreto ingiuntivo*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014, p. 462: il relativo vizio può essere sanato, con efficacia

*ex tunc*, con la rinnovazione della notificazione.

= Accezione lat. mod. del lat. classico *ex tunc*, propr. ‘da allora’ (LTL), presente in opere storiche e giuridiche lat. dalla fine del XVI sec. (*Praxis civilis*, Colonia 1591).

**(R) (S) fictio iuris** loc. sost. f. inv. Dir. Applicazione di una norma giuridica a una fattispecie differente da quella per cui era stata posta, fingendo che si siano verificati i presupposti di fatto di questa.

**1851** Luigi Taparelli, *Saggio teoretico di dritto naturale*, Livorno, Mansi, 1851, p. 131: una finzione di diritto (*fictio iuris*) ed io non amo fondar sopra una finzione **1914** In «Il diritto finanziario», IV (1914), p. 36 (GRL, senza indicazione del fasc.): I nascituri sono una *fictio iuris* che bisogna rispettare e accettare **1999** GRADIT (senza data) **2014** Federico Basilica-Fiorenza Barazzoni, *Diritto amministrativo*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014, p. 325: Il nostro sistema giuridico conosce ipotesi in cui attraverso una *fictio iuris* si attribuisce al comportamento inerte valore negativo.

= Loc. lat. mod., propr. ‘finzione del diritto’, attestata in opere lat. di argomento storico e giuridico dalla fine del XVI sec. (*De via et ratione artificiosa iuris universi*, Venezia 1591).

**(R) (S) fumus boni iuris** loc. sost. m. inv. Dir. Probabile buon fondamento giuridico di una pretesa.

**1874** In «La Legge», XIV (1874), 1, p. 205: non sia certamente e pienamente giustificato il danno del denunciante, sempreché esista un principio di prova, un *fumus boni iuris* **1921** In «Giurisprudenza italiana», LXXIII (1921), p. 51 (GRL, senza indicazione del fasc.): di

questa esistenza occorre il *fumus boni iuris* perché il sequestro possa essere concesso **1999** GRADIT (senza data) **2015** 700 c.p.c. *Strategie processuali*, a cura di Elena Brandolini, Padova, CEDAM, 2015, ed. digitale: La definizione classica di *fumus boni iuris* è “ragionevole apparenza del diritto”.

= Loc. lat. mod., propr. ‘fumo di buon diritto’, presente in opere giuridiche lat. dalla seconda metà del XVI sec. (*De restitutione in integrum tractatus*, Venezia 1584).

## giudice a latere → a latere, § 2

**(R) habeas corpus** loc. sost. m. inv. Dir. Nei paesi anglosassoni (spec. in Gran Bretagna, dove fu introdotto già nel sec. XII, poi richiamato in vigore a partire dal sec. XVII), diritto dell’arrestato di comparire davanti al giudice o alla corte per stabilire la causa e la legittimità del suo arresto.

**1684** Gregorio Leti, *Il teatro britannico ovvero Istoria della Grande Bretagna*, Amsterdam, Wolfgang, 1684, p. 279: Questo tribunale è sempre aperto, e può in tempo di vacanze dare un Habeas Corpus, ad una persona ch’è stata ingiustamente imprigionata **1760** In «Gazzetta di Parma» (1760), p. 96 (GRL, senza indicazione del fasc.): aveva ricusato d’ubbidire ad un ordine di habeas corpus **1815** In «Gazzetta di Firenze», 26 agosto 1815, p. 1: l’applicazione della legge *Habeas corpus* **1892** GRADIT (senza fonte) **1950** Benedetto Croce (GDLI) **1967** In «Rivista di diritto processuale», XXII (1967), p. 91 (GRL, senza indicazione del fasc.): processo di graduale generalizzazione del *writ of habeas corpus* **2014** Luca Cremonesi, *Indagini e garanzie*, Roma, Laurus Robuffo, 2014, ed. digitale: Nel caso di violazioni costitu-

zionali, si poteva operare con lo strumento dell'*habeas corpus*.

= Loc. lat. mod., propr. 'abbi il (tuo) corpo', registrata in opere ingl. di argomento giuridico dalla seconda metà del XV sec. (1465: OED); è, «nel diritto anglosassone, il principio che tutela l'inviolabilità personale [...]: loc. lat. *habeas corpus* 'che tu abbia il corpo', formata dalla II persona singolare del congiuntivo presente di *habere* 'avere' e *corpus -oris* 'corpo'» (EVLI); «il rescritto (*writ*) di *habeas corpus*, che costituisce la maggior garanzia della libertà personale nel diritto ingl., trae il suo nome dalle parole con cui s'inizia: *Habeas corpus ad subiiciendum* e consiste in un atto rilasciato dalla giurisdizione competente con cui s'ingiunge a chi detiene un prigioniero di dichiarare in qual giorno e per quale causa essi sia stato arrestato» (EI).

**(E) imprimatur** sost. m. inv. Dir. canon. Formula con cui si autorizza la stampa di un testo sottoposto al preventivo esame del censore ecclesiastico (e anche l'approvazione stessa espressa con tale formula).

**1770** Pietro Giannone (GDLI) **1869** GRADIT (senza fonte) **1877** In «Nuova antologia di scienze, lettere ed arti», XXXIV (1877), p. 18: Prima fra tutte è quella di aver posto l'*imprimatur* di Roma senza alcun ordine **1906** In «La Civiltà Cattolica», LVII (1906), p. 86: L'opuscolo, manifestamente destinato alla propaganda, è stato pubblicato a Firenze, senza l'*imprimatur* dell'autorità ecclesiastica **2011** Saverio Ricci, *Davanti al Santo Uffizio, filosofi sotto processo*, Viterbo, Sette Città, 2011, ed. digitale: In altri termini, contesta che una richiesta di *imprimatur* debitamente inoltrata si trasformi in un nuovo processo per eresia.

= Loc. lat. mod., propr. 'si stampi' (3a pers. sing. del congiuntivo pres. del classico

*imprimere* 'imprimere'), presente in opere lat. di argomento storico e giuridico almeno dalla seconda metà del XVI sec. e in opere ingl. di argomento storico a partire dalla metà del XVII sec. (OED); «formula introdotta nella censura ecclesiastica» (DELI<sup>2</sup>).

**(R) (S) in perpetuum** loc. agg. inv. Dir. Di atto giuridico, che ha validità perpetua.

**ca. 1771** Michele Maria Matera, *Dimostrazione delle ragioni*, s.d.e [probabilmente 1771: cfr. SBN], p. 76: Volendo poi particolarmente considerare le figlie femine da quelli in perpetuum **1945–1948** In «Studia et documenta historiae et iuris», XI–XIV (1945–1948), p. 108 (GRL, da cui non si ricava l'annata precisa): *in perpetuum* significa "finché si compie la prestazione a cui il rapporto giuridico è subordinato" **1999** GRADIT (senza data) **2011** Cesare Ruperto, *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina*, vol. III, *La proprietà* Milano, Giuffrè, 2011, p. 29: Enfiteusi e la locazione *ad longum tempus* o *in perpetuum*.

**2. loc. avv. Dir. Per sempre.**

**1625** Ottavio Panciroli, *Tesori nascosti dell'Alma città*, Roma, Zannetti, 1625, p. 436: acciocché da essi fosse in perpetuum offiziata **1825** Nicola Armellini, *Dizionario di giurisprudenza*, vol. IV, Napoli, Filomatica, 1825, p. 8: rispetto poi al *jus* di eleggere la persona, che abbia da tenere detto legato pio, sia *in perpetuum* detto *jus* **1999** GRADIT (senza data).

= Loc. lat. mod., propr. 'per sempre', registrata in opere lat. storiche dalla seconda metà del XVI sec., e giuridiche dalla prima metà del sec. successivo (*Disceptationum forensium iudiciorum*, Colonia 1626), nonché in opere ingl. dalla metà del XVII sec. (OED).

**(R) (S) in quovis** loc. sost. m. inv., loc. agg. m. inv. (GRADIT: loc. avv.) Dir. Clausola di contratto d'assicurazione marittima in cui sono specificati i limiti di tempo ma non il nome della nave.

**1761** In *Raccolta di composizioni diverse*, Napoli, Mosca, 1761, p. 365: non dee mutarsi in quovis come da costoro si sogna **1841** Francesco Foramiti, *Enciclopedia legale ovvero lessico ragionato*, vol. I, Venezia, Antonelli, 1841, p. 185: nel qual caso, simile sicurtà suole chiamarsi comunemente *in quovis* **1935** Francesco Rocco–Niccolò Rocco, *L'assicurazione marittima*, Napoli, Tip. Jovene, 1935, p. 217: La clausola di assicurazione *in quovis* concerne un elemento essenziale del contratto **1999** GRADIT (senza data) **2009** Simone Forni, *Assicurazioni e impresa*, Torino, Giuffrè, 2009, p. 400: La c.d. assicurazione *in quovis*.

= Loc. lat. mod., propr. 'in quel che vuoi', presente in opere storiche lat. dalla seconda metà del XVI sec. e in opere giuridiche lat. dal sec. successivo (*Ius Canonicum in V libros*, Francoforte 1674).

**(E) inter vivos** loc. avv., Dir. disus. Di negozio giuridico, concluso tra persone viventi e produttore il suo effetto mentre i soggetti interessati sono ancora in vita.

**XIV sec.** Filippo da Siena (GDLI) **1710** Carlo Emmanuel Madruzzo, *Statuto e riforma delle tasse*, Trento, Parone, 1710, p. 8: E quando simil donazione *inter vivos* venisse fatta ad estranei, che non succederebbero *ab intestato*, il Notaro possi avere dupplicata mercede **1821** Lorenzo Cantini, *Tesoro del foro toscano*, tomo I, Firenze, Stamperia del Giglio, 1821, p. 71: La Donazione *inter vivos* di Beni Stabili non designati è nulla

**1976** Olis Robleda, *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1976, p. 135: devono essere nello stesso senso le manomissioni *inter vivos* **1999** GRADIT (senza data) **2013** Gisella Bassanelli Sommariva, *Introduzione agli studi giuridici*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2013, p. 219: La successione a titolo particolare *inter vivos* si verifica a seguito di numerosi e diversi atti negoziali.

= Loc. lat. mod., propr. 'tra vivi', attestata in testi lat. giuridici dalla fine del XVI sec. (*Disputatio iuridica inauguralis*, Utrecht 1716). In opere ingl. di ambito giuridico è attestata dalla prima metà del XIX sec. (OED).

**(R) (S) intuitu personae** loc. avv. Dir. In considerazione della persona, espressione usata per indicare un rapporto giuridico stabilito in relazione alle caratteristiche personali di uno dei contraenti.

**1847** Alexandre Duranton, *Corso di diritto civile secondo il codice francese*, trad. it. anonima, vol. X, Torino, Pomba, 1847, p. 228: giacché in questi casi la transazione si appalesa fatta *intuitu personae* **1934** In «Rivista di diritto civile», XXVII (1934), p. 540: escluse le obbligazioni *intuitu personae* **1999** GRADIT (senza data) **2014** Antonio Testa, *La rappresentanza negli atti notarili*, Torino, UTET, 2014, cap. 6: Il dubbio dell'inesistenza di un *intuitu personae* nel caso delle cosiddette "procure in bianco".

= Loc. lat. mod. 'in considerazione della persona', registrata in opere lat. storiche e giuridiche dalla fine del XVI sec. (*Decretales D. Gregorii Papae IX*, Venezia 1595).

**(R) in utroque iure** loc. avv. Dir. Formula usata in passato per conferire la laurea in diritto civile e canonico.



**1508** Giacomo Filippo Foresti, *Supplemento de le Chroniche vulgare*, trad. it. «per miser Fra(n)cesco C. Fiorentino», Venezia, Rusconi, 1508, c. 182r: fiori in questi tempi: & fu in utroque iure doctore prestantissimo

**1824** Paolo Sperone, *Morale teorico-pratica*, Foligno, Tomassini, 1824, p. 260: Quali sono le pene degli usuraj o R. Se sono usuraj notorii sono 1. l'infamia in utroque iure [...]

**1890** Giuseppe Giusti (GDLI) **1936** Benvenuto Donati, *Nuovi studi sulla filosofia civile*, Firenze, Le Monnier, 1936, p. 28: Della seconda O. in utroque iure, di cui l'autografo è disperso, non si deve fare alcun conto

**1999** GRADIT (senza data) **2015** Antonella Pampalone, *Cerimonie di laurea nella Roma barocca*, Roma, Gangemi, 2015, p. 9: si identifica il giovane Altemps, laureando in utroque iure.

= Loc. lat. mod., propr. 'nell'uno e nell'altro diritto', presente in opere storiche e giuridiche, it. e lat., almeno dal XVI sec. (*Tractatus universi iuris*, Venezia 1584).

**(S) ipso facto** loc. avv. Dir. Automaticamente (loc. agg. inv., automatico).

**1330** *Capitoli degli Ordini dello Spedale e Chiese di Santa Maria Nuova e di San Gilio di Firenze del 1330*, in Isidoro Del Lungo, *Il R. Arcispedale di S. Maria Nuova*, Firenze, Arte della Stampa, 1888, p. 60 (TLIO): E quando il detto Spedalingo e Rettore non volesse prestare il detto giuramento, e fare come detto è [...], sia et intendasi lo Spedalingo Rettore essere sospeso ipso facto da ogni officio e ministrazione del detto Spedalingato e Rettoria per uno anno proximo

**av.** **1342** Domenico Cavalca (DELI<sup>2</sup>, GDLI)

**1508** Giovanni Filippo Foresti, *Supplemento de le Chroniche vulgare*, Venezia, 1508, p. 137: rimando indrieto ipso facto una lettera della morte del Petronio

**1603** Ernesto Rodrigues, *Nuova somma de' casi di coscienza*, trad. it. anonima, Venezia, 1603, p. 268: non s'intende ipso facto,

ma della scomunica **1731** Malachie d'Inguibert, *La teologia del chiostro*, trad. it. anonima, vol. II, Roma, De' Rossi, 1731,

p. 261: contenute ipso facto nelle proibizioni **1826** Cesare Guglielmo de La Luzerne, *Istruzioni sopra il rituale romano*,

trad. it. anonima, Venezia, Curti, 1826, p. 7: una tal frode sia veramente fulminata dalla pena di sospensione ipso facto

**1846** Domenico Cavalca (GDLI) **1976** Saul Karsz, *Teoria e politica*, trad. it. di Alberto Cairoli, Bari, Dedalo libri, 1976, p. 33:

Una rivoluzione nel teorico non può essere realizzata ipso facto

**2014** Francesco Cecconi-Gaia Cipriani, *La responsabilità civile medica dopo la legge Baldruzzi*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 53:

in presenza di intervento di facile esecuzione, la non riuscita dello stesso poneva a carico del medico una pre-sunzione ipso facto di imperizia.

= Loc. lat. non classica (TLL, OLD), la cui nascita in virtù delle attestazz. it. dei primi decenni del Trecento appare da collocare in età mediev. (verosimilmente bassa, non essendo registrata in DC o Niermeyer), propr. 'nello stesso fatto' (quindi 'immediatamente': EVLI, VLI) o (con sfumatura causale) 'per il fatto stesso' (VLI). In opere lat. storiche e giuridiche a stampa è attestabile dal Cinquecento (GRL), mentre in ingl. e fr. è attestata rispettivamente dal 1548 (OED) e dal 1688 (TLF). Gli adattamenti *issofatto* ed *essofatto* sono attestati precocemente (*issofatto* av. 1348: DELI<sup>2</sup>; *essofatto* XIV sec.: DEI, TLIO).

**(E) (R) ipso iure** loc. avv. Dir. In virtù di una norma di legge, per disposizione derivante immediatamente dalla legge, senza necessità di un atto o provvedimento applicativo.

**1321** *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, a cura di Francesco Bonai-

ni, vol. III, Firenze, Vieusseux, 1857, p. 217 (TLIO): Et qualunqua dei dicti misuratori ricevesse alcuno officio lo quale a lui sia licito quello rinonsare, sia et essere si intenda dello officio dei misuratori casso et remoto *ipso iure*, quando quello cotale officio avesse iurato et ricevuto **1591** *Gli statuti della università de' tessitori di seta, d'oro, et d'argento, della città di Milano*, Milano, Ferioli, 1591, p. 6: li qual Sindici [...] siano tenuti, & obligati elleggere lo Abate & sugli novi altrimenti cascano & ipso iure & fatto, s'intendendo esser cascati in pena de Ducati xxv **1607** Bernardo Giusti, *Difesa della libertà ecclesiastica*, Ferrara, Baldini, 1607, p. 35: contra quelli che hanno leso la dignità ecclesiastica, ancorché siano scomunicati ipso iure **1723** Giuseppe Maria Lorenzo Casaregi (GDLI) **1810** *Repertorio universale della legislazione pel Regno d'Italia*, a spese di Giovanni Andrea Foglierini, Venezia, Stamp. Parolari, 1810, p. 161: Revoca non può mai aver luogo ipso iure **1928** In «Giurisprudenza italiana», LXXX (1928), p. 22 (GRL, senza indicazione del fasc.): Quest'azione *ipso iure* è fondata, giacché la proprietà della cosa davvero non è trasferita **1999** GRADIT (senza data) **2015** *Prescrizione e decadenza*, a cura di Luigi Viola, Padova, CEDAM, ed. digitale: non operando la prescrizione *ipso iure*.

= Loc. lat. non classica (TLL, OLD), la cui nascita in virtù delle attestazz. it. dei primi decenni del Trecento (quella del 1321 riportata sopra e numerose altre in TLIO) appare da collocare in età mediev. (verosimilmente bassa, non essendo registrata in DC o Niermeyer), 'per il diritto stesso' (VLI), 'con la stessa forza della legge' (DELI<sup>2</sup>). In opere lat. storiche e giuridiche a stampa è attestabile almeno dal Cinquecento (GRL). L'adattamento *issoiure* è attestato av. 1565 (DELI<sup>2</sup>).

**(e) (R) ius (jus)** sost. m. inv. Dir. Diritto soggettivo; norma, ordinamento giuridico.

**1607** Fernando de la Bastida, *Antidoto alle velenose considerazioni di Fra Paolo di Venetia*, trad. it. anonima, Roma, Zannetti, 1607, p. 130: Gli Ecclesiastici non sono esenti dalla giurisdizione de' Giudici secolari, per *Ius* Divino nelle cause temporali **av. 1687** Geminiano Montanari (GDLI) **1745** Nicolò Ghezzi, *Saggio de' supplementi teologici, morali e critici*, Lucca-Venezia, Storti, 1745, p. 29: dimostra con tutta evidenza non bastare qualunque maggiore o minore probabilità di avere io Morale facoltà di fare una tale Opera, se questa facoltà, o questo ius non è certo, ed indubitabile **1866** Teodoro Marezoll, *Trattato delle istituzioni del dritto romano*, trad. it. anonima, Napoli, Perrotti, 1866, p. 27: L'idea del ius naturale, che talvolta i romani nominano ancora ius gentium, come parte integrante del loro dritto positivo, è grandemente dubbia **1976** Guglielmo Nocera, *Reddere ius*, Roma, Bulzoni, 1976, p. 11, oltre che nel titolo: significati di *ius* **1999** GRADIT (senza data) **2011** Giovanni Turelli, *Audi Iuppiter*, Milano, Giuffrè, p. 1: Nel XVI secolo, lo *ius* fetiale era considerato «paradigma del diritto di guerra e delle relazioni esterne romane».

= Accezione lat. mod. del lat. classico *ius*, 'legge, comando, diritto' (ThesLL), registrata nell'accezione moderna in opere lat. e ingl. di argomento giuridico e storico dalla seconda metà del XVI sec. (*In secundam Digesti Vert. Partem commentaria*, Venezia 1586). Il sost. risulta «ricorrente soprattutto in locc. nominali» (EVLI).

**(R) (S) ius civile** loc. sost. m. inv. Dir. rom. Diritto che regola i rapporti

tra i cittadini, spec. con riferimento ai cittadini romani.

**1771** Giuseppe Pelli et alii, *Elogj degli uomini illustri toscani*, tomo I, Lucca, s.e., 1771, p. 71: per troppa passione presa per lo Ius Civile ch'ei professava  
**1804** Pier Nolasco Cianfogni–Domenico Moreni, *Memorie storiche dell'Ambrosiana*, Firenze, Giardetti, 1804, p. 116: l'attendere allo studio dell'ius civile  
**1938** Pietro de Francisci, *Storia del diritto romano*, Torino, Giuffrè, 1938, p. 201: A questo complesso di istituti che si sviluppano sotto l'azione della giurisprudenza si applica dai Romani il termine *ius civile*  
**1999** GRADIT (senza data)  
**2014** Anna Bellodi Ansaloni, *Linee essenziali di storia della scienza giuridica*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014, p. 59: figure giuridiche dapprima sconosciute allo *ius civile* ottengono riconoscimento.

= Loc. lat. mod., propr. 'diritto civile', presente in opere lat. di argomento giuridico dalla seconda metà del XVI sec. (*Observationes in ius civile libri IX*, Lione 1589).

**(R) (S) ius commune** loc. sost. m. inv. Dir. rom. Nell'interpretazione della giurisprudenza dei paesi dell'Europa occidentale tra il XII e il XVIII sec., l'insieme del diritto romano giustiniano e del diritto canonico.

**1607** Fernando de la Bastida, *Antidoto alle velenose considerazioni di Fra Paolo di Venetia*, trad. it. anonima, Roma, Zannetti, 1607, p. 158: ad ogni giorno vediamo mille cose, nelle quali il Papa dispensa nel Ius commune  
**1730** Giovanni Panara, *Alla Sacra Congregazione particolare deputata da Nostro Signore*, Roma, Mainardi, 1730, p. 2: oltre alla ragione del Ius commune  
**1884** François Laurent, *Principii di diritto civile*, trad. it. anonima, vol. XIV, Milano, Vallardi, 1884, p. 660: sic-

ché divenne *ius commune* quello, che dapprima era *ius singulare*  
**1956** Silverio Leicht, *Storia del diritto italiano*, Torino, Giuffrè, 1956, p. 152: si sia inteso nei varii tempi per *ius commune*  
**1999** GRADIT (senza data)  
**2014** Francesco Caringella, *Corso di diritto amministrativo*, Torino, Giuffrè, 2014, p. 199: A seguito della dissoluzione dell'impero romano le fonti dell'ordinamento giuridico erano lo *ius commune*.

= Loc. lat. mod., propr. 'diritto comune', registrata in opere giuridiche lat. dalla fine del XVI sec. (*Consiliorum sive responsorum*, Novara 1578).

**(R) (S) ius connubii** loc. sost. m. inv. Dir. rom. Istituto che consisteva nella capacità di contrarre matrimonio valido agli effetti civili.

**av. 1750** Ludovico Antonio Muratori, *Dissertazione sopra le antichità*, vol. I, Roma, Stamperia Nicolj, 1790, p. 174: i Servi non aveano quel che diceasi Ius Connubii  
**1869** Nicola De Crescenzo, *Sistema del diritto civile romano*, vol. I, Napoli, Tip. Jovene, 1869, p. 50: non il *ius connubii* in diritto privato  
**1954** In «Iura», III (1954), p. 430: il coniuge rimasto peregrino ha già il *ius connubii* rispetto al coniuge che ha acquistato la cittadinanza romana  
**1999** GRADIT (senza data)  
**2011** Paolo Scoponi, *I divieti matrimoniali in casi singoli*, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 2011, p. 18: lo *ius connubii* è stato sempre tenuto presente come criterio oggettivo per determinare la giusta soluzione nel caso concreto.

= Loc. lat. mod., propr. 'diritto di matrimonio', registrata in opere lat. giuridiche dalla fine del XVI sec. (*Caroli Sigonii de antiquo iure civium romanorum*, Parigi 1573).

**(E) (R) (S) ius gentium** loc. sost. m. inv. Dir. rom. Complesso delle norme giuridiche considerate come fondate sulla ragione naturale osservate da tutti i popoli civili.

**av. 1527** Niccolò Machiavelli, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, Venezia, Giglio, 1554, c. 146r: i tre Fabii, i quali contra ius gentium havevano combattuto contra i Franciosi **1603** Leonardo Fioravanti, *Dello specchio di scientia universale*, Venezia, Spineda, 1603, p. 258: Chiamavano anco *ius gentium* la difesa della patria **1760** Sebastiano Biancardi, *Novelle della repubblica delle lettere*, Venezia, Albrizzi, 1760, p. 263: se ben si considera non è che un riverbero del primitivo *ius gentium* **1838** Francesco Foramiti, *Enciclopedia legale ovvero lessico ragionato*, vol. II, Venezia, Gondoliere, 1838, p. 165: I Romani hanno sovente confuso il diritto delle genti col diritto naturale, chiamando *ius gentium* il diritto naturale **1926** In «Atti e memorie della Reale Accademia», I (1926), p. 127: non sempre il *ius gentium* è quello che è riferito a tutti i popoli **1999** GRADIT (senza data) **2013** Maurizio Nenna, *Diritti dell'Oriente e dell'Occidente*, Roma, Gangemi, 2013, p. 70: si include tuttavia anche il *ius gentium*.

= Loc. lat. mod., propr. 'diritto delle genti', presente in opere lat. di argomento storico e giuridico dalla seconda metà del XVI sec. (*Responsorum quae vulgo consilia vocantur*, Venezia 1581) e in testi ingl. dello stesso argomento dalla metà dello stesso sec. (1549: OED).

**(R) (S) ius honorarium** loc. sost. m. inv. Dir. rom. Insieme delle norme giuridiche che avevano fonte nell'attività del pretore e degli altri magistrati i quali, esercitando la funzione

giurisdizionale, creavano nuove regole di diritto.

**1668** Alfonso Loschi, *Comentari di Roma*, Vicenza, Amadio, 1668, p. 154: e la prononzia della sua opinione si diceva *ius honorarium* **1847** Pier Luigi Albini, *Elementi della storia del diritto*, Torino, Tip. Mussano, 1847, p. 41: si designarono altresì coll'appellazione di *ius honorarium* **1949** Salvatore Riccobono, *Lineamenti della storia delle fonti*, Milano, Giuffrè, 1949, p. 33: questo nuovo ordinamento costituito dal *ius honorarium* apparisce già nell'epoca di Cicerone **1999** GRADIT (senza data) **2013** Maurizio Nenna, *Diritti dell'Oriente e dell'Occidente*, Roma, Gangemi, 2013, p. 36: non vi è mai una sola menzione di istituti pretori o di modifiche dovute al *ius honorarium*.

= Loc. lat. mod., propr. 'diritto onorario', registrata in opere lat. giuridiche e storiche dalla seconda metà del XVI sec. (*Institutiones iuris civilis*, Venezia 1585).

**(R) (S) ius italicum** loc. sost. m. inv. Dir. rom. Nell'ultimo secolo della Repubblica e nei primi dell'Impero, il complesso dei privilegi accordati a colonie di cittadini romani e a comunità provinciali.

**1592** Antonio Agostino, *Dialoghi di don Antonio Agostino intorno alle medaglie*, trad. it. di Dionigi Ottaviano Sada, Roma, 1592: che riceva l'interpretazione del *Ius Italicum* **1635** Johannes Tomcus Marnavic, *Vita di Madalena Budrisich*, trad. it. anonima, Roma, Cavalli, 1635, p. 2: meritorno per gran valore il privilegio del *Ius italicum* **1838** Friedrich Carl von Savigny, *Delle imposizioni dirette*, trad. it. di Carlo Baudi di Vesme, Torino, s.e., 1838, p. 29: non si dica che essa godesse del pieno e perfetto *ius italicum* **1925** Emilio Costa, *Storia del diritto romano pri-*



vato, Bologna, Rocca, 1925, p. 193: circoscritto via via nella sua portata primitiva, in conseguenza di concessioni del *ius italicum* **1999** GRADIT (senza data) **2012** Gisella Bassanelli Sommariva, *Lezioni di diritto privato romano*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012, p. 129: a meno che non fosse stato concesso lo *ius italicum*, che equiparava i territori provinciali all'Italia.

= Accezione lat. mod. dell'espressione del lat. classico *ius Italicum*, propr. 'diritto italico', presente in opere lat. e it., giuridiche e storiche, dalla fine del XVI sec.; si tratta di una «loc. usata in Roma nell'ultimo sec. della repubblica e nei primi dell'impero per designare privilegi accordati specialmente a *coloniae civium romanorum* e anche a comunità provinciali, cioè fuori d'Italia, concessioni usuali soprattutto dall'epoca di Augusto a quella di Settimio Severo; posteriormente perdettero d'importanza a causa della quasi completa equiparazione della posizione giuridica dell'Italia a quella delle province» (EI).

**(R) (S) ius loci** loc. sost. m. inv. Dir. pubbl. *Ius soli* (secondo GRADIT anche prevalenza di interessi locali, campanilistici, su interessi generali, usato anche in forma ironica).

**1912** Gian Pietro Chironi, *Istituzioni di diritto civile italiano*, vol. I, Roma, F.lli Bocca, 1912, p. 84: La dazione della cittadinanza originaria deriva perciò di regola dallo *ius sanguinis*, ed eccezionalmente dallo *ius loci* **2007** GRADIT (senza data) **2011** Antonella Spanò, *Esistere, coesistere, resistere*, Milano, Franco Angeli, 2011, p. 13: la cittadinanza segue il principio dello *ius loci*.

= Loc. lat. mod., propr. 'diritto del luogo', attestata in opere lat. giuridiche e storiche dalla seconda metà del XVI sec. (*Responsorum iuris*, Basilea 1577).

**(R) (S) ius poenitendi** loc. sost. m. inv. Dir. Potere di scioglimento unilaterale di un vincolo contrattuale.

**1857** Anton Friedrich Justus Thibaut, *Sistema del diritto delle pandette*, trad. it. di Giuseppe Colucci, Napoli, Tip. Iride, 1857, p. 365: non fu ammesso per cause politiche questo *ius poenitendi* **1932** In «Archivio giuridico Filippo Serafini», s. IV, LXXV (1932), p. 191: si riconosce l'esistenza di un generico *ius poenitendi* **1999** GRADIT (senza data) **2014** Riccardo Mazzon, *Risarcimento del danno*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014, p. 272: inteso come *ius poenitendi*, svincolato dall'altrui inadempimento.

= Loc. lat. mod., propr. 'diritto di pentirsi', presente in opere lat. giuridiche e storiche dalla seconda metà del XVI sec. (*Singularia in iure pontificio*, Venezia 1574).

**(R) (S) ius respondendi** loc. sost. m. inv. Dir. rom. Concessione di Augusto volta a legittimare l'esercizio della consulenza legale e ad assegnare il monopolio della giurisprudenza a giuristi investiti ufficialmente.

**1854** Georg Friedrich Puchta, *Corso delle istituzioni*, trad. it. di A. Turchiarulo, vol. I, Napoli, Diogene, 1854, p. 180: in una forma legale da un giureconsulto avente il *ius respondendi* **1918** Gianfranco Pacchioni, *Corso di diritto romano*, Torino, Unione tipografico–editrice torinese, 1918, p. 300: sembra risultare che il *ius respondendi* venisse per la prima volta concesso da Tiberio **1999** GRADIT (senza data) **2015** Lucetta Desanti, *La legge aquilia*, Torino, Giappichelli, 2015, p. 161: costituito da scritti di giuristi muniti di *ius respondendi*.

= Loc. lat. mod., propr. 'diritto di dare pareri', attestata in opere lat. giuridiche

dalla fine del XVI sec. (*Tractatus criminalis*, Venezia 1590).

**(R) (S) ius sacrum** loc. sost. m. inv. Dir. rom. Insieme delle norme giuridiche che regolavano i rapporti tra gli uomini e le divinità.

**1847** Friedrich Carl von Savigny, *Il diritto romano*, trad. it. anonima, vol. I, Napoli, Stamperia dell'Università, 1847, p. 19: Presso i Romani lo *ius sacrum* faceva parte del dritto pubblico **1952** Biondo Biondi, *Il diritto romano cristiano*, vol. I, Milano, Giuffrè, 1952, p. 246: le leggi religiose di Giustiniano e il *ius sacrum* pagano **1999** GRADIT (senza data) **2015** *Comunità islamiche in Italia*, a cura di Carlo Cardia, Torino, Giappichelli, 2015, p. 299: tra ordinamento civile e *ius sacrum*.

= Loc. lat. mod., propr. 'diritto sacro', registrata in testi lat. di argomento storico dalla fine del XVI sec. e di argomento giuridico del sec. successivo (*Sylloge operum isagogicorum ad ius sacrum*, Parigi 1671).

**(R) (S) ius sanguinis** loc. sost. m. inv. Dir. pubbl. Diritto acquisito della cittadinanza di un determinato stato sulla base della discendenza da un cittadino dello stato stesso.

**1875** In «Gazzetta dei tribunali», 21 gennaio 1875, p. 72: In difetto poi di eredità di beni, ricorreva al *ius sanguinis* alla eredità degli affetti **1938** In «Rivista italiana per le scienze giuridiche», XII (1928), p. 233: i due requisiti, lo *ius soli* e lo *ius sanguinis* **2007** GRADIT (senza data) **2014** *Le famiglie di fronte alle sfide dell'immigrazione. Rapporto famiglia CISF 2014*, Gardolo, Erickson, 2014, p. 251: occorre sicuramente superare il solo *ius sanguinis*.

= Loc. lat. mod., propr. 'diritto di sangue', presente in opere giuridiche e storiche lat.

dalla fine del XVI sec. (*De regulis iuris antiqui*, Lione 1593).

**(R) (S) ius singulare** loc. sost. m. inv. Dir. Normativa che si differenzia dal sistema di un determinato ordinamento giuridico e costituisce rispetto a esso un regime d'eccezione.

**1847** Tommaso Mazza, *Lezioni di dritto*, vol. II, tomo II, Napoli, Tip. Trani, 1847, p. 20: importa il *ius singulare* o sia una eccezione per questa servitù reale di fare **1935** Emilio Bussi, *Intorno al concetto di diritto comune*, Milano, Vita e Pensiero, 1935, p. 15: Vero *ius singulare* rispetto al *ius commune* **2007** GRADIT (senza data) **2015** Luigi Viola, *Prescrizione e decadenza*, Assago Milanofiori, CEDAM, ed. digitale: espressione di uno *ius singulare*.

= Loc. lat. mod., propr. 'diritto singolare', attestata in opere lat. giuridiche e storiche dalla fine del XVI sec. (*Responsorum quae vulgo consilia vocantur*, Venezia 1581).

**(R) (S) ius soli** loc. sost. m. inv. Dir. pubbl. Titolo per l'acquisto della cittadinanza di un determinato stato sulla base della nascita nel territorio dello stato stesso.

**1891** In «Rivista italiana per le scienze giuridiche», XVII (1891) p. 41 (GRL, senza indicazione del fasc.): un diverso principio, l'*ius soli*, interviene qui a ricostituire tra il fatto e il diritto quel giusto rapporto **1950** Roberta Mosca, *Le ripartizioni territoriali secondo le nazionalità*, L'Île-Bizard, Ere Nouvelle, 1950, p. 79: due principi: quello del *ius sanguinis* e quello del *ius soli* **2007** GRADIT (senza data) **2015** Lucia Tria, *Il divieto di discriminazione*, Vicalvi, Editore Key, 2015, p. 7: *ius soli*, *ius sanguinis*. L'acquisto della cittadinanza in Italia, Francia,

Germania, Regno Unito, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Irlanda.

= Loc. lat. mod., propr. 'diritto del suolo', registrata in opere storiche e giuridiche lat. dalla fine del XVI sec. (*Quaestionum illustrium liber*, Lione 1576).

**(R) (S) ius tacendi** loc. sost. m. inv. Dir. cost. Diritto dell'imputato di non rispondere all'interrogatorio a cui è sottoposto da parte della polizia giudiziaria, del pubblico ministero e del giudice.

**1958** *Enciclopedia del Diritto*, Milano, Giuffrè, 1958, p. 512: imputato "connesso" che, presente al dibattito, esercitasse il proprio *ius tacendi* **1976** In «La settimana giuridica», XVI (1976), p. 56 (GRL, senza indicazione del fasc.): Istruzione penale – Interrogatorio dell'imputato – *Ius tacendi* **1989** In «Giurisprudenza Costituzionale», XXXIV (1989), p. 903: per poter esercitare uno *ius tacendi* riconosciuto dalla legge, lo stesso Maniscalco potrebbe rivedere le proprie decisioni **1999** In «Questione giudiziaria», I (1999), p. 216: sanzionatoria nei confronti dell'esercizio arbitrario dello *ius tacendi* rischia di riflettersi negativamente su delicati processi in corso **2007** GRADIT (senza data).

= Loc. lat. mod., propr. 'diritto di tacere', attestata in opere lat. di argomento storico e giuridico dalla fine del XVI sec. (*Digestum vetus*, Venezia 1592).

**(e) (R) (S) laudum** sost. m. inv. Stor. dir. Mezzo processuale di accertamento della consuetudine, introdotto nell'ordinamento giudiziario dalla riforma carolingia.

**1869** Nicola De Crescenzo, *Sistema del diritto civile romano*, vol. II, Napoli, Tip. Jovene, 1869, p. 501: Se sono stati scelti

più arbitri, il *laudum* dev'essere dato a pluralità di voti **1995** In «Quaderni storici», XXXIV (1995), p. 54 (GRL, senza indicazione del fasc.): appartenevano loro in virtù del *laudum* **1999** GRADIT (senza data) **2013** Omar Helias, *L'ambiguo respiro del tempo*, Tricase, Youcanprint, 2013, ed. digitale: potevano felicemente costruirsi qualsivoglia tipo di *laudum*.

= Voce lat. mediev., propr. 'lodo', deriv. del classico *laudāre* 'pronunciare una sentenza' (DC), registrata in questa accezione in opere lat. di argomento giuridico dalla seconda metà del sec. XVI (*Decisiones fori Fivizanen. ac aliorum insignium locorum*, Venezia 1585).

**(R) (S) legis actio** loc. sost. f. inv. Dir. rom. La forma più antica di processo privato.

**1851** Ferdinand Walter, *Storia del diritto di Roma fino ai tempi di Giustiniano*, trad. it. anonima, Torino, Pomba, 1851, p. 215: usandosi all'uopo le forme generali di processura, cioè la *legis actio* **1926** Pietro Bonfante, *Corso di diritto romano*, Roma, Sampaolesi, 1926, p. 328: poteva solo in due casi intentare una *legis actio* **1999** GRADIT (senza data).

= Loc. lat. mod., propr. 'azione di legge', attestata in opere giuridiche e storiche lat. dalla seconda metà del XVI sec. (*Lexicon iuridicum iuris Romani*, Basilea 1582).

**(R) (S) legitimatio ad causam** loc. sost. f. inv. Dir. Idoneità giuridica a essere soggetto attivo o passivo di un rapporto processuale.

**1852** In «Giornale per le scienze politico-legali», III (1852), p. 121: la *legitimatio ad causam* non era stata dedotta che in via incidentale **1929** Arturo Rispoli, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Torino, Giappichelli, 1929, p. 74: Quando manca la *legitimatio ad causam* attiva, allora si dice che c'è carenza

di azione   **1999** GRADIT (senza data)  
**2014** Nunzio Santi Di Paola, *Il decreto ingiuntivo*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014, p. 171: i presupposti processuali generali, quali: la *legitimatio ad causam*, l'interesse a ricorrere.

= Loc. lat. mod., propr. 'legittimazione alla causa', presente in opere lat. di argomento giuridico dalla prima metà del XVIII sec. (*Dissertatio iuridica inauguralis*, Coburg 1712).

**(R) (S) legitimatio ad processum**  
loc. sost. f. inv. Dir. Idoneità giuridica a esercitare diritti in un processo.

**1910** In «Le ferrovie italiane», XIII (1910), p. 70 (GRL, senza indicazione del fasc.): quando questa sua mancanza costituisca difetto di *legitimatio ad processum*   **1973** In «Repertorio generale della giurisprudenza italiana», LXXV (1973), 2, p. 99: La *legitimatio ad processum*, configurata come astratta condizione dell'azione, identificantesi nella mera possibilità di ottenere una pronuncia qualsiasi, va tenuta distinta dalla reale titolarità

**1999** GRADIT (senza data)  
**2012** Franco Cordero, *Procedura penale*, Torino, Giuffrè, 2012, p. 257: quest'ibrido pone varie questioni su *legitimatio ad processum*.

= Loc. lat. mod., propr. 'legittimazione al processo', registrata in testi giuridici, lat. e ted., dalla fine del XVIII sec. (*Theoretisch-practischer Commenter* [...], Lipsia 1794).

**(e) (R) (S) mannitio** s. f. inv. Stor. dir. Citazione a comparire davanti al tribunale popolare o regio secondo la legge salica.

**1886** Augusto Gaudenzi, *Un'antica compilazione di diritto romano e visigoto*, Bologna, Regia Tipografia, 1886, p. 133: Tale ci appare nella legge salica la *mannitio*, che consiste in una solenne

intimazione di comparire in giudizio  
**1926** In «Rivista di diritto processuale civile», III (1926), p. 356: evidentemente una citazione ben diversa dalla *mannitio* di altri popoli   **1957** (GRADIT, senza fonte)   **2004** Luca Loschiavo, *Figure di testimoni e modelli processuali tra antichità e primo Medioevo*, Torino, Giuffrè, 2004, p. 172: Si vedano, a titolo d'esempio, PLS 1. 1. 3 (*mannitio*; v. anche 47. 2).

= Voce lat. mediev. (DC), deriv. del classico *mannīre* 'citare in giudizio', registrata in opere giuridiche lat. dalla fine del XVI sec. (*Capitula sive leges ecclesiasticae et civiles*, Parigi 1588).

**(R) (S) memorandum d'intesa**  
loc. sost. m. Dir. internaz. Documento di accordo preliminare tra due o più stati, che ha valore impegnativo per ciascuno di essi e nei confronti di altri.

**1961** In «Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana», XVI (1961), p. 3 (GRL, senza indicazione del fasc.): A seguito di tali conversazioni è stato raggiunto un accordo sui termini di un *Memorandum d'intesa* suppletivo   **1981** Diego De Castro, *La questione di Trieste*, Trieste, LINT, 1981, p. 906: sarà responsabile in base alle disposizioni del *memorandum d'intesa*   **1994** GDLI (senza ess.)   **1999** GRADIT (senza data)   **2013** AA. VV., *Incentivi per favorire la quotazione*, Milano, Franco Angeli, 2013, p. 135: *Memorandum d'intesa* Consob, 25 marzo 2013.

= Loc. mod. mista lat. e it., comp. dal sost. lat. *memorandum* 'documento in cui sono esposti per sommi capi i termini di una questione' (1849: DELP; propr. 'cosa da ricordare') e dal sintagma preposizionale *d'intesa*, da intendersi con valore agg. ('relativo all'intesa', con possibile influsso formale della preesistente loc. avv. *d'intesa* 'd'accordo': 1840–1842, GDLI).



**(E) (R) (S) memorandum diplomatico** loc. sost. m. Dir. internaz. Comunicazione diplomatica che fa il punto di una situazione difficile o di una trattativa, ricapitolando i termini della questione e formulando le proprie richieste.

**1854** Niccolò Tommaseo, *Nuovo dizionario dei sinonimi della lingua italiana*, Milano, Rejna, 1854, p. 536: Il memorandum diplomatico è, se non lo sapeste, un gerundio, un gerundio neutro **1931** Amedeo Giannini, *Le costituzioni degli Stati del vicino oriente*, Roma, Istituto per l'Oriente, 1931, p. 425: pochi mesi dopo, un memorandum diplomatico del 5 ottobre pose in rilievo l'inanità delle riforme compiute **1994** GDLI (senza ess.) **1999** GRADIT (senza data) **2006** *Gli italiani in Spagna nella guerra napoleonica*, a cura di Vittorio Scotti Douglas, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2006, p. 367: l'importanza del memorandum diplomatico di cui qui ho trattato.

= Loc. mod. mista lat. e it., comp. dal lat. *memorandum* 'documento in cui sono esposti per sommi capi i termini di una questione' (1849: DELI<sup>2</sup>; propr. 'cosa da ricordare') e *diplomatico* 'che concerne la diplomazia' (1791: DELI<sup>2</sup>).

**(R) (S) mixta religio** loc. sost. f. inv. Dir. canon. Impedimento canonico a contrarre il matrimonio tra due persone battezzate, quando una di queste appartenga alla confessione cattolica e l'altra a una setta eretica o scismatica.

**1929** Gaetano Grisostomi Marini, *Il diritto matrimoniale*, Roma, Soc. Ed. Foro Italiano, 1929, p. 49: a questo impedimento si applicano in generale le norme sopra riportate per l'impedimento nascente dalla *mixta religio* **1993** Arturo Carlo Jemolo, *Il matrimonio nel diritto*

canonico. Dal Concilio di Trento al codice del 1917, Bologna, il Mulino, 1993, p. 88: presenti in loro assistenza a matrimoni misti né a proclamarli se non sia intervenuta la dispensa dall'impedimento di *mixta religio* **1999** GRADIT (senza data) **2008** *Lo stato secolarizzato nell'età post-secolare*, a cura di Gian Enrico Rusconi, Bologna, il Mulino, 2008, p. 196: A prescindere dalle motivazioni ancorate al diritto religioso, vale la pena notare che l'impedimento di *mixta religio* è temporaneo.

= Loc. lat. mod., propr. 'religione mista', registrata nell'accezione giuridica in opere lat. dalla prima metà del XVIII sec. (*Principia iuris*, Francoforte 1746).

**(R) (S) more uxorio** loc. avv. e agg. inv. Dir. Burocr. In modo coniugale, in riferimento alla convivenza di tipo matrimoniale di un uomo e una donna non legalmente sposati.

**1853** In «Annali di giurisprudenza», XV (1853), p. 579: avendo prescelto quelle cui possa assegnarsi efficacia di legal presunzione, quali sono principalmente la coabitazione *more uxorio*, la gelosa sorveglianza della donna **1952** In «Repertorio generale annuale della Giurisprudenza italiana», LIV (1952), p. 356: Se è ammissibile che la convivenza *more uxorio* non escluda la possibilità della coesistenza di un rapporto di lavoro **1999** GRADIT (senza data) **2013** Pierluigi Mazzamuto, *La mediazione nella tutela della famiglia*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 87: volto a ripristinare il dialogo tra genitori coniugati o conviventi *more uxorio* la cui relazione è entrata in crisi.

= Loc. lat. mod., propr. 'al modo di una moglie', attestata in opere it. di argomento giuridico dalla seconda metà del XIX sec.; «si usa per indicare la condizione di due

persone di sesso diverso che convivono senza aver contratto matrimonio' (1958, *Diz. enc.*): DELP).

**(R) (S) mortis causa** loc. agg. inv. Dir. Di fenomeno giuridico o negozio che presuppone la morte di una persona.

**1835** Johann Gottlieb Heinecke, *Prelezioni degli elementi di diritto civile*, trad. it. di Giuseppe Calisti, vol. II, Firenze, Pagani, 1834, p. 305: Convien essere però molto cauti, per non confondere la donazione *inter vivos* con quella *mortis causa* **1947** Biondo Biondi, *Istituto fondamentale di diritto ereditario romano*, Milano, Vita e Pensiero, 1947, p. 3: La successione ereditaria importa successione ed acquisto *mortis causa*, nel senso che la morte di una persona è la causa giuridica che determina la successione e l'acquisto a favore di altri **1999** GRADIT (senza data) **2013** Mario Talamanca, *Elementi di diritto privato romano*, Milano, Giuffrè, 2013, p. 331: uno o più soggetti (eredi) subentrano, globalmente, nella posizione giuridica del defunto, diventando titolari – attivi o passivi – dei rapporti trasmissibili *mortis causa*.

= Loc. lat. mod., propr. 'in virtù della morte', registrata in opere lat. di argomento giuridico dalla seconda metà del XVI sec. (*Digestum vetus*, Firenze 1579).

**(R) (S) mutuus dissensus** loc. sost. m. inv. Dir. rom. Scioglimento di un contratto consensuale in base a un reciproco accordo tra le parti.

**1839** Anton Haimberger, *Il diritto romano privato e puro*, trad. it. di Casimiro Bosio, vol. I, Venezia, Bazzarini, 1839, p. 370: La remissione del debito si fa o mediante accettilazione, o mediante un contratto di rilascio, o mediante il mutuo dissenso (*mutuus dissensus*) **1940** In

«Rivista di diritto civile», XXXII (1940), p. 77 (GRL, senza indicazione del fasc.): Vi si considera il *contrarius dissensus* o il *mutuus dissensus* come istituto distinto dall'annullamento **1999** GRADIT (senza data) **2008** Marcel Fontaine–Philip De Ly, *La redazione dei contratti internazionali*, trad. it. anonima, Milano, Giuffrè, 2008, p. 739: Fine del contratto per mutuo consenso (*mutuus dissensus*).

= Loc. lat. mod., propr. 'mutuo dissenso', attestata in opere giuridiche lat. dalla seconda metà del XVI sec. (*Supplementum commentarii magistri Gabrielis Biel in quartum librum sententiarum*, Brescia 1574).

**(R) (S) nomen iuris** loc. sost. m. inv. Dir. Nome giuridico di una certa categoria di fatti, atti o istituti in relazione al complessivo trattamento che il diritto riserva loro.

**1852** Giuseppe Miraglia, *Le leggi civili per lo Regno delle Due Sicilie*, vol. II, Napoli, Tip. dell'Ancora, 1852, p. 86: Il legato che da uno de' soci può esser fatto de' suoi interessi in una società, è altresì un legato di un *nomen iuris* composto di attivo e di passivo **1926** In «La giustizia penale», XXVI (1926), p. 1019: il mutamento del *nomen iuris* dato dal querelante faceva venir meno la validità della querela **1999** GRADIT (senza data) **2011** Cesare Ruperto, *La giurisprudenza sul Codice civile*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 153: Detta sdemanializzazione può influire sul *nomen iuris*, sulla qualificazione giuridica, di quel diritto e uso, ma non può cancellarne il contenuto sostanziale.

= Loc. lat. mod., propr. 'nome del diritto', attestata in opere lat., storiche e giuridiche, dalla seconda metà del XVI sec. (*Novarum declarationum et variarum lectionum*, Colonia 1575).

**(R) (S) notitia criminis** loc. sost. f. inv. Dir. pen. Fonte pubblica o privata attraverso cui l'ufficio della pubblica accusa viene a conoscenza di un fatto che, se accertato, costituisce reato.

**1875** Nicola Squitti, *Compendio di procedura penale secondo il programma universitario*, Napoli, Jovene, 1875, p. 39: Abbiamo così la *notitia criminis*. Essa rende il pubblico ministero abile ad esercitare **1907** In «Studi e giudicati illustrativi del codice penale italiano», XVI (1907), p. 19 (GRL, senza indicazione del fasc.): Non occorre, egli in sostanza dice, la querela o la denuncia: qualsiasi mezzo è giuridicamente efficace a provocare l'attività di quel magistrato, ove sorga la *notitia criminis*, verosimilmente attendibile e seria **1999** GRADIT (senza data) **2009** Joze Pirjevec et alii, *Foibe: una storia d'Italia*, Torino, Einaudi, 2009, p. 181: Un loro esponente, Ugo Fabbri, consegnò perfino alla magistratura, una *notitia criminis* **2013** Vincenzo Mormile, *Il referto. Notitia criminis e sue conseguenze*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013: titolo.

= Loc. lat. mod., propr. 'comunicazione di reato', presente in opere lat. di argomento storico dalla seconda metà del XVI sec. e di argomento giuridico dal sec. successivo (*Praxis fori poenitentialis*, Francoforte 1633).

**(e) (R) (S) offendicula** sost. m. pl. Dir. L'insieme dei mezzi utilizzati per impedire l'accesso a proprietà private.

**1916** In «La scuola positiva nella dottrina», XXVI (1916), p. 7 (GRL, senza indicazione del fasc.): la giustificazione del danno cagionato dagli *offendicula* **1964** Carlo Federico Grosso, *Difesa legittima*, Torino, Giuffrè, 1964, p. 50: esso concerne i c.d. *offendicula* **1999**

GRADIT (senza data) **2014** Francesco Galgano, *Trattato di diritto civile*, vol. II, Milanofiori Assago, CEDAM, 2014, ed. digitale: può consistere anche in misure di prevenzione, gli antichi *offendicula*.

= Voce lat. mod., propr. pl. del classico *offendiculum* 'impedimento, intoppo' (deriv. di *offendĕre* 'urtare contro': ThesLL).

**(R) omissis** sost. m. inv. Dir. In un atto pubblico o privato, omissione di parole o frasi che si ritiene non utile o non opportuno riprodurre, in quanto superflue o concernenti segreti di stato.

[**1869** TB (DELP): Omettere le parole; Trascrivere citando. Quindi la forma, *Omissis*] [**1895** In «La Cassazione unica», VI (1895), p. 531: per essere interrogati i testimoni *omissis*] **1939** In «Archivio storico di Corsica», XV (1939), p. 288: un *omissis*, forse imposto dalla prudenza direttoriale **1977** Andrea Barberi (GDLI) **1999** GRADIT (senza data) **2012** Franca Foffo, *Il dolce della vita*, Roma, Sovera, 2012, p. 103: A proposito di *omissis* vi consiglio di acquistare.

= Voce lat. mod., tratta dalla loc. del lat. classico *ceteris (rebus) omissis* 'omesse le altre cose' ('tralasciate le altre cose': DELP); sostantivo registrato in tale accezione in opere lat. di carattere giuridico almeno dalla fine del XVII sec. (*Disputatio iuridica de omissis in sententia*, 1690). Ovviamente la formula *omissis*, che ha un valore sintattico incidentale, precede la sostantivazione.

**(S) omnibus** agg. inv. Dir. Che vincola una serie indeterminata di soggetti o che comporta la garanzia per tutte le obbligazioni del debitore, presenti e future, nei confronti di una banca.

**1872** In «Rendiconti del Parlamento italiano», sessione 1871–72, tomo II, p. 1228: Tutto questo doveva venire dalla legge *omnibus* dell’11 agosto 1870  
**1882** Ferdinando Petruccelli della Gattina (GDLI) **1999** In «La settimana giuridica», CLXII (1999), p. 114 (GRL, senza indicazione del fasc.): Contratti bancari. –V. anche: Fideiussione, Fideiussione *omnibus* **2013** Saverio Capolupo, *Manuale dell’accertamento*, Milanofiori Assago, CEDAM, 2013, ed. digitale: Altre disposizioni sono contenute nella legge 18 febbraio 1999, n. 28 (c.d. legge *omnibus*).

= Voce lat. mod., propr. dat. pl. del lat. classico *omnis* ‘tutto’, attestabile in tale accezione in opere it. e ingl. di argomento giuridico almeno dalla seconda metà del XIX sec. (*The law Times Reports*, Oxford 1883).

**(R) (S) onus probandi** loc. sost. m. inv. Dir. Onere della prova.

**1822** In «Antologia. Giornale di scienze lettere ed arti», luglio 1822, p. 376: in simil contrasto di testimonianze l’*onus probandi* certamente sta dalla parte di coloro che attaccano **1957** In «Dura», VIII (1957), p. 43 (GRL, senza indicazione del fasc.): un precedente scritto dedicato all’*onus probandi* **1999** GRADIT (senza data) **2014** Paolo Cendon, *La prova e il quantum nel risarcimento del danno*, Torino UTET, 2014, ed. digitale: In sede di risarcimento del danno, l’*onus probandi*.

= Loc. lat. mod., propr. ‘onere di provare’, presente in opere storiche e giuridiche lat. dalla fine del XVI sec. (*In secundum Digesti vet. partem commentaria*, Roma 1586). In opere ingl. dello stesso argomento è attestata dalla prima metà del XVIII sec. (OED).

**(R) (S) ope legis** loc. avv. Dir. Per effetto della diretta applicazione di

una legge; con connotazione polemica, in riferimento a situazioni particolari o eccezionali legittimate con provvedimenti appositi, anziché seguendo la normativa.

**1848** Francesco Vaselli, *Manuale pel Giureconsulto*, vol. XI, Napoli, Tip. del Manuale pel giureconsulto, 1848, p. 521: un contratto da lui consentito, ma suo malgrado, ope legis **1922** In «Rivista del diritto commerciale», XX (1922), p. 130: ogni rischio e pericolo derivante da caso fortuito o forza maggiore, rimane ope legis a carico del proprietario **1999** GRADIT (senza data) **2014** Giuseppe Santoro Passarelli, *Diritto e processo del lavoro*, Torino, UTET, 2014, ed. digitale: l’autorizzazione ope legis all’esercizio dell’attività di intermediazione da parte dei soggetti ivi considerati.

= Loc. lat. mod., propr. ‘per forza di legge, per opera della legge’, attestata in opere giuridiche lat. dalla fine del XVI sec. (*De vera iurisprudencia*, Anversa 1590).

**(e) (R) (S) pactum** sost. m. inv. Dir. In espressioni giuridiche tradizionali, risalenti al diritto romano ma che hanno conservato validità nel nostro ordinamento, patto.

**1909** In «Memorie della Real Accademia delle Scienze», 1909, p. 166: *pactum*, *pactio*, *pactum et conventum*, significano presso il Nostro genericamente i negozi determinati da due o più volontà concorrenti **1957** Biondo Biondi, *Il Diritto romano*, vol. XX, Bologna, Cappelli, 1957, p. 457: il *contractus* suppone il *pactum* ma non si identifica con *pactum* **1958** (GRADIT, senza fonte) [1974 Paolo Fois, *L’accordo preliminare nel diritto internazionale*, Milano, Giuffrè, 1974, p. 11: Le più importanti sottospecie dell’accordo preliminare: *pactum de*



*negotando; pactum de contrahendo; pactum de compromittendo*] **1999**

GRADIT (senza data) **2004** Paola Zil-lotto, *Studi sulle obbligazioni alternative nel diritto romano*, Padova, CEDAM, 2004, p. 137: mezzo che realizza la liberazione in modo più pieno del *pactum*.

= Accezione lat. mediev. (DC) del classico *pactum* 'patto' (deriv. di *pacisci* 'pattuire': ThesLL), attestata in opere lat. di argomento giuridico dalla fine del XVI sec.

**(R) (S) perpetuatio jurisdictionis** loc. sost. f. inv. Dir. Principio del diritto processuale in base al quale nessun cambiamento può influire sul rapporto processuale una volta che questo si è validamente costituito.

**1934** In «Il foro italiano», LIX (1934), p. 757: uno degli effetti della *perpetuatio jurisdictionis* per cui la competenza giurisdizionale è sottratta alle influenze dei mutamenti sopravvenuti

**1968** Mario Stella Richter, *Rassegna di giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 1968, p. 101: la *perpetuatio jurisdictionis* avrebbe potuto essere invocata **1999** GRA-

DIT (senza data) **2015** Antonio Carratta-Crisandro Mandrioli, *Diritto processuale civile*, Torino, Giappichelli, 2015, p. 203: La giurisdizione, la sua caratteristica generalità, ed il conseguente sistema di limiti. La c.d. *perpetuatio jurisdictionis*.

= Loc. lat. mod., propr. 'stabilità della giurisdizione', presente in opere lat. storiche e giuridiche dalla seconda metà del XVI sec. (*Baldi Perusini iurisconsulti praeclarissimi* [...], Venezia 1571).

**(R) (S) per saltum** loc. avv. Dir. Con un salto di un grado di giudizio, spec. con rif. al grado di appello; anche loc. agg. inv.

**1797** Alessio De Sariis, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, Napoli, Orsini, 1797, p. 152: Il processo informativo non si può per saltum presentare al Tribunale

**1873** Giuseppe Gugino, *Trattato storico della procedura civile*, Palermo, Lauriel, 1873, p. 283: si vietò sempre l'appello *per saltum*

**1986** In «Giurisprudenza italiana», CXXXVIII (1986), 1, p. 96: è ammissibile il ricorso per cassazione *per saltum*

**2007** GRADIT (senza data) **2014** *Codice di procedura penale spiegato*, a cura di Luigi Tramontano, Piacenza, CELT, 2014, p. 1745: tale ipotesi è denominato ricorso *per saltum* ed è configurabile soltanto quando il vizio dedotto in giudizio è quello della violazione di legge.

= Loc. lat., propr. 'con un salto' (attestata nel lat. del VI sec., e usata nel XIII sec. in riferimento a ordinazioni clericali: OED), reperibile in ingl. nel significato generico di 'senza fasi intermedie' dalla prima metà del XVII sec. (*ibid.*) e nell'accezione giuridica in opere lat. almeno dalla metà del XVIII sec. (*Dimostrazione dell'individuo regal diritto di nomina*, Napoli 1755, titolo in it. e testo in lat.).

**(R) (S) per tabulas** loc. avv. Dir. Secondo gli atti ufficiali, registrati, già acquisiti.

**1852** Francesco di Paola Morelli, *Orali conclusioni*, Reggio di Calabria, Tip. del Real Orfanotrofo Provinciale, 1852, p. 29: da altri le di cui ritrattazioni sono state *per tabulas* dimostrate false **1948** In «Rivista italiana per le scienze giuridiche», II (1948), p. 428: Però la tesi che Arangio Rula dice di aver provato *per tabulas* è ben altra

**2007** GRADIT (senza data) **2012** Carlo Morselli, *Il render noto nel processo penale*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 307: i quali, in esito alle operazioni compiute, a rendimento negativo o positi-

vo, risultano, anche a futura memoria, *per tabulas*.

= Loc. lat. mod., propr. 'attraverso le tavole', presente in opere giuridiche lat. almeno dalla prima metà del XVIII sec. (*Institutionum Chronologicarum Libri Duo*, Londra 1721).

**(R) (S) petitum** sost. m. inv. Dir. L'oggetto di una richiesta o di una rivendicazione avanzata in giudizio da una parte.

[**1866** Francesco Foramiti, *Enciclopedia legale ovvero lessico ragionato*, vol. IV, Napoli, Marghieri, 1866, p. 504: Il *plus petitum* ha luogo in più modi, cioè per la quantità, per la qualità, per il tempo, per il luogo del pagamento e per il modo di esigerlo] **1959** In «Archivio di ricerche giuridiche», 1959, p. 165: Il criterio fondamentale per determinare se una controversia appartenga alla giurisdizione ordinaria o alla giurisdizione amministrativa resta sempre quello del *petitum* **1999** GRADIT (senza data) **2014** *Giustizia amministrativa*, a cura di Franco Gaetano Scoca, Torino, Giapichelli, 2014, p. 71: il punto controverso è sempre stato quello di capire se il riparto dovesse fondarsi sul criterio del *petitum*.

= Voce lat. mod., propr. 'ciò che è stato chiesto', part. pass. di *petĕre* 'chiedere', presente in tale accezione in opere lat. di argomento giuridico dalla prima metà del XVII sec. (*Lexicon iuridicum iuris Caesarei*, Francoforte 1622).

**(E) placet** sost. m. inv. Stor. dir. Prima del Concordato con la Santa Sede del 1929, assenso dato dallo Stato ad alcuni atti dell'autorità ecclesiastica perché fossero efficaci all'interno del territorio nazionale.

**av. 1552** Paolo Giovio (DELI<sup>2</sup>) **1603** Ernesto Rodriguez, *Nuova somma de' casi di coscienza e delle comuni opinioni, e risoluzioni de' sacri Dottori*, trad. it. di Giulio Cesare Valentino, vol. I, Venezia, Piovano di Carpeneto, 1603, p. 96: avanti della morte del resignante, già s'era ottenuto il *Placet* dal papa **1732** Giovanni Antonio Bianchi, *Ragioni della Sede Apostolica nelle presenti controversie colla corte di Torino*, Roma, a spese dell'autore, 1732, p. 60: supplica data al Duca per ottenere il suo *Placet* con il rilascio de' frutti **1878** In «La Civiltà cattolica», s. X, V (1878), p. 205: Quanto al primo egli cerca l'origine del *Placet* nelle singole nazioni, dove ebbe o tuttavia ha vigore **1974** Giacomo Martina, *Pio IX: 1851–1866*, Roma, EPUg, 1974, p. 282: il re di Baviera rinunciò questa volta al *placet* **2012** Giuseppe La Farina, *Storia d'Italia dal 1815 al 1850*, Torino, SEI, 2012, p. 132: Ed il re, esercitando il diritto costituzionale del *placet* e del *veto*, scrisse: «*Placet* per l'indipendenza [...]».

= Voce lat. mod., propr. 'piace', 3a pers. sing. dell'ind. pres. di *placĕre* 'piacere', registrata dal 1493 in testi lat. pubblicati in Francia (DEI); «Panz. Diz. (1905) [...] ammonisce a "non pronunciare *placèt* essendo voce latina e non francese". In Italia il *regio placet* è stato abolito dall'art. 24 del *Concordato fra la S. Sede e l'Italia* (11 febbraio 1929)» (DELI<sup>2</sup>); «insieme con *exequatur*, è la voce rimasta più in uso, fra molte altre che anticamente erano usate, per esprimere l'assenso dell'autorità civile all'esecuzione d'un atto dell'autorità ecclesiastica. Praticamente, il *placet* si richiedeva per l'esecuzione di atti vescovili, specialmente provviste a benefici minori; mentre l'*exequatur* riguardava gli atti pontifici» (EI).

**(R) (S) post factum** loc. avv. Dir. A cose avvenute (anche loc. agg.: che si verifica a cose avvenute).

[**1854** Gregorio Leti, *Il governo del duca d'Ossuna*, Milano, Colombo, 1854, p. 30: secondo la regola dell'Aretino, le freddure *post factum* con una donna, cagionarono alla stessa uno scontento] **1868** *Codice di commercio del Regno d'Italia annotato dal cavaliere Luigi Borsari*, parte I, Torino, Società l'Unione tipografico-editrice, p. 485 nota 8: È noto che *post factum* è lecito accettare posizioni giuridiche [...]. Il consenso *post factum* rispetto a quelle forme, che non sono di assoluto rigore, non potrebbe rinvocarsi senza nota di mala fede e di dolo **1934** In «Archivio scientifico», VIII (1934), p. 235: le pene sono mezzi di tutela *post factum*, fondate sul principio della responsabilità **2013** Luca Marrone, *Il consulente investigativo*, Roma, Gangemi, 2013, p. 13: si ritiene, in tale prospettiva, che l'investigazione intervenga *post factum* e miri a ricostruire un evento già accaduto.

**2.** loc. sost. m. inv. Postfatto non punibile.

**1999** GRADIT (senza data).

= Loc. lat. mod., propr. 'dopo il fatto', presente in tale specifica accezione in opere giuridiche lat. dalla prima metà del XVIII sec. (*Forum ecclesiasticum*, Venezia 1729).

**(R) (S) post mortem** loc. agg. inv. Dir. Di atto, provvedimento, ordinamento applicato dopo la morte del soggetto.

**1822** Giuseppe Nobile, *Introduzione breve e facile allo studio della Sacra Scrittura*, vol. II, Bologna, Stamperia Annesio Nobile, 1822, p. 199: *in interitu*, cioè *post mortem*. Vedansi i commentatori **1903** In «Atti della R. Accademi delle Scienze di

Torino», XXXVIII (1903), p. 1001: Il *mandatum post mortem*, perciò stesso che è *post mortem*, cessa di essere un vero e proprio mandato **1999** GRADIT (senza data) **2011** *Il governo del corpo*, a cura di Stefano Canestrari, vol. I, Milano, Giuffrè, 2011, p. 1126: La disposizione *post mortem*: modelli e questioni generali.

= Loc. lat. mod., propr. 'dopo la morte', attestata in tale accezione in testi giuridici lat. dalla fine del XVI sec. (*Responsorum quae vulgo vocantur*, Venezia 1581) e in opere ingl. dello stesso argomento dalla metà del XVIII sec. (OED).

**(e) (R) (S) praes** sost. m. inv. Dir. rom. Garante dell'adempimento dell'obbligazione assunta dal debitore.

**1834** Girolamo Pozzoli-Felice Romani, *Dizionario d'ogni mitologia e antichità*, vol. V, Milano, Tip. Fanfani, 1834, p. 159: Quindi questo autore non distingue *praes* da *vas*, se non in quanto che il primo obbligavasi verso il pubblico, e l'ultimo verso i particolari **1958** Francesco Calasso, *Enciclopedia del diritto*, vol. XVII, Milano, Giuffrè, 1958, p. 329: l'ipotesi più probabile sia che anche lo *sponsor*, alla pari del *praes* e del *vas*, fosse, originariamente un garante che rispondeva di un fatto oggettivo o del fatto del terzo **1999** GRADIT (senza data) **2003** Roberto Fiori, *Ea res agatur*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 118: Il *praes*, si afferma, si sarebbe obbligato innanzitutto alla restituzione dell'*ipsa res*, ma, contestualmente, si sarebbe riservato di potersi liberare da questa obbligazione prestando, al posto della cosa o dei suoi frutti, il valore doppio.

= Accezione lat. mod. del classico *praes, praedis* 'garante' (ThesLL), attestata in opere lat. di argomento giuridico dalla prima metà

del XVIII sec. (*Specimen iurisprudentiae*, Magdeburgo 1742).

**(R)** **praesente cadavere** loc. avv. Stor. dir. Per indicare, in epoca medievale, l'adempimento di particolari formalità legali, come ad es. la lettura di un testamento, alla presenza della salma della persona a cui esse si riferivano (e tale formula è oggi usata in modo scherzoso per indicare una situazione di flagranza, l'esistenza di concreti elementi di prova, ecc.).

**1847** Carlo Facchinetti, *Bergamo o sia Notizie Patrie*, vol. XXXIII, Bergamo, Mazzoleni, 1847, p. 75: Quanto fosse egli fornito di scienza, di auree doti e di ogni virtuosa qualità quell'anima grande ne abbiamo fedele attestato dalla voce comune, e relazione distinta da una bella allocuzione sincera composta e letta *praesente cadavere* **1905** Alfredo Panzini (GDLI) **1986** Francesco Gaudio, *Testamento e devozione*, Galatina, Congedo, 1905, p. 72: le messe *praesente cadavere* si mantengono sull'1,64% **1999** GRADIT (senza data) **2009** *Il Vajont dopo il Vajont*, a cura di Maurizio Reberschak-Ivo Mattozzi, Venezia, Marsilio, p. 255: Si procura che venga celebrata la s. messa *praesente cadavere*, per tutti indistintamente.

= Loc. lat. mod., propr. 'alla presenza del cadavere', presente in opere lat. di argomento storico e giuridico dalla seconda metà del XVII sec. (*Tractatus de regno*, Amsterdam 1657).

**(R) (S)** **pretium sceleris** loc. sost. m. inv. Dir. Compenso ricevuto da una persona per aver commesso un'azione delittuosa.

**1908** In «Studi e giudicati illustrativi del codice penale italiano», XVIII (1908), p. 14

(GRL, senza indicazione del fasc.): promettendo d'uccidere chi poi in effetti non uccide, dopo aver carpito al mandante il *pretium sceleris* **1966** *Atti del IV Congresso internazionale di studi sulla Sicilia antica*, Palermo, Banco di Sicilia, 1966, p. 196: mettersi d'accordo coi Tirreni e di tornare poi in buon ordine a Siracusa col *pretium sceleris* **1999** GRADIT (senza data) **2007** *Donne mitiche, mitiche donne*, a cura di Elisa Avizzù e Saveria Chemotti, Padova, Il Poligrafo, 2007, p. 160: Salomé è frequentemente raffigurata mentre regge fra le sue mani il piatto contenente il *pretium sceleris*.

= Loc. lat. mod., propr. 'prezzo del delitto', attestata in tale accezione in opere lat. e ingl. di argomento giuridico della metà del XVIII sec. (*The London magazine*, Londra 1751).

**(R) (S)** **propter rem** loc. agg. inv. Dir. Reale, in riferimento a un'obbligazione.

[**1849** Adriano Rocca, *Biblioteca del Diritto o Repertorio ragionato*, vol. I, parte II, Venezia, Antonelli, 1849, p. 123: la persona è investita, non già propter rem petitam, ma propter se, perché essa si sarebbe obbligata, quia se obligavit] **1955** In «Rivista di diritto civile», I (1955), p. 714: Né può ravvisarsi una obbligazione *propter rem*, in quanto sussistono due limiti reali del dominio a carico del fondo inferiore e superiore **1999** GRADIT (senza data) **2014** Giuseppe Bordoli, *Guida alla ripartizione delle spese condominiali*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014, p. 12: Tali spese costituiscono delle obbligazioni *propter rem*, nelle quali il nesso immediato tra l'obbligo e la *res* non è modificato dalla interferenza di nessun elemento soggettivo.



= Loc. lat. mod., propr. ‘per la cosa (stessa)’, presente in testi lat. giuridici dalla prima metà del XVII sec. (*Commentarius Institutionum*, Leida 1642).

**(E) pro quota** loc. agg. inv. Dir. Pro rata.

**1839** Gian Domenico Romagnosi (GDLI) **1958** Francesco Calasso, *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIX, Milano, Giuffrè, 1958, p. 316: regola generale sarebbe quella della estensione *pro quota* degli effetti di atti o di fatti, non applicandosi tale regola solo nell’ipotesi in cui a tale estensione *pro quota* si opponga la natura dell’effetto **1855** Luigi Chiesi, *Il sistema ipotecario illustrato*, vol. III, Firenze, a spese dell’autore, 1855, p. 39: gli eredi del debitore sarebbero tenuti *pro quota*, e parimenti gli eredi del creditore *pro quota* e non in solido avrebbero diritto all’emenda **1991** (GRADIT, senza fonte).

**2.** loc. avv. Dir. Pro rata.

**1855** Luigi Chiesi, *Il sistema ipotecario illustrato*, vol. III, Firenze, a spese dell’autore, 1855, p. 39: gli eredi del debitore sarebbero tenuti *pro quota*, e parimenti gli eredi del creditore *pro quota* e non in solido avrebbero diritto all’emenda **2011** Nunzio Santi di Paola, *Il contratto di assicurazione*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 317: La coassicurazione si può attuare in diversi modi: con un unico contratto o con più separati contratti, con somma assicurata divisa *pro quota* o per singole somme fisse.

= Loc. lat. mod., propr. ‘per la quota stabilita’ (sott. *parte*), attestata in testi giuridici lat. dalla prima metà del XVII sec. (*Novus de portione rata sive congrua in jure rerum partitione tractatus*, Torino 1605).

**(E) pro rata (prorata)** loc. avv. Dir. Secondo la quota stabilita, in pro-

porzione (oggi, in particolare, regola per la detraibilità dell’IVA pagata sugli acquisti e sulle importazioni, nel caso in cui un soggetto effettui promiscuamente operazioni imponibili e operazioni esenti); anche con uso agg.

**1492** Zaccaria Contarini (GDLI, s.v. *prorata*) **1576** Giovan Filippo Ingrassia, *Informatione del pestifero et contagioso morbo*, Palermo, Mayda, 1576, p. 166: fussero pagati da i padroni delle case, tanto pro rata, come diterminassero i Signori Deputati dei quartieri **1663** Giacomo Fabretti, *Ragionamenti familiari sopra li sette sacramenti*, vol. II, Napoli, Castaldo, 1663, p. 100: perché dopo li sei mesi per qualsivoglia giorno, che lasserà senza giusta causa di dire l’ufficio sarà obbligato alla restituzione pro rata **1727** Giorgio Lapazzaia, *Libro d’aritmetica e geometria*, Napoli, Migliaccio, 1727, p. 82: il suddetto suo amico paghi detti docati 300 anticipati, e se ritenga il frutto a ragione di 15 per 100 pro rata del tempo che avea da pagare **1838** Onofrio Taglioni, *Codice civile di Napoleone il Grande*, vol. III, Milano, Sonzogno, 1838, p. 1548: concorrevano tutti *pro rata* senza usare del loro privilegio **av. 1776** Pompeo Neri (GDLI, s.v. *prorata*): a prorata **1999** GRADIT (senza data).

**(r) 2.** loc. sost. m. inv. Dir. Entità di un pagamento pro rata.

**1971** Giuseppe Sessa, *L’imposta sul valore aggiunto*, Roma, Bulzoni, 1971, p. 22: se la variazione del *pro rata* di quell’anno è in aumento rispetto al *pro rata* applicato nell’anno di acquisto del bene, l’imprenditore dovrà operare un’ulteriore deduzione **1999** GRADIT (senza data) **2011** Salvatore Giordano, *Il bilancio delle società cooperative*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012,

p. 458: disposizione che ospitava il *pro rata* generale di deducibilità degli interessi.

= Loc. lat. mod. (sott. *parte*), propr. ‘per la parte stabilita’, presente in testi giuridici lat. almeno dalla seconda metà del XVII sec. (*Lexicon iuridicum*, Colonia 1615), datazione certamente retrodatabile vista la presenza della loc. in testi ingl. sin dalla seconda metà del XVI sec. (1575: OED).

**(R) (S) pro rata parte** loc. agg. inv. Dir. Pro rata.

**1544** Sebastiano Serlio, *Quinto libro d’architettura*, Venezia, Sessa, 1544, p. 14: L’ordine terzo farà una quarta parte minore del secondo, e così le sue cornici pro rata parte **1999** GRADIT (senza data).

**2.** loc. avv. Dir. Pro rata.

[**1848** Richard Giraud, *Dizionario universale delle scienze ecclesiastiche*, trad. it. anonima, vol. VII, Napoli, Batelli, 1848, p. 788: Pro rata, frase latina, che significa proporzione, intendendosi cioè di dire pro rata portione, pro rata parte] **1937** Vincenzo Bandini, *Appunti sulle corporazioni romane*, Milano, Giuffrè, 1937, p. 167: I carichi erano divisi tra i beni *pro rata parte* **1999** GRADIT (senza data) **2009** Romano Amerio, *Iota unum*, Verona, Fede & Cultura, 2009, p. 291: La privazione mortificante deve essere calcolata *pro rata parte*.

= Loc. lat. mod. ‘secondo la parte stabilita’, registrata in testi lat. di argomento giuridico dalla seconda metà del XVI sec. (*Institutiones iuris civilis*, Venezia 1585).

**(e) (R) (S) prorogatio** sost. f. inv. Dir. pubbl. Istituto giuridico per il quale viene prorogata una carica o una funzione oltre la scadenza del mandato.

**1895** Lando Landucci, *Storia del diritto romano*, Verona-Padova, Drucker, 1895, p.

425: da allora la *prorogatio* divenne una nuova fonte di promagistrature **1958** Livio Paladin, *La potestà legislativa regionale*, Padova, CEDAM, 1958, p. 56: Cede, pertanto, il principale argomento a favore dell’integrazione analogica in tema di *prorogatio* **1992** (GRADIT, senza fonte) **2014** Andrea Pisaneschi, *Diritto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 289: La durata delle Camere: la fine della legislatura e la *prorogatio*.

= Accezione lat. mediev. (DC) del classico *prorogatio* (ThesLL), deriv. di *prorogare* ‘prorogare’, attestata in opere lat. giuridiche dalla seconda metà del XVI sec. (*In decretales commentaria*, Venezia 1576).

**pro soluto** loc. agg. inv. Dir. A titolo oneroso (con garanzia al cessionario dell’esistenza del credito da parte del cedente).

**1673** (GRADIT, senza fonte) **1681** Giovanni Battista Carlucci, *Descrizione della Terra di Palo che prima si chiamò Polo*, vol. II, Napoli, Porsile, 1681, p. 33: hanno sempre quelli venduti, alienati, donati, legati, testati, transmutati, e dati in solutum & pro soluto **1733** Giambattista De Luca (GDLI) **1787** Domenico Alberto Azuni, *Dizionario Universale Ragionato della Giurisprudenza*, vol. II, Nizza, Società Tipografica, 1787, p. 199: altri la cessione pro solvendo, e non pro soluto a favor del cedente **1869** Nicola De Crescenzo, *Sistema del diritto civile romano*, vol. II, Napoli, Tip. Jovene, 1869, p. 469: non vi potrà essere vero titolo pro soluto senza una vera obligatio **1963** Ludovico Barassi, *La teoria generale delle obbligazioni*, vol. I, Milano, Giuffrè, 1963, p. 307: se nel duvvio dobbiamo ritenere che la questione sia *pro soluto* o pro solvendo **2014** Vincenzo Roppo, *Diritto privato: IV ed.*, Torino, Giappichelli, 2014, p.

310: I rapporti tra cedente e cessione: cessione pro soluto e pro solvendo.

= Loc. lat. mod., propr. 'come pagato', registrata in opere lat. giuridiche dalla prima metà del XVII sec. (*Pandectarum seu digestorum juris civilis*, Lione 1616).

**(S)** **pro solvendo** loc. agg. inv. Dir.

A titolo oneroso (non necessariamente con garanzia da parte del cedente del pagamento nel caso in cui il debitore resti insolvente, il che può essere oggetto di un'apposita pattuizione).

**1673** (GRADIT, senza fonte) **1787**

Domenico Alberto Azuni, *Dizionario Universale Ragionato della Giurisprudenza*, vol. II, Nizza, Società Tipografica, 1787, p. 199: altri il semplice mandato di pagare; altri la cessione pro solvendo

**1841** Francesco Foramiti, *Enciclopedia legale ovvero lessico ragionato*, vol. I, Venezia, Antonelli, 1841, p. 177: Produceva il medesimo effetto ne' tempi andati l'accettazione di un assegnamento fatta coll'espressione pro soluto, a diversità di quella pro solvendo **1953**

Benvenuto Griziotti, *Studi di diritto civile e commerciale*, Milano, Giuffrè, 1953, p. 242: l'effetto voluto dalle parti nella cessione *pro solvendo* non può esser conseguito se non attraverso il trasferimento della titolarità del credito al cessionario **2011** Salvatore Giordano, *Il bilancio delle società cooperative*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2011, p. 482: in caso di cessione *pro solvendo*, invece, rientrano nella base di calcolo.

= Loc. lat. mod. propr. 'come pagabile', attestata in opere giuridiche lat. dalla seconda metà del XVII sec. (*In constitutiones regias commentarius*, Amsterdam 1668).

**(R)** **(S)** **publica honestas** loc. sost. f. inv. Dir. canon. Impedimento matrimoniale presente tra l'uomo e le

consanguinee, in linea diretta fino al secondo grado, della donna con cui abbia contratto matrimonio invalido o con cui sia vissuto in concubinato.

**1856** Giuseppe Giuliani, *Istituzioni di diritto criminale*, vol. II, Macerata, Mancini, 1856, p. 416: conosciuta presso i Canonisti sotto il nome nel primo caso di *publica honestas* **1929** Gaetano Grisostomi Marini, *Il diritto matrimoniale nelle recenti disposizioni legislative*, Roma, Soc. ed. Foro Romano, 1929, p. 52: il matrimonio civile può essere assunto dal diritto canonico sotto la figura di un pubblico o notorio concubinato e dar luogo quindi all'impedimento della *publica honestas* **1999** GRADIT (senza data)

**2007** *Beatissime Pater: documenti relativi alle diocesi del Ducato di Milano*, a cura di Elisabetta Canobbio e Beatrice del Bo, Milano, UNICOPLI, 2007, p. 104: altri impedimenti erano costituiti dalla *publica honestas*.

= Loc. lat. mod., propr. 'pubblica onestà', registrata in testi giuridici it. e lat. dalla seconda metà del XVI sec. (*Syntagma iuris universi*, Lione 1582).

**(e)** **quorum** sost. m. inv. Dir. numero di componenti di un organo collegiale indispensabile per la validità di una votazione o di un'adunanza.

**1855** (DELI<sup>2</sup>) **1937** In «Nuovo digesto italiano» (GDLI) **1999** GRADIT (senza data).

= Voce lat. mod., propr. 'dei quali', tratta dalla loc. mediev. *quorum vos duos (tres, quattuor, etc.) esse volumus* 'dei quali vogliamo che siate voi due (tre, quattro, ecc.)', attestata in tale accezione in opere giuridiche ingl. sin dalla prima metà del XV secolo (OED); è una «vc. lat., propr. 'dei quali'. Benedetti Scott (che si rifà a B. Migliorini, *La lingua italiana d'oggi*, Torino, 1967, p. 194) ricostruisce così la storia della parola: "Si tratta di una voce latina che, come molte altre della

terminologia parlamentare, è stata assunta ad un significato particolare in Inghilterra, e con questo significato è tornata sul continente: in Inghilterra, infatti, la parola, che risale alla formula con cui si dava un incarico a un certo numero di persone appartenenti ad un dato gruppo: p. es. «quorum vos duos esse volumus» “dei quali vogliamo che siate voi due”, venne dapprima (sec. XV) usata ad indicare uno «speciale collegio di giudici generalmente di grande cultura o abilità, la cui presenza era necessaria per rendere validi i procedimenti di una corte di giustizia», passando poi (1616) a designare il «minimo dei membri di una assemblea che possono prendere una deliberazione valida». Dall’Inghilterra la voce, in quest’ultimo significato, è passata in Francia dove comincia ad essere conosciuta alla fine del XVII sec. in riferimento alle usanze ingl., consolidandosi nell’uso effettivo soltanto più tardi, verso la metà del XIX sec.”» (DELP<sup>2</sup>); e anche: «lat. *quorum* ‘dei quali’, genit. pl. del pron. rel. *qui* ‘che, il quale’, che nell’ambiente giuridico ingl. ha assunto il valore di ‘numero legale’ attraverso le formule giuridiche che indicavano i nomi dei giudici la cui presenza era necessaria per la validità delle decisioni e che esordivano con *quorum*, seguito dal numero e dal nome dei giudici designati» (EVLI); e ancora: «parola con la quale s’iniziava un’antica legge ingl., che stabiliva la necessità della presenza di un determinato numero di giudici per la validità del procedimento: entrata nell’uso attraverso la pratica parlamentare ingl., essa indica il numero legalmente necessario per la validità delle adunanze della maggior parte degli organi collegiali dello stato, degli enti pubblici e delle persone giuridiche private» (EI).

**(R) (S) quo warranto** loc. sost. m. inv. Dir. Nell’ordinamento giudiziario inglese, mandato per il quale una persona o una corporazione è chiamata dinanzi al giudice, affinché dimostri la legittimità dei titoli in base ai quali essa detiene o rivendica un ufficio o una franchigia appartenente di diritto alla corona.

**1847** George Bancroft, *Storia degli Stati Uniti*, trad. it. anonima, vol. I, Torino, Pom-  
ba, 1847, p. 472: dalla corte del Banco  
del Re fu spiccato un atto di *quo war-*

*ranto* contro la compagnia della baia

**1976** Mario Rotondi, *I grandi problemi della società*, vol. II, Padova, CEDAM, 1976, p.

1196: lo scioglimento della società attraverso la procedura di *quo warranto*

**1999** GRADIT (senza data).

= Loc. lat. mod., propr. ‘con quale garante’, comp. dal lat. *quo* ‘con il quale’ e dalla latinizzazione dell’ant. ingl. *warrant* ‘garante’, attestata in testi ingl. di argomento giuridico almeno dalla prima metà del XVI secolo (1555: OED).

**(R) (S) ratio legis** loc. sost. f. inv. Dir. Scopo di una norma giuridica, risultato pratico a cui mira; fondamento oggettivo di una norma di legge.

**1853** Alberto Bonvicini, *A ben conoscere interpretare ed applicare le leggi*, Padova, Tip. del Seminario, 1853, p. 105: Distinguesi tra il motivo ossia la ragion della legge, *ratio legis*, e il senso, volontà o dispositivo di essa

**1959** Giuseppe Capograssi, *Opere*, vol. V, Milano, Giuffrè, 1959, p. 112: Sia lecito qui notare a margine, che su questo punto sono fondate tutte le dispute sulla *ratio legis* come elemento di interpretazione

**1999** GRADIT (senza data)

**2013** Giovanni Chiricosta, *La procedura nel concordato preventivo*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2013, p. 110: per la *ratio legis* che le giustifica e ad un tempo ne rende impossibile la interpretazione estensiva.

= Voce lat. mod., propr. ‘ragione della legge’, registrata in testi lat. giuridici dalla seconda metà del XVI sec. (*Responsorum quae vulgo consilia vocantur*, Venezia 1581).



**(R) (S) razione loci** loc. avv. inv. (GRADIT: loc. sost. f. inv.) Dir. Attribuzione della competenza a un determinato organo, spec. il giudice, scelto in base al luogo dove è accaduto il fatto o dove è sorta o deve essere eseguita un'obbligazione.

**1787** *Atti dell'Assemblea dei vescovi ed arcivescovi della Toscana*, vol. III, Firenze, Cambiagi, 1787, p. 35: erano considerati Oratorj domestici e privati soltanto **ratione loci** **1850** Giacinto Armellini, *Florilegio legale*, Chieti, Del Vecchio, 1850, p. 45: in ragione del territorio nella di cui estensione un tribunale esercita la sua giurisdizione **ratione loci** **1952** In «Giurisprudenza italiana e la legge riunite», CIV (1952), p. 907: Opposizione a ingiunzione di pagamento per entrate patrimoniali dello Stato e competenza **ratione loci** **1999** GRADIT (senza data) **2013** Luca Mezzetti–Calogero Pizzolo, *Diritto processuale dei diritti umani*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2013, p. 109: competenza **ratione loci**.

= Voce lat. mod., propr. 'per ragione del luogo', attestata in opere lat. giuridiche e storiche dalla seconda metà del XVI sec. (*Consiliorum sive responsorum*, Venezia 1589).

**(R) (S) razione materiae** loc. avv. inv. (GRADIT: loc. sost. f. inv.) Dir. Attribuzione della competenza ai vari uffici giudiziari che hanno sede in uno stesso territorio in base al criterio della materia che forma oggetto della controversia.

**1822** Lorenzo Cantini, *Decisioni del Foro toscano*, Firenze, Stamperia del Giglio, tomo II, 1822, p. 275: altrimenti sarebbe permesso a Creditori rinunciare alla incompetenza **ratione materiae** contro il disposto delle Leggi medesime

**1909** Luca Antonio Tosi Bellucci, *Le azioni giudiziarie contro gli Stati stranieri*, Torino, Unione tipografico–editrice, 1909, p. 231: in queste azioni manca la competenza **ratione materiae** **1999** GRADIT (senza data) **2013** Marco Bona, *La responsabilità medica civile e penale*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2013, p. 313: **Ambiti di applicazione ratione personae e ratione materiae**: gli irrisolvibili dilemmi posti dalla norma.

= Voce lat. mod., propr. 'per ragione della materia', attestata in opere lat. storiche dalla seconda metà del XVI sec. e in opere giuridiche dai primi del XVIII sec. (*Observationes forenses practicabiles*, Roma 1701).

**(R) (S) receptum** sost. m. inv. Dir. rom. Accordo protetto dal pretore.

**1922** In «Rivista di diritto pubblico», XIV (1922), p. 208: Il **receptum** era la promessa fatta in forma solenne con la quale una persona s'incaricava di fare qualche cosa per altri, qualche cosa però inerente alla propria professione **1999** GRADIT (senza data).

= Voce lat. mod., propr. neutro del classico **receptus**, part. pass. di **recipere** 'accogliere' (LTL), attestata in tale accezione in testi lat. e it. dalla prima metà del XIX sec.; con tale nome si indicava «sotto un medesimo titolo e sotto la stessa denominazione l'editto del pretore romano, movendo più da un'apparente affinità esteriore che da una intrinseca affinità giuridica; riunisce tre istituti: il **receptum argentariorum**, il **receptum nautarum cauponum stabulariorum** e il **receptum arbitrii**» (EI).

**(R) (S) redemptus ab hostibus** loc. sost. m. inv. Dir. rom. Cittadino romano riscattato dalla prigionia di guerra grazie all'intervento di un concittadino.



**1904** Contardo Ferrini, *Manuale di pandette*, Milano, Società Editrice Libreria, 1904, p. 76: In una condizione particolare si trova colui che è stato da un terzo redento dalla cattività nemica (*redemptus ab hostibus*)

**1964** In «Rivista italiana di previdenza sociale», XVII (1964), p. 3: se un prigioniero è stato *redemptus ab hostibus* da un terzo, esso è libero e rimane ingenuo

**1999** GRADIT (senza data) **2003** *Atti del XIV convegno internazionale in memoria di Guglielmo Nocera*, a cura dell'Accademia romanistica costantiniana, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2003, p. 182: riscatto pagato ai nemici che costituisce un analogo rapporto di soggezione per il *redemptus ab hostibus*.

= Loc. lat. mod., propr. 'riscattato dai nemici', attestata in testi lat. di argomento storico e giuridico dalla fine del XVI sec. (*Liber sententiarum et regularum iuris civilis*, Lione 1585).

**(R) (S) reductio ad aequitatem** loc. sost. f. inv. Dir. Equa modifica delle clausole di un contratto con prestazioni corrispettive, introdotta per permettere il mantenimento del rapporto al contraente la cui prestazione sia diventata particolarmente onerosa.

**1925** In «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XXIII (1925), p. 1: nelle sue varie funzioni, tra cui quella di *reductio ad aequitatem* mediante modificazione dei patti contrattuali

**1972** Andrea Tabet, *La locazione-conduzione*, Milano, Giuffrè, 1972, p. 145: prevede una forma particolare di risoluzione per sopravvenuta eccessiva onerosità e di *reductio ad aequitatem*, che sarebbe del tutto incompatibile con la natura istantanea e reale del contratto

**1999** GRADIT (senza data) **2011** Aldo Cenderelli, *Scritti*

*romanistici*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 317: senza alcuna possibilità di indagine sull'effettivo interesse delle parti, neppure in vista di una eventuale *reductio ad aequitatem*.

= Loc. lat. mod., propr. 'riduzione a equità', presente in opere lat. di argomento giuridico dalla fine del XVI sec. (*De contractibus licitis, atque illicitis*, Venezia 1580).

**(R) (S) reformatio in peius** loc. sost. f. inv. Dir. Revisione di una sentenza impugnata dall'imputato in senso sfavorevole all'imputato stesso.

**1884** In «Il Foro italiano», IX (1884), p. 139 (GRL, senza indicazione del fasc.): la revisione in danno del condannato, ossia la *reformatio in peius*, non può in generale essere concessa

**1949** In «Rivista di diritto processuale», IV (1949), p. 67 (GRL, senza indicazione del fasc.): ha stretta attinenza con i limiti posti dal codice all'effetto devolutivo dell'appello il problema della *reformatio in peius* della sentenza impugnata

**1999** GRADIT (senza data) **2013** Gilberto Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 711: il giudice d'appello, entro i confini enunciati nei motivi, ha gli stessi poteri spettanti al giudice di primo grado (con il limite del divieto della *reformatio in peius*).

= Loc. lat. mod., propr. 'modificazione in peggio', registrata in opere ted. di argomento storico e giuridico dalla fine del XVIII sec. (*Deutsche Encyclopädie*, Francoforte 1778).

**(R) (S) regula iuris** loc. sost. f. inv., Stor. dir. Nel diritto medievale, proposizione attraverso la quale veniva espresso un dogma giuridico fondamentale.

**1843** Nicola Nicolini, *Della procedura penale nel Regno delle Due Sicilie*, vol. I,

Livorno, Mansi, 1843, p. 15: Definizione per essi era *regula iuris* **1923** Biagio Brugi, *Il diritto civile italiano*, Napoli, Marghieri, 1923, p. 302: non si possono trarre nuove conclusioni da una *regola iuris* **1999** GRADIT (senza data) **2014** Gian Piero Iaricci, *Istituzioni di diritto pubblico*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014, p. 325: Oggi, rispetto a questa rappresentazione si resta perplessi, abituati come siamo a ricercare la *regula iuris* nell'ambito di un faticoso percorso di combinati disposti normativi.

= Loc. lat. mod., propr. 'regola di diritto', attestata in opere lat. storiche e giuridiche dalla fine del XVI sec. (*Consilia eximii iuris utriusque*, Venezia 1579).

**(R)** **re integra** loc. avv. Dir. Essendo la situazione ancora impregiudicata; purché la situazione non abbia subito modifiche.

**1669** Clemente Tosi, *Dell'India orientale descrizione geografica et historica*, vol. II, Roma, Stamperia Ercole, 1669, p. 439: se l'infedele re integra, cioè che il fedele ancora non abbia adempiuto né l'uno, né l'altro, si converte, il fedele è tenuto, anzi può essere forzato a ripigliarlo **1718a** Giuseppe Maria Lorenzo Casaregi (GDLI) **1718b** (GRADIT, senza fonte) **1730** Eliseo Masini, *Sacro arsenale, ovvero pratica dell'uffizio della santa inquisizione*, Roma, Stamp. San Michele a Ripa, 1730, p. 450: Se un Testimonio falso, re integra, denunzierà se stesso, dovrà esser più benignamente trattato **1855** Adriano Rocca, *Biblioteca del diritto o repertorio ragionato*, vol. IV, pt. I, Venezia, Antonelli, 1855, p. 171: può egli re integra rimettere l'ingiuria fattagli personalmente, e con questo mezzo sottrarre il vassallo alla confisca **1954** In «Studia et documenta historiae et iuris», XXIV

(1954), p. 29 (GRL, senza indicazione del fasc.): bene motivato il principio che *re integra* le parti consenzienti possono recedere dalla compravendita.

= Loc. lat. mod., propr. 'essendo invariata la situazione', presente in opere lat. di argomento storico e giuridico dalla fine del XVI sec. (*Institutiones iuris canonici*, Venezia 1587).

**(R)** **(S)** **reipus** sost. m. inv. Stor. dir. nel diritto salico, somma di denaro, in origine reale e in seguito simbolica, dovuta da chi sposava una vedova ai parenti di questa, o a quelli del primo marito, o al fisco.

**1725** In «Giornale de' Letterati Ultramontani», XXXIII (1725), p. 78: Questo prezzo, onde compravasi la vedova, è dinominato *Reipus* nel titolo **1871** Antonio Pertile, *Storia di diritto italiano*, Padova, Fratelli Salmin, 1871, p. 321: Come poi anche ai men prossimi congiunti del primo marito veniva tolta pel matrimonio della vedova la speranza di partecipare un giorno alla sua eredità, così toccava a loro il *reipus*, non essendovi nel sangue della donna chi ne avesse diritto **1938** Enrico Besta, *Fonti del diritto italiano*, Padova, Milani, 1938, p. 67: Va da sè che il diritto alla fida, all'anagrip, al *reipus*, al mundio, alla meta ecc. non spettava al romano **1999a** GRADIT (senza data) **1999b** Maria Antonella Cocchiara, *Vito La Mantia e gli studi storico-giuridici nella Sicilia dell'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 291: a proposito degli istituti di diritto germanico del *reipus* e dell'*achasius*.

= Voce lat. mediev. dal significato incerto (DC), registrata in opere lat. di argomento storico e giuridico dalla fine del XVI sec. (*Theologia iuridica, seu ius civile theologicum*, Dillingen sul Danubio 1575).

**(R) (S) rei vindicatio** loc. sost. f. inv. Dir. Rivendicazione.

**1752** Ginesio Grimaldi, *Istoria delle Leggi e Magistrati del Regno di Napoli*, vol. IV, Napoli, Giovanni di Simone, p. 259: debbasi indi produrre dal suo contrario il libello, con cui intenti directa rei vindicatio

**1854** Alessandro De Giorgi, *Elementi del diritto romano*, Padova, Sicca, 1854, p. 223: la mia proprietà naturale non era ancora, pe' due anni dell'usucapione, proprietà romana; né, perdutone il possesso, potea valermi della *rei vindicatio* per ricuperarla

**1957** Antonio Azara–Ernesto Eula, *Novissimo digesto italiano*, vol. I, parte I, Torino, Unione tipografico– editrice, 1957, p. 255: L'origine della actio ad exhibendum va ricercata nella disciplina processuale della *rei vindicatio* nel periodo in cui il sistema processuale romano era quello delle legis actiones

**1999** GRADIT (senza data) **2012** Gisella Bassanelli Sommariva, *Lezioni di diritto privato romano*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012, p. 136: la servitù era tutelata da una vindicatio servitutis esercitata con la legis actio sacramento in rem e poi con la *rei vindicatio* formulare.

= Loc. lat. mod., propr. 'rivendicazione della cosa', attestata in opere giuridiche lat. dalla seconda metà del XVI sec. (*Quaestiones Iuris Variæ ac selectæ*, Lione 1572).

**(R) (S) replicatio** sost. f. inv. Dir. rom. Replica giuridica atta a confutare le tesi della parte avversa.

**1847** Friedrich Carl Von Savigny, *Il diritto romano*, trad. it. anonima, vol. I, Napoli, s.e., 1847, p. 294: Infatti se addomandasi come il reo si difende contra una *replicatio*, la risposta è sempre la stessa

**1999** GRADIT (senza data) **2010** Fabio Bertini, *Hor con la legge in man giudicheranno*, Firenze, S.E.F., 2010, p. 256: La

*replicatio* con cui l'empio sovrano svevo risponde a Piero, il più strenuo assertore di una pacifica riconciliazione in seno a Santa Romana Chiesa, introduce nel vivo della vertenza pubblicistica.

= Voce lat. (LTL), attestata in opere lat. di argomento storico e giuridico almeno dalla seconda metà del XVI sec. (*De iure quod in personis habemus*, Basilea 1584).

**(R) (S) res derelicta** loc. sost. f. inv. Dir. Bene mobile che, abbandonato volontariamente e definitivamente dal legittimo proprietario con l'intenzione di rinunciare alla proprietà, può essere occupato da terzi.

**1841** Francesco Foramiti, *Enciclopedia legale ovvero lessico ragionato*, Venezia, Antonelli, 1841, tomo I, p. 2: Chiamasi bene abbandonato (pro derelicto) o cosa abbandonata (res derelicta) quella cui il proprietario ha scientemente e volontariamente rinunciato

**1928** Pietro Bonfante, *Corso di diritto romano*, Roma, Sampaolesi, 1928, p. 192: Se la res derelicta, cioè la cosa alla quale il proprietario ha per conto suo pienamente rinunciato, è una res nullius, sembra ch'essa, come una qualunque res nullius, debba cedere necessariamente al primo occupante

**1999** GRADIT (senza data) **2006** Lorenzo Fascione, *Storia del diritto privato romano*, Torino, Giapichelli, 2006, p. 298: La giurisprudenza infatti, sebbene ritenesse che la res derelicta avesse cessato di essere di chi l'aveva abbandonata, tuttavia non riusciva a sostenere senza remore che fosse diventata senz'altro res nullius, e quindi liberamente occupabile.

=Loc. lat. mod., propr. 'cosa abbandonata', attestata in opere lat. giuridiche dalla seconda

metà del XVI sec. (*Commentarius iuris*, Basilea 1579).

**(R)** **res nullius** loc. sost. f. inv. Dir. Ciò che non ha proprietari legittimi, cosa di nessuno.

**1815** In «Giornale di Venezia», XXXV (1815), p. 2: si è accusato l'accusato di avere svelato i segreti dello Stato, per aver dato conto di cespiti, divenuti, per non esserne fatta menzione nel patrimonio attivo del 1812, *res nullius* **1885a** Luigi Bombicci Porta (GDLI) **1885b** (GRADIT, senza fonte) **1904** Edoardo Bosio, *Trattato dei marchi e segni distintivi di fabbrica secondo la Legge italiana e il Diritto internazionale*, Torino, Unione tipografico–editrice, 1904, p. 129: Alcuni scrittori credono risolta la questione col dire semplicemente che la marca abbandonata diventa *res nullius* e che quindi chiunque se ne può impossessare **2013** Mario Talamanca, *Elementi di diritto romano privato*, Milano, Giuffrè, 2013, p. 191: pur essendo in commercio, non hanno attualmente un proprietario, sono cioè *res nullius* bene su cui nessuno ha diritto di proprietà.

= Loc. lat. mod., propr. 'cosa di nessuno', registrata in opere giuridiche lat. dalla fine del XVI sec. (*Methodica iuris utriusque traditio*, Lione 1592). In opere ingl. è attestata dall'inizio del XVIII sec. (OED).

**(R)** **(S)** **res sacra** loc. sost. f. inv. Dir. canon. Bene mobile o immobile destinato al culto divino o alla sepoltura dei fedeli e che non può essere adibito a usi profani, anche qualora sia di proprietà di privati.

**1852** Giuseppe Spennati, *Nomografia del diritto canonico ovvero descrizione delle leggi ecclesiastiche*, vol. II, Napoli, Tip. Nobile, 1852, p. 16: si appella *signum* ciò

che cade sotto i sensi; e *res sacra* la grazia che ne promana **1920** Gianfranco Pacchioni, *Corso di diritto romano: Parte generale, proprietà e Iura in re aliena*, Torino, Unione tipografico–editrice torinese, 1920, p. 172: Questo passo, veramente, non può essere considerato decisivo potendosi contestare che i luci sacri fossero *res sacrae* **1999** GRADIT (senza data) **2011** Umberto Eco, *Il Medioevo: cattedrali, cavalieri, città*, Milano, Encyclomedia, 2011, p. 597: la venerazione verso il corpo santo, che diviene quasi *res sacra*.

= Loc. lat. mod., propr. 'cosa sacra', attestata in opere lat. storiche e giuridiche dalla fine del XVI sec. (*De arbitrariis iudicium quaestionibus*, Francoforte 1576).

**(R)** **(S)** **restitutio in integrum** loc. sost. f. inv. Dir. rom. Decisione del magistrato che poneva nel nulla qualsiasi atto giudiziario materiale o processuale.

**1847** Friedrich Carl Von Savigny, *Il diritto romano*, trad. it. anonima, vol. I, Napoli, 1847, p. 174: Così la L. 86 pr. de adqu. her. (XXIX, 2), porta *restitutio in integrum* certamente una volta **1920** Gianfranco Pacchioni, *Corso di diritto romano*, Torino, Unione tipografico–editrice, 1920, p. 240: Un terzo diverso rimedio, che in talune contingenze poteva riuscire più utile al violentato, fu la concessione, da parte del pretore, della *restitutio in integrum* **1999** GRADIT (senza data) **2007** Cosimo Cascione, *Manuale breve di diritto romano*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 127: *Avverso la sentenza poteva richiedersi la restitutio in integrum*.

**2.** Dir. Ripristino dell'originario stato di diritto, alterato dal verificarsi di gravi circostanze.



**1858** Luigi Frojo, *Comento alle leggi di procedura civile*, Napoli, Stab. Tip. delle Belle Arti, pt. III, 1858, p. 168: quindi se il condannato poteva appellare, non era ricevuto, proponendo la *restitutio in integrum*, essendo che il primo rimedio al pari del secondo efficace conduceva il proponente là ove egli bramava **1958** Francesco Calasso, *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1958, p. 779: far valere cause di nullità, venne a comprendersi e ottenne presto la preferenza la *restitutio in integrum* (223), i cui termini erano i più lunghi **1999** GRADIT (senza data) **2013** Mauro Paladini, *L'atto unilaterale di risoluzione per inadempimento*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 225: si verifica, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento, rilevante ad altri fini, una totale *restitutio in integrum*.

**3.** Dir. Modalità di risarcimento che consiste nel ripristinare una situazione di fatto, esistente prima che il danno fosse prodotto.

**1880** In «Annali della giurisprudenza italiana», XXXIV (1880), p. 419: davasi la *condictio indebiti* a colui che aveva rinunciato ad un diritto, o fatta quietanza per un *debito*, ma certo sta la medesima ratio per ammettere il creditore quasi ad una *restitutio in integrum* contro la erronea quietanza **1916** In «Il Foro italiano», XLI (1916), p. 1067: La specie è *restitutio in integrum* ed è estranea alla disciplina specifica della mora; se anche non lo fosse, la ingiusta negazione del debito non potrebbe tornare di vantaggio al debitore con la protrazione della liquidazione **1999** GRADIT (senza data) **2005** Alessia Legnani, *La giustizia dei mercanti: l'Universitas mercatorum, camporum et artificum di*

*Bologna e i suoi Statuti*, Bologna, Bononia University Press, 2005, p. 103: le azioni di *restitutio in integrum*, le liti sulla vendita di animali e sulla soccida, le liti che riguardano i crediti per alimenti, le azioni per ottenere la quietanza del *debito* saldato o la ripetizione dell'indebito pagato.

= Accezione lat. mod. del lat. classico *restitutio in integrum* propr. 'restituzione per intero', loc. attestata in opere lat. di argomento storico e giuridico dalla seconda metà del XVI sec. (*De restitutio in integrum tractatus*, Venezia 1584) e in opere ingl. della metà del sec. successivo (OED); «nella sua tipica applicazione, la *in integrum restitutio* era nel diritto romano un provvedimento del magistrato col quale si metteva nel nulla un effetto giuridico verificatosi a danno di una persona, reintegrando lo stato di diritto anteriore al suo verificarsi. Era un rimedio straordinario, che mirava a eliminare, in casi singoli, in considerazione di particolari ragioni, un'iniquità dell'applicazione rigorosa dei principii del diritto» (EI).

**(e) (R) (S) sacramentum** sost. m. inv. Dir. rom. Giuramento assertorio con cui venivano risolte alcune controversie processuali, in cui chi giurava consacrava la propria persona al giudizio divino in caso di falso.

**1856** Heinrich Ahrens, *Enciclopedia giuridica*, trad. it. «pei dottori in legge Eisner e Marengi» Milano–Verona, Civelli, 1856, p. 222: Che l'elemento vincolatore non era la volontà astratta e assunta come tale, ma trovavasi riposta in una relazione superiore, il giuramento, *sacramentum*, pel quale colui che obbligava vasi, si sopponeva in caso di non adempimento a divenire sacer **1953** In «Rivista italiana per le scienze giuridiche», VI (1953), p. 209 (GRL, senza indicazione del fasc.): considerava l'istituzione del giuramento di fedeltà al principe



come il risultato di una estensione a tutti i cittadini romani ed a tutti i sudditi dell'impero del vincolo nascente, nell'ordinamento repubblicano, dal *sacramentum* militare **1999** GRADIT (senza data) **2012** Lorenzo Fascione, *Storia del diritto privato romano*, Torino, Giappichelli, 2012, p. 151: Questo mezzo prende il nome di *sacramentum* quasi a ricordare che, sull'onorabilità della propria parola, ci si impegna nella sfera sacra assumendosi tutte le conseguenze che ne possano derivare in caso di perdita.

= Accezione lat. mediev. (DC) del lat. classico *sacramentum* 'giuramento' (LTL), presente in tale accezione in opere giuridiche lat. dalla prima metà del XVII sec. (*Lexicon iuridicum*, Colonia, 1625); è una «vc. dotta, lat. *sacramentu(m)*, che in lat. classico significava 'deposito giudiziario, giuramento di fedeltà' e nel lat. eccl. assume il significato di 'giuramento' (da *sacrare* 'consacrare', deriv. di *sacer*, genit. *sacri*, 'sacro')» (DELI<sup>2</sup>).

**(R) (S) sacratae leges** (*leges sacratae*) loc. sost. f. pl. Dir. rom. Nella Roma repubblicana, leggi emanate per tutelare la plebe e i suoi magistrati.

**1842** Francesco Foramiti, *Enciclopedia legale ovvero lessico ragionato*, vol. III, Venezia, Antonelli, 1842, p. 238: I Romani chiamavano *leges sacratae*, dice Grozio, le leggi, all'osservanza delle quali il popolo romano erasi egli stesso astretto colla religione del giuramento **1931** Vincenzo Arangio Ruiz, *Corso di storia del diritto romano*, Torino, Stolfi, 1931, p. 39: si afferma che il nome delle *leges sacratae* si riconnette alla sanzione che in esse veniva stabilita, che cioè il trasgressore e il suo patrimonio fossero sacri agli dei **1999** GRADIT (senza data) **2011** Federico Bellini, *Responsa-*

*bilità: tema con variazioni*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 47: Una spiegazione non può essere quella che le *leges imperfectae* fossero le più antiche leggi che cominciavano una sanzione di carattere religioso, come le *leges sacratae*, perché, come si è visto, la sanzione religiosa è una vera pena, anzi la più grave che si possa concepire.

= Loc. lat. mod., propr. 'leggi sacre', attestata in opere lat. giuridiche dalla fine del XVI sec. (*De legibus et senatus*, Roma 1583).

**(e) (R) (S) sanctio** sost. f. Dir. Negli antichi documenti pubblici e privati, formula dell'escatocollo con cui si minacciavano pene materiali o spirituali ai trasgressori dei patti o degli ordini contenuti nell'atto.

**1931** Vincenzo Arangio Ruiz, *Corso di storia del diritto romano*, Torino, Stolfi, 1931, p. 80: considerano perciò come *sanctio* quella parte della legge che stabilisce le conseguenze dell'invalidità della norma primaria contenuta in essa **1999** GRADIT (senza data) **2011** *Scritti scelti di diritto romano*, a cura di Carlo Augusto Cannata, vol. I, Torino, Giappichelli, 2011, p. 239: dipende da quel che conosciamo in generale di tali clausole, e così è pure per la *sanctio*.

= Accezione lat. mod. del lat. classico *sanctio* 'sanzione' (OLD e LTL) registrata in opere lat. giuridiche dalla fine del XVI sec. (*Praxis civilis*, 1591).

**(e) (R) (S) satisdatio** sost. f. inv. Dir. rom. Stipulatio accompagnata da garanzia personale, in modo tale che il creditore sia in condizione di rivalersi contro il debitore o contro i garanti.

**1809** *Codice civile di Napoleone il Grande col confronto delle leggi romane*,

tomo I, Milano, Sonzogno, 1809, p. 243: Anche questa cauzione doveva essere prestata per mezzo di fidejussori, del che persuadono i testi, i quali usano la parola *satisdatio* **1947** Enzo Nardi, *Studi sulla ritenzione in diritto romano*, vol. II, Torino, Giuffrè, 1947, p. 55: onde in mancanza della *satisdatio* l'azione ven denegata **1999** GRADIT (senza data).

= Accezione lat. mediev. (DC) del lat. tardo *satisdatio*, deriv. di *satisdāre* 'offrire garanzia', comp. di *satis* 'abbastanza' e *dāre* 'dare' (OLD e LTL), presente in opere lat. giuridiche dalla fine del XVI sec.; trattasi di un «tipo di *stipulatio praetoria*, cioè di quella promessa solenne che il cittadino romano poteva esser costretto a fare davanti al tribunale del magistrato o per rafforzare un'obbligazione giuridica preesistente o per creare un'obbligazione nuova a difesa di un interesse non altrimenti tutelato» (EI).

**(R) (S) secundum ius** loc. avv. Dir. In modo conforme al diritto.

**1906** Ageo Arcangeli, *Gli istituti del diritto commerciale*, Milano, Vallardi, 1906, p. 51: si debbono applicare le norme regolatrici del concorso *secundum ius* **1970** *Popolo e stato in Italia*, a cura della Deputazione subalpina di storia patria, Torino, 1970, p. 297: la giustizia venga amministrata *secundum ius* **1999** GRADIT (senza data) **2011** Francesco Paolo Luiso, *Diritto processuale civile*, Torino, Giuffrè, 2011, p. 211: E può opporsi al trattamento, anche se effettuato *secundum ius*.

= Loc. lat. mod., propr. 'secondo il diritto', registrata in opere lat. giuridiche dalla seconda metà del XVI sec. (*De arbitrariis iudicium quaestionibus*, Francoforte 1576).

**(R) (S) secundum legem** loc. avv. Dir. Secondo quanto è prescritto dalla legge.

[**1888** Giuseppe Carle, *Le origini del diritto romano*, Torino, Fratelli Bocca, 1888, p. 297: verrebbe a dare a queste parole: *secundum legem publicam*] **1979** Antonio Giangrande, *Le Marche e le sue città*, Ascoli Piceno, 1979, p. 52: Sono ammesse ovviamente solo consuetudini *secundum legem* **1999** GRADIT (senza data) **2007** Daniele Balducci, *Il bilancio d'esercizio*, Milano, FAG, 2007, p. 98: usi *secundum legem* nelle aree della contabilità e del bilancio già disciplinate da disposizioni normative di tipo generale o di dettaglio.

= Loc. lat. mod. 'secondo la legge', attestata in tale accezione in opere lat. e ingl. di argomento giuridico dalla prima metà del XVII sec. (*Historia Quadripartita*, Bergamo 1617).

**(R) (S) septima manus** loc. sost. f. inv. Dir. canon. Istituto relativo allo scioglimento del matrimonio per motivi d'impotenza, che prevede il giuramento dei due coniugi di non averlo consumato e la conferma da parte di parenti o vicini, che prestano giuramento a loro volta.

**1839** Tommaso Michele Vincenzo Salzano, *Lezioni di Diritto Canonico pubblico e privato considerato in sé stesso e secondo l'attuale polizia del Regno delle due Sicilie*, vol. IV, Napoli, Giordano, 1839, p. 48: così la stessa loro testimonianza, secondo il numero dei testimoni, fu detta *tertia*, *quinta*, *septima manus* **1930** In «La Civiltà Cattolica», LXXXI (1930), p. 256: A p. 104, ci voleva la menzione espressa della *septima manus* **1999** GRADIT (senza data).

= Loc. lat. mod., propr. 'settima mano (dei parenti o dei vicini)', attestata in testi lat. giuridici dalla seconda metà del XVI sec. (*Institutiones ad christianam theologia*, Venezia 1584).

**(e) (R) (S) solutio** sost. m. inv. Dir. rom. Adempimento di un'obbligazione.

**1909** In «Memorie della Reale Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna», 1909, p. 111 (GRL, da cui non si ricavano indicazioni più precise): L'estinzione delle obbligazioni e la *solutio* **1964** In «Ivra», XV (1964), p. 388: A questo proposito ritengo opportuno di svolgere alcune considerazioni sulla problematica che sorgeva, per i giuristi romani, dalla necessità di inquadrare le più svariate circostanze nel binomio *solutio-satisfactio* **1999** GRADIT

(senza data) **2011** Biagio Grasso, *Delegazione, espromissione e acollo*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 47: riguardo alla giustificazione causale di tale *solutio* ed alla necessità di distinguere su tale base il pagamento del delegato.

= Accezione lat. mod. del lat. classico *solutio*, deriv. di *solvere* 'sciogliere' (OLD e LTL), presente in opere lat. giuridiche almeno dalla prima metà del XVII sec. (*Tractatus de commerciis et Cambio*, Colonia 1620).

**(R) (S) soluti retentio** loc. sost. f. inv. Dir. Eccezione che il creditore può opporre al debitore che abbia adempiuto spontaneamente all'obbligazione, nei casi in cui la legge non gli conceda l'azione per ottenere l'adempimento stesso.

**1854** Georg Friedrich Puchta, *Corso delle istituzioni*, trad. it. di A. Turchiarulo, vol. II, Napoli, Diogene, 1854, p. 223: Così ogni obbligazione ha l'effetto della soluti retentio, ma non ogni soluti retentio si fonda sopra una obbligazione **1958** *Enciclopedia del diritto*, vol. XIX, Milano, Giuffrè, 1958, p. 56: l'ordinamento presta il riconoscimento indiretto della *soluti retentio* **1999** GRADIT (sen-

za data) **2011** Antonio Catricalà, *L'esame di diritto civile*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2011, p. 123: In alcune ipotesi, infatti, il contratto viene meno, ma si determina l'effetto tipico della *soluti retentio*, già conosciuto nel diritto romano.

= Loc. lat. mod., propr. 'ritenzione del pagato', registrata in testi lat. giuridici dalla prima metà del XVII sec. (*Observationes Jurisdictionales*, Napoli 1632).

**(E) solve et repete** loc. sost. m. inv. Dir. Clausola secondo la quale il soggetto che apparentemente risulta debitore non può far valere le sue ragioni in sede giudiziaria, se prima non paga all'apparente creditore.

[**1850** Federico Voltolina, *Manuale della legge universale*, Venezia, Merlo, 1850, p. 61: sotto un tale pretesto non possono esimersi dal pagamento dell'ammontare della cambiale, giusta il principio *solve et repete*] **1905** Alfredo Panzini (GDLI) **1955** In «Repertorio generale annuale della Giurisprudenza italiana», LXXII (1955), p. 1957: pertanto non le è applicabile il precetto del *solve et repete* **1999** GRADIT (senza data) **2011** Francesco Ruscello, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 194: possono convenire di adempiere comunque la prestazione e chiedere la restituzione di quanto eventualmente prestato soltanto in un secondo momento (c.d. clausola *solve et repete*).

= Loc. lat. mod., propr. 'paga e appellati', imp. di *solvere* 'pagare' e *repetere* 'appellarsi', attestata in testi lat. giuridici della metà del XVII sec. (*Disputatio Inauguralis Juridica*, Norimberga 1649).

**(E) statu quo** loc. sost. m. inv. Dir. Status quo.

[1716 In «Avisi italiani, ordinarii e straordinarii», XXXIII (1716), p. 124: Con questo Accrescimento non si prenderranno in verun modo nel Servizio degli Uffiziali già ridotti, e molto men ancora delli nuovi, ma la Generalità resterà in *Statu quo*] **1805** (GRADIT, senza fonte) **1836** Agostino Reale, *Istituzioni del diritto civile Austriaco*, Pavia, Bizzoni, 1836, p. 57: L'intervento delle autorità politiche deve limitarsi ad impedire i disordini, e a mantenere le cose nello *statu quo* **av. 1869** Paolina Leopardi (GDLI) **1925** Saverio Cilibrizzi, *Storia parlamentare politica e diplomatica*, vol. II, Firenze, Società Editrice Dante Alighieri, 1925, p. 322: anche all'accettazione della clausola di garanzia dello *statu quo* sia nel Mediterraneo che nei Balcani **2014** Sebastiano Mangano, *Sulla retta via. Un Testimone "Scomodo"*, Acireale, Parusia, 2014, p. 130: Con un tal sublime nome, hanno creato uno *statu quo* di costante coercizione.

= Loc. lat. mod., propr. 'nello stato in cui', registrata in opere lat. e it. giuridiche dalla prima metà del XVIII sec.; è una «loc. del latino diplomatico (propr. 'nello stato in cui'), coniata in Inghilterra (*in statu quo prius*: 1602). Cfr. Panz. *Diz.* (1942): "*Statu quo*. Lat. *nello stato in cui*: cioè *nelle condizioni in cui sono* (o *erano*) *le cose*: loc. usata specialmente nel linguaggio diplomatico, secondo l'esempio ingl.: 'conservare lo *statu quo*; i fautori dello *statu quo*' (Alcuni vorrebbero che si dicesse *status quo*)"» (DELI<sup>2</sup>). Cfr. anche appena sotto la nota etimologica alla voce *status quo*.

**(E) status quo** loc. sost. m. inv. Dir. Nella terminologia giuridico diplomatica, condizione di fatto che sussiste nel momento in cui l'espressione viene adoperata.

**1828** Luigi Toccagni (GDLI) **1902** In «Nuova Antologia», CLXXXI (1902), p. 746: in nessuno dei due punti lo *statu quo* verrà alterato a nostro danno **1933** Roberto Michels, *Studi sulla democrazia e sull'autorità*, Firenze, La Nuova Italia, 1933, p. 89: Perché il conservatorismo non si astiene allo *status quo* che fino a quando lo Stato e le condizioni sociali corrispondono ai suoi interessi e alle sue condizioni **1999** GRADIT (senza data) **2012** Domenico De Simone, *Dove va l'economia*, Roma, E.S.S., 2012, p. 76: E le élite al comando, consapevoli di ciò, cercherebbero di rinviare la resa dei conti finale "congelando" (in termini di gestione dello *status quo*), la fase finale

**2.** loc. sost. m. inv. Dir. Nel diritto privato, situazione giuridica che esisteva prima del verificarsi di un determinato evento

**1878** In «Rivista repubblicana», I (1878), p. 326: Però è tratto a riflettere se non sarebbe meglio per noi lo *statu quo* prima del Congresso di Berlino **1946** Gioacchino Volpe, *Italia moderna: 1815–1898*, Firenze, Sansoni, 1946, p. 134: per mantenere questo *status quo*, il Governo italiano rispose ad iniziative francesi **1999** GRADIT (senza data) **2013** Roberto Sciarone, *Strategie militari franco-tedesche a confronto: 1905–1913*, Roma, Nuova Cultura, 2013, p. 165: Il sistema di alleanze tra cinque potenze (Germania, Francia, Austria–Ungheria, Russia, Italia), era volto a garantire, con il placet dell'Inghilterra, il mantenimento dello *status quo*.

= Loc. lat. mod., propr. 'lo stato in cui', registrata in opere giuridiche lat. dalla prima metà del XVIII sec. (in ingl. almeno dal 1833: OED), apparentemente forma nominativa



della loc. *statu quo* (cfr. appena sopra la nota etimologica alla voce).

**(e) (R) (S) stipulatio** sost. f. inv., Dir. rom. Contratto verbale fra uno stipulante e un promittente, talvolta accompagnato da garanzia personale, in base alla quale il creditore può rivalersi anche sui garanti.

**1854** Georg Friedrich Puchta, *Corso delle istituzioni*, trad. it. di A. Turchiarulo, vol. II, Napoli, Diogene, 1854, p. 234: Potrebbe considerarsi il detto ordinamento come una semplice conferma del principio, che per la *stipulatio* non sieno necessarie speciali e solenni parole **1953** Franca La Rosa, *I peculii speciali in diritto romano*, Milano, Giuffrè, 1953, p. 134: dopo aver affermato la validità della *stipulatio* contratta **1999**

GRADIT (senza data) **2012** Gisella Basanelli Sommariva, *Lezioni di diritto privato romano*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012, p. 200: allude a tutti i requisiti formali per la validità della *stipulatio*.

= Accezione lat. mediev. (DC) del lat. classico *stipulatio*, deriv. di *stipulāri* ‘richiedere un impegno’ (OLD e LTL), presente in opere lat. giuridiche e storiche dalla fine del XVI sec. (*In quatuor institutionum imperialis Iustiniani libros*, 1592).

**(R) (S) stricto iure** loc. avv. Dir. In piena conformità alla norma del diritto, a stretti termini di legge.

**1852** Giuseppe Miraglia, *Le leggi civili per lo Regno delle Due Sicilie*, vol. II, Napoli, Ancora, 1852, p. 372: gl’interessi cessano di decorrere dal giorno del deposito; poiché *stricto iure* dovrebbero cessare dal giorno delle offerte, essendo da quel giorno il creditore in mora di ricevere **1939** In «Rivista di diritto civile», XXXI (1939), p. 230: Deve cioè trattarsi di una donazione o di-

sposizione testamentaria che, *stricto iure*, sarebbe nulla **1999** GRADIT (senza data) **2011** *Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza*, a cura di Gabriella Autorino Stanzione, Torino, Giappichelli, 2011, p. 303: Restano tuttavia aperti alcuni problemi non meno rilevanti, quali quelli che investono i caratteri che deve presentare la famiglia di fatto, o se possa parlarsi *stricto iure* di rilevanza giuridica.

= Loc. lat. mod., propr. ‘a stretti termini di legge’, attestata in opere lat. di argomento storico e giuridico dalla fine del XVI sec. (*De iure emphyteutico*, Colonia 1575).

**(R) sub condicione** loc. avv. Dir., Dir. canon. Con riserva, a determinate condizioni.

**1606** Giovanni Battista Costanzo, *Avvertimenti per l’ufficio del rettore curato*, Roma, Facciotto, 1606, p. 326: onde o non s’habbia da battezzare, o pure a battezzarsi sub condicione **1885** Guglielmo Massaia (GDLI, s.v. *sub condicione*) **1888** In «Il Filangieri», XII (1888), p. 344: l’erede abbia legato ad altri la cosa legata ad alcuno *sub condicione* **1920** Gianfranco Pacchioni, *Corso di diritto romano*, Torino, Unione tipografico–editrice, 1920, p. 258: non può pertanto disporre in modo tale che venga necessariamente a ledere la legittima aspettativa dell’acquirente *sub condicione* **1999** GRADIT (senza data) **2014** Luigi Tramontano, *Codice di procedura penale spiegato*, Piacenza, CELT, 2014, p. 1966: La disposizione in esame delinea i caratteri della condanna *sub condicione* che il giudice è legittimato a pronunciare.

= Loc. lat. mod., propr. ‘sotto condizione’, presente in opere lat. giuridiche e storiche dalla fine del XVI sec. (*De ratione ordinis a iureconsulto*, Lione 1580).



**(R) (S) sui iuris** loc. agg. inv. Dir. rom. Di persona, che gode dei pieni diritti civili, in quanto non sottoposto alla patria potestà di altri.

**1634** Camillo Baldi, *Delle considerazioni & dubitazioni sopra la materia delle mentite & offese di parole*, Venezia, Stamp. Fontana, 1634, p. 219: Non pareva si potesse far pace col muto, perché non era sui iuris **1751** Ludovico Antonio Muratori, *Dissertazioni sopra le antichità italiane*, vol. I, Milano, Pasquali, 1751, p. 126: Questo diritto del Sovrano non toglie, che l'Uomo Libero sia sui iuris **1857** Vincenzo Marcadè, *Corso elementare di diritto civile francese*, vol. I, Napoli, Stamperia Nobile–Guerrero, 1857, p. 60: si tratta o di far entrare un figlio nella famiglia di un altro capo, o di render lo stesso capo di famiglia, *sui iuris* **1956** In «*Studia et documenta historiae et iuris*», XXII (1956), p. 138: i figli allorchè il pater cade in potere dei nemici divengono subito *sui iuris* **1999** GRADIT (senza data) **2011** Massimo Brutti, *Il diritto privato nell'antica Roma*, Torino, Giapichelli, 2011, p. 384: Simultaneamente, se esistono, vengono chiamati i nipoti o i pronipoti, i cui ascendenti siano morti e che quindi diventino *sui iuris* con la morte del pater.

= Loc. lat. mod., propr. 'di proprio diritto', registrata almeno dalla prima metà del XVII sec. in opere giuridiche e storiche lat. (*Statuta Inclytae Civitatis*, Trieste 1625) e ingl. (OED).

**(e) tantundem** sost. m. inv. (GRADIT: agg. inv.) Dir. Che equivale.

**1741** Lione Pascoli (GDLI) **1866** In «*Gazzetta dei Tribunali*», XVIII (1866), p. 351: Si aggiunge che il mutuo di consumazione per propria natura obbliga a restituire non la stessa specie, ma *tantundem* **1953** In «*Commentario del*

*Codice Civile*», IV (1953), p. 301: l'obbligo di restituire il *tantundem* con la facoltà del debitore di liberarsi mercè riconsegna di cose diverse da quelle consegnate **1999** GRADIT (senza data) **2011** Bruno De Filippis, *Il diritto di famiglia*, Padova, CEDAM, 2011, p. 293: Il coniuge che ha agito senza consenso è tenuto a recuperare il bene o ad inserire nella comunione, nel caso si tratti di oggetti fungibili, il *tantundem eiusdem generis*.

= Accezione lat. mediev. (DC) del lat. classico *tantundem* (OLD e LTL), attestata in tale accezione in opere lat. giuridiche dalla prima metà del XVIII sec. (*Constitutiones et ordinationes*, Palermo 1741).

**(e) (R) (S) terminus ad quem** loc. sost. m. inv. Dir. Terminus ante quem.

**1826** Victor Alexis Désiré, *Giornale delle udienze della corte di cassazione e delle corti reali*, trad. it. anonima, vol. I, Napoli, Stamperia Palma, 1826, p. 90: molto meno si violerebbe alcuna legge giudicando egualmente in quanto al terminus ad quem **1865** Charles Bonaventure Marie Toullier, *Il diritto civile francese*, trad. it. anonima, vol. VII, Napoli, Starita, 1865, p. 33: è un far intendere ben chiaramente che si deve computar il giorno della scadenza del termine, il *terminus ad quem* **1954** In «*Rivista storica italiana*», LXVI (1954), p. 442: inizio la discussione del *terminus ad quem* dei Discorsi con un'analisi dei due passi dei libri **1999** GRADIT (senza data) **2013** Roberto Ubbidiente, *L'officina del poeta*, Berlino, Frank & Timme, 2013, p. 223: un altrettanto ben determinato *terminus ad quem*.

= Loc. lat. mod., propr. 'termine verso il quale', registrata nell'accezione prettamente giuridica in opere lat. almeno dalla prima metà del XIX sec. e già presente dalla metà

del XVI sec. in opere ingl. di argomento storico (OED).

**(R) (S) terminus ante quem** loc. sost. m. inv. Dir. Indica la data, il termine finale, il limite cronologico del determinarsi di un evento o del decorrere di un effetto giuridico.

**1871** In «Rivista sicula», VI (1871), p. 278: Questo sarebbe il *terminus ante quem* **1950** Giovanni Soranzo, *Avviamenti agli studi storici*, Milano, Marzorati, 1950, p. 125: il termine di qua dal quale essa doveva esser composta (*terminus ante quem*) **1999** GRADIT (senza data) **2016** Aldo Schiavone–Francesco Amarelli–Fabio Botta, *Storia giuridica di Roma*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 240: fornisce senza dubbio un *terminus ante quem*.

= Loc. lat. mod. ‘termine prima del quale’, presente nell’accezione specificamente giuridica in opere lat. dalla seconda metà del XVIII sec. (*Jus naturae*, Francoforte 1766) e in opere ingl. dalla seconda metà del XIX sec. (OED).

**(R) (S) terminus a quo** loc. sost. m. inv. Dir. *Terminus post quem*.

**1826** Victor Alexis Désiré, *Giornale delle udienze della corte di cassazione e delle corti reali*, trad. it. anonima, vol. I, Napoli, Stamperia Palma, 1826, p. 90: Ma se nelle materie regolate dal dritto comune vi è dubbio se il terminus a quo sia eccettuato dai termini di cui costituisce il principio, è certo che il terminus ad quem vi sia compreso **1865** Charles Bonaventure Marie Toullier, *Il diritto civile francese*, trad. it. anonima, vol. VII, Napoli, Starita, 1865, p. 33: Dopo Dumoulin, l’usanza di non comprendere nel termine il giorno da cui esso comincia, ossia il *terminus a quo*, è stato sempre risguardato come un punto incontrastabile **1950** Nicola D’Agostino, *Christopher Marlowe*, Roma,

Edizioni di Storia e Letteratura, 1950, p. 64: Il suo *terminus a quo* è l’agosto 1589 in cui morì Enrico III di Francia **1999** GRADIT (senza data) **2013** Roberto Ubbidiente, *L’Officina del poeta*, Berlino, Frank & Timme, 2013, p. 223: la successione dei Capitoli è fornita da quella cronologicamente lineare dei suoi mesi, con un preciso *terminus a quo*.

= Loc. lat. mod., ‘termine dal quale’, attestabile nell’accezione prettamente giuridica in opere lat. almeno dalla prima metà del XIX sec. La loc. è già presente in opere ingl. di argomento storico dalla metà del XVI secolo (OED).

**(R) (S) terminus post quem** loc. sost. m. inv. Dir. Indica la data, il termine cronologico iniziale del determinarsi di un evento o del decorrere di un effetto giuridico.

**1871** In «Rivista sicula», VI (1871), p. 278: il *terminus post quem* si potrà ottenere quando si troveranno atti più antichi suggellati con la stessa matrice **1957** Francesco Giancotti, *Cronologia dei “Dialoghi” di Seneca*, Napoli, Loescher, 1957, p. 310: ma anche il *terminus post quem* per la composizione del *De vita beata* **1999** GRADIT (senza data) **2012** Claudio Canonici–Giuseppe Monsagrati, *Carlo Maggiorani: Politica e medicina nel Risorgimento*, Roma, Gangemi, 2012, p. 66: Il riferimento consente di fornire il *terminus post quem* della conoscenza tra Belli e Maggiorani e comunque dimostra che la frequentazione fra i due fosse già allora intensa e amichevole.

= Loc. lat. mod., propr. ‘termine dopo il quale’, registrata nell’accezione prettamente giuridica in opere lat. almeno dalla prima metà del XIX sec. (*Exposition, Doctrinal and Philological* [...], Edimburgo 1834) e in opere ingl. di argomento giuridico almeno dalla prima metà del XIX secolo (OED).

**(e) (R) (S) traditio** sost. f. inv. Dir. rom. Il modo più antico di trasmissione della proprietà, consistente nella pura e semplice consegna della cosa dall'alienante all'acquirente.

**1887** In «Archivio giuridico», XXXVIII (1887), p. 327: Il caso è questo: Tizio erede vero credendo Caio suo coerede gli fa la *traditio* di metà delle cose ereditarie **1957** Biondo Biondi, *Il diritto romano*, Bologna, Cappelli, 1957, p. 399: In qualche caso si verifica addirittura trasferimento della proprietà senza alcuna *traditio*, ma per semplice volontà **1999** GRADIT (senza data) **2012** Gisella Bassanelli Sommariva, *Lezioni di diritto privato romano*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012, p. 114: La *traditio* è un semplice gesto (consegna accettata) inequivoco per quanto riguarda il passaggio fisico della cosa da un soggetto all'altro.

= Accezione lat. mediev. (DC) del lat. classico *traditio* 'consegna' (OLD e LTL), attestata in opere lat. di argomento giuridico dalla fine del XVI sec. (*Methodica iuris utriusque traditio*, Lione 1592).

**ultimatum** sost. m. inv. Dir. Nel diritto internazionale, atto giuridico con il quale uno stato fa conoscere a un altro le proposte e le condizioni irrevocabili circa una data questione, minacciando di ricorrere alla forza o di rompere le trattative nel caso in cui le richieste non siano accolte entro un determinato termine di tempo.

**1674** Lorenzo Magalotti (DELI<sup>2</sup>) **1775** In «Gazzetta Universale», II (1775), p. 197: una quantità d'altri affari ha sospeso finora l'importante ultimatum riguardo ai Dissidenti **1829** Erasmo Pistolesi, *Storia d'Europa*, vol. XV, Roma, Boulzali, 1829, p. 164: Fu di fatti

sottoscritto un *Ultimatum*, e spedito immediatamente a Costantinopoli **av. 1928** Italo Svevo (GDLI) **1978** Luciana Frassati, *Un uomo, un giornale. Alfredo Frassati*, vol. II, pt. II, Roma, Edd. di Storia e Letteratura, 1978, p. 364: Non che io credessi la soluzione di essa avesse di per sé stessa virtù di risolvere il problema della vita germanica nei suoi rapporti con l'*Ultimatum* **2001** Marco Jačov, *L'Europa tra conquiste ottomane e leghe sante*, Roma, BAV, 2001, p. 131: il Piccolomini gli mandò l'*ultimatum* di tornare dal Montenegro entro sette giorni e di riconoscere soltanto il dominio dell'imperatore Leopoldo I.

= Voce lat. mod., deriv. del lat. classico *ultimus* 'ultimo', 'estremo', attestata in fr. e in ingl. dalla prima metà del XVIII sec. (TLF, OED); trattasi di una «vc. dotta, che la diplomazia occidentale ha tratto nel sec. XVII dal lat. *ultimare* nell. accez. assunta nel lat. eccl. di 'arrivare alla fine'. Attestato in Inghilterra nel 1731, e in Francia nel 1740, si è da qui propagato in tutta Europa assieme al tardo deriv., cfr. *ultimatif* (dal 1923), anche se la precoce testimonianza del Megalotti parla piuttosto a favore di una diffusione del lat. diplomatico» (DELI<sup>2</sup>).

**(e) (R) (S) usureceptio** sost. f. inv. Dir. rom. Ipotesi di usucapione che avviene senza una giusta causa e buona fede.

**1839** Friedrich Carl Von Savigny, *Il diritto del possesso*, trad. it. di Pietro Conticini, Firenze, Pezzati, 1839, p. 67: In secondo luogo poteva quella regola trovare applicazione anche nella *usureceptio* **1854** Georg Friedrich Puchta, *Corso delle istituzioni*, trad. it. di A. Turchiarulo, vol. II, Napoli, Diogene, 1854, p. 138: Una tale *usureceptio* non manca d'un titolo, quando avviene nel caso, in cui avrebbesi potuto chiedere la remancipatio **1918** Gian Pietro Chironi, *Trattato*

*dei privilegi, delle ipoteche e del pegno*, vol. I, Milano, Bocca, 1918, p. 36: il mutamento comincia con la *usureceptio*, autorizzante il debitore a usucapire col possesso annuale la cosa data in fiducia **1999** GRADIT (senza data) **2001** Carlo Augusto Cannata, *Corso di istituzioni di diritto romano*, Torino, Giappichelli, 2001, p. 319: al fiduciante, che venga a possedere la cosa fiduciata, spetta una speciale usucapione detta *usureceptio*.

= Accezione lat. mod. del lat. tardo *usureceptio*, comp. di *usus* 'uso' e *receptio*, *-onis* 'ricezione' (OLD e LTL), attestata in opere giuridiche it. almeno dalla prima metà del XIX sec.

**(e) (R) (S) vacatio** sost. f. inv. Dir. Cessazione, sospensione.

**1854** Georg Friedrich Puchta, *Corso delle istituzioni*, trad. it. di A. Turchiarulo, vol. II, Napoli, Diogene, 1854, p. 161: Nell'anno 760 era già decorsa la *vacatio*, e nondimeno videsi obbligato a concederne una seconda di due anni **1917** In «Rivista di diritto internazionale», XI (1917), p. 34 (GRL, senza indicazione del fasc.): Si avrebbe dunque, colla ratifica durante la *vacatio*, la prova che il legislatore volle quest'ultima abbreviata, modificando il diritto interno, allo scopo di identificare in special modo il termine a quo dell'impegno e dell'adempimento **1999** GRADIT (senza data) **2012** *Elementi di diritto per le professioni sanitarie*, Bologna, Esculapio, 2012, p. 64: Pubblicata la legge sulla Gazzetta ufficiale e decorso il termine di *vacatio* sorge la presunzione assoluta che tutti i suoi destinatari la conoscano per cui sono tenuti comunque ad osservarla.

= Accezione lat. mediev. (DC) del lat. classico *vacatio* 'esenzione, esonero' (OLD e LTL), presente in opere lat. di argomento

giuridico dalla seconda metà del XVI sec. (*Praxis notabilium*, Venezia 1660).

**(R) (S) vacatio legis** loc. sost. f. inv. Dir. Periodo, generalmente di quindici giorni, che intercorre tra la pubblicazione di una legge e la sua effettiva entrata in vigore.

**1850** Anton Haimberger, *Il diritto romano privato e puro*, trad. it. di Casimiro Bosio, Napoli, Tip. Nobile, 1850, p. 24: L'efficacia della legge comincia immediatamente dopo la sua promulgazione, a meno che il legislatore stesso non abbia dichiarato che non debba essere operativa se non che da un termine più remoto (*vacatio legis*) **1935** Silvio Lessona, *Corso di istituzioni di diritto pubblico*, Firenze, Ed. Poligrafica Universitaria, 1935, p. 120: Il periodo di tempo che intercorre fra la pubblicazione e la effettiva vigenza della legge si designa col nome di *vacatio legis* **1999** GRADIT (senza data) **2013** Giovanni Iorio, *Prime pagine di diritto privato*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 75: Il quadro va completato, aggiungendo che le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) ed entrano in vigore successivamente alla *vacatio legis*.

= Loc. lat. mod., propr. 'cessazione, sospensione della legge', attestata in opere lat. di argomento giuridico dalla seconda metà del XVII sec. (*Dictionarium Bilingue*, Avenches 1680).

**(e) (S) vulnus** sost. m. inv. Dir. Lesione di un diritto.

[**1952** In «Filosofia», III (1952), p. 573: la mortalità è un *vulnus* nella umana natura, lesa dal peccato, e questo *vulnus* ha ragion di pena] **1968** In «Atti parlamentari. Resoconti delle discussioni», XIX (1968), p. 17318: È evidente che la

nostra legislazione matrimoniale in questi 100 anni non ha conosciuto un *vulnus*, se non per motivi razziali e in un momento molto triste della nostra storia, inferto al principio della indissolubilità del matrimonio **1999a** Giovambattista Fatelli, *Il desiderio della legge*, Milano, Meltemi, 1999, p. 88: Non sarebbe infatti lecito liquidare la tracimazione della soggettività con un'invettiva che la riduca a puro e semplice *vulnus* **1999b** GRADIT (senza data) **2013** Marco Bona, *Manuale per il risarcimento dei danni ai congiunti*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2013, p. 211: il *vulnus* arrecato alla vittima primaria, tale da fondare l'azionabilità di pretese risarcitorie da parte dei suoi congiunti, non è "biologico-centrico".

= Accezione lat. mod. del lat. classico *vulnus* 'ferita' (LTL), attestata in tale specifica accezione in opere ingl. dalla seconda metà del XIX sec. (ad es. in «The Globe», 1889).

**(R) (S) wifa** sost. f. inv. Stor. dir. Nell'antico diritto germanico, pertica con in cima una manciata di paglia

usata per rendere palese l'ipoteca gravante su un fondo.

**1904** In «Archivio storico italiano», XXXIV (1904), p. 57: la *wifa* era il segno con cui si poneva sotto la protezione della legge quel terreno **1972** C. Tagliavini, *Un nome al giorno: origine e storia di nomi di persona italiani*, vol. I, Bologna, Pàtron Reprint, p. 5: è certo un composto, in cui il secondo elemento è, con ogni verosimiglianza, il germanico *wifa* **2007** R. Basilisco, *Atti del Congresso nazionale di Archeologia del sottosuolo*, vol. I, Oxford, John and Erica Hedges, p. 374: Guiffa, nella forma ad guiffas, pare possa riflettere il termine *wifa*, utilizzato da goti e longobardi.

= Voce lat. mediev. (DC) di orig. longobarda, utilizzato in opere storiche e giuridiche ted. almeno dalla prima metà del XIX sec.; «era, nell'antico diritto germanico, il mezzo col quale si rendeva palese l'ipoteca gravante sopra un fondo: e consisteva in un bastone, che si piantava nella terra, portante in cima una manata di paglia, o una tabella con sopra indicato il vincolo, o altro segno usuale» (EI).



### 1.3. *Grecismi non adattati (lettere A–L)*, di Mariateresa Caputo<sup>1</sup>

**ABSTRACT:** *This article lists, in alphabetical order and on historical principles, non-integrated loanwords adopted from Greek (letters A–L), with several scientific contributions, such as backdatings and enrichment of current lexicographic materials.*

**(R) (S) àbaton** sost. m. (pl. *abata* o invar.) Archeol. Parte del tempio classico accessibile solo ai sacerdoti (e, più in generale, luogo sacro inaccessibile).

[**1701** Vincenzo Maria Coronelli, *Biblioteca universale sacro-profana, antico-moderna* [...], vol. I, Venezia, Tivani, 1701, p. 186: Abaton è il nome di un edificio inaccessibile fabbricato dal signore di Rodi attorno ad un trofeo di Artemisia per impedirne la distruzione] **1801** Baldassarre Orsini, *Dizionario universale d'architettura e dizionario vitruviano* (cfr. GRL, in cui non è indicato il volume), Perugia, Baduel, 1801, p. 3: L'Abaton era un luogo in cui a nessuno o a pochi era consentito l'accesso **1819** GRADIT (senza fonte) **1952** In «Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Atti: parte generale e atti ufficiali», CXI (1952), p. 231: Gli antichi recingevano con una chiusura un luogo considerato particolarmente sacro, o perché vi era caduto un fulmine, o perché vi era sepolto un eroe o per qualsiasi altro motivo. Scopo di

tale recinto era distinguere il terreno sacro dal terreno profano. Il luogo così delimitato era dai Greci chiamato abaton, luogo cioè, come indica il nome, che era proibito calpestare, inviolabile **2004** *L'Architettura di Vitruvio nella versione di Carlo Amati (1819–1830)*, Firenze, Alinea, 2004, p. 56: L'Abaton era un sito inaccessibile, circondato con una muraglia, in modo che nessuno poteva prendere visione di ciò che era contenuto all'interno.

= Voce gr., *àbaton* 'luogo inaccessibile', verosimilmente attraverso il lat. (*abaton* 1505: GRL) oppure una delle principali lingue europee (ted. *abaton* 1576: GRL; fr. *abaton* 1654: GRL).

**(e) (R) (s) abraxas** sost. m. o (*raro*) f. inv. Stor. Soprattutto nella Grecia tardo ellenistica, amuleto di varie tipologie su cui era solitamente incisa la parola *abraxas*, utilizzata per i poteri magici che le venivano attribuiti.

**1771** François André A. Pluquet, *Dizionario dell'eresie, degli errori, e degli scismi* [...] (cfr. GRL, in cui non è indicato il volume), Venezia, presso Gian Francesco Garbo, 1771, p. 40: Termine utilizzato in riferimento alla grande fede avuta in passato nei talismani. Proprio per questo, gli abraxas, caratterizzati da diversi simboli, si diffusero dappertutto e diversi erano anche i favori che ci si aspettava da essi **1822** G. Batista Vermiglioli, *Lezioni elementari di archeologia* [...], vol. I, Perugia, Baduel, 1822, p. 260: fra gli intagli che si dicono Egiziani più per le rappresentanze, che sui rapporti dell'Arte, hanno luogo le così dette gemme abraxee, e le *Abraxas*. Sono tali chiamate pertanto alcune incisioni in pietre fine, non mai forse in rilievo, le quali contengono talvol-

<sup>1</sup> Il lemmario del presente contributo è ricavato dal GRADIT. Nei lemmi sono segnati gli accenti sulle parole sdruciole e tronche (anche terminanti in consonante; quando cade su un dittongo, l'accento è segnato sul primo elemento).